

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale

Agenzia Entrate  
su bonus famiglie



## Bandi e finanziamenti

Il progetto  
"Sostes"



## Welfare

Attività  
di vigilanza 2009



## Formazione

In Lombardia  
il Sistema Dote



## Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

Fonti rinnovabili  
e Certificati Verdi



## Commercio estero

Certificati d'origine  
preferenziale



## Tributario

Misure urgenti  
anticrisi



## Economico

Crisi economica  
e recupero



## Legale

Il decreto  
Mille-proroghe



**Unione**

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano  
N° 196 - Aprile 2009 - Anno LIII Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano

## É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



**Chiamateci per un preventivo gratuito.**

Convenzione A.MI.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a [convenzioneamica@gestioneprevidenza.it](mailto:convenzioneamica@gestioneprevidenza.it) o chiama il numero verde.

Numero Verde  
**800-455999**

CONVENZIONE  
**A.MI.C.A.**   
TUTTO PREVISTO



Sindacale

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Bonus famiglie. Indicazioni dell'Agenzia delle Entrate . . . . . **Pag. 1**
- ▶ Bonus famiglie. Codice tributo. . . . . **Pag. 5**

#### Rapporti di lavoro

- ▶ Apprendistato e formazione interna. . . **Pag. 5**
- ▶ Apprendistato e trasformazione anticipata . . . . . **Pag. 6**
- ▶ Orario di lavoro notturno . . . . . **Pag. 7**
- ▶ Lavoratori extracomunitari. Permesso per motivi di studio . . . . . **Pag. 7**
- ▶ Tfr. Eredità e successione. . . . . **Pag. 8**

### GIURISPRUDENZA

#### Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Gravidanza e divieto di licenziamento. **Pag. 9**
- ▶ Contratto a termine . . . . . **Pag. 9**

#### Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento collettivo . . . . . **Pag. 9**
- ▶ Licenziamento e risarcibilità del danno **Pag. 10**

conversione in legge del decreto 185/2008. In considerazione di questo, l'Agenzia ha poi precisato che anche il termine ultimo per l'erogazione del bonus da parte del datore di lavoro slittava al 31 marzo. ▼

▶ CIRCOLARE n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2009. **Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti - Art. 1 del Dl 29 novembre 2008, n. 185.**

#### Premessa

L'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto, per il solo anno 2009, un bonus straordinario in favore delle famiglie a basso reddito.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle modalità applicative della disposizione sopra citata.

#### 1. Caratteristiche del beneficiario

L'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto per l'anno 2009, l'attribuzione di un bonus a favore dei nuclei familiari a basso reddito i cui componenti siano titolari di determinate categorie di reddito.

L'importo del bonus spettante varia in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d'imposta 2008.

Tale beneficiario, attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali né per il rilascio della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

#### 2. Condizioni per beneficiare del bonus

Per beneficiare del bonus è necessario che il richiedente sia residente in Italia.

Per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto peraltro ai fini della condizione di familiare "a carico" ai sensi dell'articolo 12 del Tuir.

Al riguardo si precisa che il richiedente extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1325 a 1328 della legge 27 dicembre 2, n. 296, può essere costituita da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica anno-

**IN PRIMO PIANO**

## IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Bonus famiglie

### Nuove indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009, l'Agenzia delle Entrate fornisce un'interpretazione ampia della disciplina sul bonus straordinario per le famiglie a basso reddito introdotto dal decreto anticrisi. Una delle principali novità era legata alla scadenza per la presentazione dell'istanza al sostituto d'imposta da parte dei contribuenti, inizialmente fissata al 31 gennaio 2009, posticipata al 28 febbraio in fase di



Sindacale

tazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

Fanno parte del nucleo familiare:

- il richiedente;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico;
- i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- ogni altra persona indicata nell'art. 433 del cc che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato del richiedente fa sempre parte quindi del nucleo familiare. I coniugi separati o divorziati o non coniugati possono costituire ciascuno un autonomo nucleo insieme ai figli.

A differenza del coniuge non separato, i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 433 del cc rilevano ai fini della composizione del nucleo solo se fiscalmente a carico.

Ne deriva, ad esempio, che in presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.

Ai fini del beneficio in commento, ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari di cui all'articolo 433 del cc) può far parte di un solo nucleo familiare. Pertanto, ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico.

In caso di figli a carico di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell'eventuale nucleo dell'altro.

Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento agli altri familiari a carico. Ad esempio, un genitore a carico di due discendenti può partecipare al nucleo di un solo figlio.

Resta fermo che i soggetti fiscalmente a carico di altri non possono essere comunque richiedenti autonomi del bonus.

Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Ai fini del calcolo di tale ammontare, vanno computate, ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; le predette retribuzioni, in quanto rilevanti ai fini della condizione di soggetto fiscalmente a carico, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare, di cui si tratterà nel successivo paragrafo 3, anche se posseduti da uno dei coniugi.

# L'Informatore

aprile 2009

## Leggi decreti circolari

Il bonus è concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano percepito nell'anno 2008 redditi rientranti esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:

1. redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;

2. redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, del Tuir;

3. taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, e più precisamente:

A. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;

B. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

C. remunerazioni dei sacerdoti;

D. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

E. assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir.

4. redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, del Tuir derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; il possesso di tali redditi non è di ostacolo alla fruizione del bonus a condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o dagli altri familiari a carico; per converso, il possesso degli stessi redditi da parte del "richiedente" esclude la fruizione del bonus;

5. redditi fondiari di cui all'art. 25 del Tuir, purché posseduti esclusivamente in coacervo con le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Tale ammontare deve intendersi riferito alla somma dei redditi fondiari prodotti dall'intero nucleo familiare. Dalla lettera della norma si evince che il richiedente deve essere titolare di uno dei redditi indicati nei precedenti numeri 1, 2 e 3 (redditi di lavoro dipendente, di pensione o determinati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il rispetto del limite di 2.500 euro sopra richiamato.

La condizione del possesso dei redditi sopra indicati si intende soddisfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l'indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente.

Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la fruizione del bonus a condizione che gli stessi si accompagnino ad una o più delle altre tipologie di reddito indicate dalla norma.

Il bonus è riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Tuir, ancorché titolare di partita Iva, qualora la somma dei redditi fondiari posseduti dall'intero nucleo familiare - nell'esempio, derivanti dal possesso dell'abitazione da parte del richiedente e del reddito agrario da parte del coniuge - non superi 2.500 euro.

Si ricorda che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo (e pertanto, le rendite vanno assunte al lordo della rivalutazione del 5, 70 e 80 per cento



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

e, in caso di redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione).

Il possesso di redditi diversi da quelli indicati nei precedenti cinque punti - ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni esercitate abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria - da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare.

### 3. Misura del beneficio

Come prima affermato, la misura del beneficio varia in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo dello stesso, dato dalla somma dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'articolo 8 del Tuir di ciascun componente del nucleo. Pertanto, il reddito complessivo è formato dalla somma dei medesimi redditi appartenenti alle diverse tipologie elencate al paragrafo 2, compreso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ciò premesso, il bonus, per il quale non è prescritto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico di cui all'articolo 12 del Tuir, compete nelle misure di seguito indicate:

- a) duecento euro per i soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore a quindicimila euro;
- b) trecento euro per il nucleo familiare di due componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassetemila euro;
- c) quattrocentocinquanta euro per il nucleo familiare di tre componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassettemila euro;
- d) cinquecento euro per il nucleo familiare di quattro componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
- e) seicento euro per il nucleo familiare di cinque componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
- f) mille euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventiduemila euro;
- g) mille euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap, per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del Tuir, con un reddito complessivo familiare non superiore a trentacinquemila euro.

N. componenti	Limite di reddito	Ammontare Bonus
1 (titolare di pensione)	15.000	200
2	17.000	300
3	17.000	450
4	20.000	500
5	20.000	600
più di 5	22.000	1.000
Con familiare a carico portatore di handicap	35.000	1.000

In caso di nucleo familiare composto da un unico componente il bonus di 200 euro è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi dal medesimo posseduti figurino in ogni caso un reddito di pensione.

Con riferimento ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, si osserva che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera g), del decreto-legge n. 185 del 2008, il bonus è attribuito per il maggior importo di "euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del Tuir, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila".

Il riferimento generico ai "componenti" del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del Tuir.

In tal senso devono ritenersi integrate le istruzioni alla compilazione del modello predisposto per la richiesta del bonus, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2008, e pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La composizione del nucleo familiare e l'ammontare del reddito complessivo vanno verificati entrambi in relazione al periodo d'imposta in dipendenza del quale si vuole richiedere il beneficio. La norma prevede, infatti, la possibilità per i contribuenti di scegliere se richiedere il beneficio in relazione al 2007 ovvero, in alternativa, al 2008. Resta fermo che la richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del bonus.

Ad esempio: il richiedente A presenta istanza per il 2007 con riferimento al suo nucleo familiare composto da 4 persone:

- A, coniuge lavoratore dipendente
- B, coniuge lavoratrice dipendente
- C e D figli a carico

La richiesta effettuata per il 2007 esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo, per cui, per il 2008 la richiesta del bonus non può essere effettuata da A e da B o dai figli C e D, neppure in caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 dal figlio.

### 4. Termini e modalità di erogazione

La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico. Con riferimento al termine di presentazione della richiesta al sostituto d'imposta, con emendamento presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, è stato previsto lo spostamento dello stesso dal 31 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007.

Ciò premesso, la richiesta dell'erogazione del beneficio deve



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Leggi decreti circolari

essere presentata al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico:

- entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
- entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una richiesta all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

- entro il 30 aprile 2009 (cfr. par. 4.2), qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
- entro il 30 giugno 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi la

richiesta del beneficio in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2008 deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

#### 4.1 Richiesta al sostituto d'imposta

I soggetti beneficiari titolari di redditi di lavoro dipendente, di pensione, e di redditi assimilati al lavoro dipendente possono richiedere l'erogazione del bonus al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico, mediante apposita istanza.

Il modello di domanda, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), può essere presentato direttamente dal contribuente o per il tramite dei soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso.

Nella domanda i contribuenti devono autocertificare i dati del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter essere ammesso a beneficiare del bonus.

Il termine di presentazione dell'istanza, come riportato al paragrafo precedente, varia in funzione dell'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti per il riconoscimento del bonus.

Per quanto concerne i termini di erogazione, la norma individua date diverse a seconda che l'anno preso a riferimento sia il 2007 o il 2008, e a seconda della tipologia del sostituto di imposta.

In particolare, in base alla formulazione testuale delle disposizioni, se l'anno di riferimento è il 2007:

- 1) i sostituti d'imposta diversi dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pensionistici erogano il beneficio nel mese di febbraio 2009 seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili rife-

riti all'anno 2009. Al riguardo, si esprime l'avviso che, in considerazione dell'intervenuto spostamento al 28 febbraio del termine di presentazione dell'istanza al sostituto, si debba ritenere parimenti differito di un mese (dal 28 febbraio al 31 marzo) anche il termine ultimo per l'erogazione del bonus da parte del sostituto;

2) gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, erogano il beneficio entro il successivo mese di marzo 2009, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute disponibili.

Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile 2009, le richieste ricevute e comunicare l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.

I lavoratori che non avranno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute disponibile, dovranno presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del bonus, devono darne tempestiva informazione al richiedente. Diversamente, se l'anno di riferimento è il 2008:

- i sostituti di imposta di cui al precedente punto 1) erogano il beneficio nel mese di aprile 2009, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili dello stesso mese e riferiti all'anno 2009;
- gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvederanno, invece, ad erogare il beneficio entro il successivo mese di maggio 2009 seguendo i criteri indicati al precedente punto 2).

Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2009, le richieste ricevute e comunicare l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.

I lavoratori che non avranno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute disponibile, dovranno presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del bonus, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

#### 4.2 Richiesta all'amministrazione finanziaria

Per tutti i casi in cui il beneficio non possa essere erogato dal sostituto, la richiesta può essere presentata all'Agenzia delle Entrate.

Anche in questo caso, il termine di presentazione delle richieste del bonus varia in funzione del periodo d'imposta preso a riferimento per la verifica delle condizioni di spettanza.

Nell'ipotesi in cui si voglia richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2007, la domanda va presentata, in via telematica, utilizzando l'apposito modello, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, anche trami-



Sindacale

te intermediari abilitati, entro il termine ultimo del 30 aprile 2009 (il termine del 31 marzo 2009 previsto dalla norma viene spostato di un mese in coerenza con lo spostamento del termine di erogazione del bonus da parte del sostituto).

Diversamente, qualora si voglia richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2008, la domanda va presentata:

- entro il 30 giugno 2009, attraverso l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

- mediante la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, per gli altri contribuenti.

#### **5 Restituzione delle somme**

Nell'ipotesi in cui un soggetto percepisca somme non spettanti, in tutto o in parte, deve provvedere a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all'erogazione ovvero, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il versamento effettuato, utilizzando il modello F24, entro i medesimi termini. A tal fine sarà istituito un apposito codice tributo.

Infine, la norma dispone l'obbligo per gli enti previdenziali e l'Agenzia delle Entrate di provvedere al monitoraggio degli effetti delle disposizioni in esame, comunicando i risultati ai ministeri del Lavoro e dell'Economia anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi.

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

## **Il codice tributo per il recupero del bonus famiglie**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33/E del 4 febbraio 2009, ha istituito il codice tributo - 1664 - per consentire ai sostituti d'imposta di recuperare con il modello di versamento F24, attraverso la compensazione, le somme versate a titolo di bonus straordinario per famiglie a basso reddito. L'efficacia operativa del nuovo codice decorre da mercoledì 11 febbraio, quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della risoluzione in oggetto.

► **RISOLUZIONE n. 33/E dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2009. Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d'imposta, mediante modello F24, delle somme erogate a titolo di bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2.**

L'articolo 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un bonus straordinario, per il solo anno 2009, per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza.

I criteri di attribuzione del bonus, le modalità di erogazione e di recupero delle somme corrisposte dai sostituti d'imposta sono specificatamente definiti nello stesso articolo 1.

In particolare, al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero degli importi erogati ai sensi dei commi 8 e 14, attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:

"1664" - denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate a titolo di bonus straordinario 2009 alle famiglie, di cui all'art. 1, DL 185/2008".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella "Sezione Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Inoltre, nella colonna "rateazione/regione/prov./mese rif." è indicato il mese in cui è stato erogato il bonus, espresso nella forma "00MM", mentre il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del bonus, espresso nella forma "AAAA".

Le somme compensate utilizzando il suddetto codice tributo non concorrono al limite di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si precisa che l'efficacia operativa di tale codice tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

## **RAPPORTI DI LAVORO**

### **Apprendistato Formazione interna per i contratti già in essere**

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 6 febbraio 2009, precisa che l'art. 49, comma 5 ter, del Dlgs n. 276/2003, recentemente introdotto dalla legge n. 133/2008, il quale assegna integralmente, in caso di formazione esclusivamente aziendale, ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, può essere applicato anche ai contratti già in essere pur prestando particolare attenzione all'effettivo apprendimento da parte del lavoratore delle materie oggetto del piano formativo individuale.



Sindacale

► **RISPOSTA** a interpellato del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 6 febbraio 2009, Prot. 25/1/0001704. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Apprendistato professionalizzante - Art. 49, comma 5ter, Dlgs n. 276/2003 - Rapporti di apprendistato in essere - Applicabilità.**

L'Associazione bancaria italiana ha avanzato richiesta di interpellato per conoscere il parere di questa direzione in merito alla possibilità di applicare il disposto dell'art. 49, comma 5ter, del Dlgs n. 276/2003 - recentemente introdotto dal Dl n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) - anche con riferimento ai rapporti di apprendistato in essere e sorti sulla base della diversa disciplina contenuta nel comma 5 o 5bis dello stesso art. 49.

Il nuovo comma 5 ter dell'art. 49 del Dlgs n. 276/2003 ha introdotto un "canale parallelo" secondo il quale, sviluppando i ragionamenti della Corte costituzionale contenuti nella sentenza n. 50/2005, in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera la disciplina di cui al comma 5 del medesimo articolo, relativa ai profili formativi declinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In tal caso, infatti, il Legislatore assegna "integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali" la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante. Sul punto, fermi restando e rinviando ai chiarimenti già forniti da questo ministero con risposta ad interpellato n. 50/2008 e con circ. n. 27/2008, occorre dunque verificare la possibilità di applicare la nuova normativa anche con riferimento ai rapporti in essere, sorti sulla base dei diversi percorsi indicati dal Legislatore antecedentemente alle novità introdotte dal citato Dl n. 112/2008.

Al riguardo occorre anzitutto evidenziare che il Legislatore non pone come condizione essenziale che il contratto di apprendistato sia stipulato ab initio secondo la disciplina del comma 5ter, limitandosi ad individuare un nuovo percorso - quello della formazione esclusivamente aziendale - per adempiere agli obblighi formativi propri di tale tipologia contrattuale. In altre parole, è pur vero che la formazione nel contratto di apprendistato costituisce un elemento essenziale dello stesso ma ciò non preclude che l'obbligo formativo sia adempiuto secondo percorsi che possono variare anche nel corso del tempo. Evidentemente eventuali "nuove percorsi formativi" che il datore di lavoro sceglie di intraprendere, durante lo svolgimento del rapporto di apprendistato, non possono incidere sul piano formativo individuale (Pfi) che, come noto, costituisce parte integrante del contratto e viene elaborato all'inizio del rapporto di lavoro. Ciò, pertanto, comporta che lo stesso piano formativo, alla luce della scelta di applicare il comma 5ter dell'art. 49, debba essere rimodulato e, evidentemente, sottoscritto dal lavoratore che acconsente di modificare il percorso formativo individuato all'inizio del rapporto.

Nel considerare dunque ammissibile la scelta di modificare il piano formativo del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto inizialmente, applicando le nuove disposi-

zioni previste dall'art. 49, comma 5ter, del Dlgs n. 276/2003, va tuttavia raccomandata la massima attenzione nel valutare l'incidenza della formazione già effettuata dall'apprendista in ordine sia alla qualità che alla quantità di formazione che lo stesso andrà a svolgere secondo i nuovi percorsi di cui al citato comma 5ter. Si raccomanda, in particolare, una valutazione che esuli da logiche di mero "calcolo matematico" circa le ore di formazione già effettuate - ancor più laddove la formazione esclusivamente aziendale sia quantitativamente inferiore alle 120 ore previste inizialmente - e garantisca invece l'effettivo "apprendimento" del lavoratore delle materie oggetto del Pfi.

## Apprendistato Trasformazione anticipata e obbligo formativo

Il ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 25/1/0001727 del 6 febbraio 2009, rende noto che l'obbligo formativo costituisce elemento fondamentale in costanza del rapporto di apprendistato, mentre successivamente alla trasformazione dello stesso la formazione non costituirà più un elemento in grado di inficiare la validità del rapporto di lavoro.

► **CIRCOLARE** ministero del Lavoro del 6/2/2009, prot. 25/1/0001727. **Apprendistato professionalizzante - Trasformazione anticipata del rapporto - Obbligo formativo.**

Pervengono alla scrivente Direzione generale alcuni quesiti concernenti la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato antecedentemente alla scadenza prefissata nel piano formativo individuale e, in particolare, in ordine alla permanenza degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, anche ai fini del diritto alla fruizione dei benefici di cui all'art. 21, comma 6, della L. n. 56/1987.

Senza riesaminare completamente la problematica circa l'applicazione di tale ultima normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni.

Si ricorda che, come già precisato con circ. n. 27/2008, ai fini della applicazione dei benefici citati si ritiene necessario che il datore di lavoro abbia svolto la formazione prevista per l'apprendista sino al momento della trasformazione del rapporto.

Ciò vuol peraltro significare che l'attività formativa è dovuta e giustificata da un sottostante rapporto di apprendistato, rispetto alla quale costituisce elemento fondante dello stesso, tant'è che rientra nella stessa causa contrattuale.

Tuttavia, una volta trasformato il rapporto di apprendistato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso il conferimento della qualifica al lavoratore, la formazione non assume più il medesimo ruolo fondante.

Pertanto, fermi restando gli adempimenti formativi in circo-



Sindacale

stanza del rapporto di apprendistato, successivamente alla trasformazione dello stesso l'obbligo formativo inevitabilmente non rientra più nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che la formazione - intesa nel senso anzidetto - non potrà più rappresentare un elemento in grado di inficiare la validità del rapporto di lavoro, né potrà essere più "rivendicata" dagli enti formativi cui si è rivolto il datore di lavoro fintanto che sussisteva il rapporto di apprendistato.

## **Orario di lavoro Lavoro notturno per i soggetti che hanno in carico un disabile**

Il ministero del Lavoro, con interpellato n. 4 del 6 febbraio 2009, precisa che potranno beneficiare di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 66/2003, secondo il quale non sono obbligati a prestare lavoro notturno, fra l'altro, la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, solo quei lavoratori che effettivamente prestino assistenza al soggetto disabile, secondo i criteri previsti dalle legge n. 104/92.

► **RISPOSTA** interpellato n. 4/2009 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 6 febbraio 2009, Prot. 25/1/0001710. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Art. 11, comma 2 lett. c), Dlgs n. 66/2003 lavoro notturno - Soggetti che hanno "a proprio carico" un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992.**

La Confindustria ha avanzato istanza di interpellato per conoscere il parere di questa direzione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 11, comma 2 lett. c), del Dlgs n. 66/2003, secondo il quale non sono obbligati a prestare lavoro notturno, fra l'altro, "la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni". In particolare si chiede un chiarimento sull'esatto significato da attribuire all'espressione "a proprio carico" di cui alla norma citata, posto che non risultano significativi precedenti giurisprudenziali in materia né specifiche indicazioni interpretative da parte di questo ministero.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela della condizioni di lavoro, della Direzione generale per le Politiche previdenziali e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

La normativa di cui alla L. n. 104/1992 è volta, in particolare attraverso la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, ad agevolare la cura del soggetto che si trovi in stato di disabilità ai sensi della stessa Legge e la disposizione in oggetto, seppur contenuta nel diverso contesto Dlgs n. 66/2003, va interpretata secondo la medesima ratio.

Più in particolare i benefici in questione, ivi compresi quelli concernenti l'astensione dal lavoro notturno, vanno collegati

ad una effettiva assistenza da parte della lavoratrice e del lavoratore al soggetto disabile.

Da ciò deriva dunque la necessità di verificare se, al di là di ogni interpretazione letterale della disposizione normativa e, nello specifico, della locuzione "a proprio carico", sussista tale effettività della assistenza prestata al disabile, disamina che non può prescindere dai più recenti chiarimenti giurisprudenziali ben sintetizzati dall'Inps con circ. n. 90/2007.

Ciò premesso, si ritiene che l'individuazione del soggetto ammesso al beneficio di cui all'art. 11, comma 2 lett. c), del Dlgs n. 66/2003 vada ancorata ai già noti criteri della "sistematicità ed adeguatezza" e, quindi, solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 - o possedere i requisiti per goderne - secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l'esonero dalla prestazione dal lavoro notturno.

## **Lavoratori extra Cee Attività lavorative svolte da titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione**

Il ministero dell'Interno con circolare del 30 gennaio 2009 ha stabilito che le limitazioni temporali previste dalla norma e cioè di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane fino a limite massimo di 1040 ore annuali, per l'esercizio di un'attività lavorativa da parte di coloro che siano in possesso di un permesso di soggiorno per studio e formazione, in corso di validità, debbano intendersi riferite a qualsiasi attività lavorativa.

La precisazione ha origine da un quesito dell'Inps al ministero del Lavoro sulla possibilità per gli studenti extracomunitari di svolgere prestazioni di lavoro occasionale. Il ministero, comunque, ribadisce che l'impiego di tali lavoratori oltre i limiti temporali previsti dalla normativa richiede necessariamente la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

► **CIRCOLARE** ministero dell'Interno del 30/1/2009. **Attività lavorative svolte da titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione ai sensi del Dpr 394/1999.**

L'Inps ha formulato un quesito concernente la possibilità per gli studenti extracomunitari di svolgere, nell'ambito delle 20 ore settimanali, prestazioni di lavoro occasionale.

Al riguardo il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha comunicato che le limitazioni per l'esercizio di un'attività lavorativa da parte di chi dispone di un permesso di soggiorno per studio e formazione, così come disciplinate dalle disposizioni regolamentari di attuazione (art.



Sindacale

14, comma 4, del Dpr 394/1999 come modificato dal Dpr 334/2004) delle previsioni inserite nel Testo unico sull'immigrazione (Dlgs 286/1998 e successive modificazioni), debbano intendersi riferite a qualsiasi tipologia lavorativa. Pertanto, ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per studio e formazione è consentito lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, rispettando però l'orario massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali. Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro (autonomo o subordinato).

## Tfr - Quando l'erede deve presentare la dichiarazione di successione

Nell'ipotesi di decesso del lavoratore, avvenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto entrano a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene e devono essere corrisposte agli eredi legittimi e/o testamentari. Il datore di lavoro, prima di disporre il pagamento, deve acquisire il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell'interessato che non sussiste alcun obbligo di ottemperare a tale adempimento. Diverso è il caso del dipendente morto in servizio; in questa ipotesi l'indennità non concorre a formare l'attivo ereditario e la sua corresponsione è indipendente dall'accettazione dell'eredità. Queste sono le conclusioni dei tecnici dall'amministrazione finanziaria contenute nella risoluzione n. 36/E del 6 febbraio 2009.

► **RISOLUZIONE n. 36/E dell'Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2009. Istanza di interpello, articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto a seguito del decesso del titolare - Obbligo di presentazione della dichiarazione di successione.**

Con l'interpello in esame, concernente la liquidazione delle indennità di fine servizio o di fine rapporto, nell'ipotesi di decesso dell'avente diritto, l'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) ha esposto il seguente quesito.

### Quesito

L'istante chiede di conoscere se il pagamento del trattamento di fine rapporto (Tfr) o di fine servizio (Tfs), in caso di morte del lavoratore dopo il collocamento a riposo, sia condizionato alla preventiva acquisizione da parte dell'istituto di previdenza del certificato di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, secondo il disposto di cui all'articolo 48 del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" (Tus).

# L'Informatore

aprile 2009

## Leggi decreti circolari

### Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'Inpdap afferma di aver chiarito con nota operativa n. 11 del 19 ottobre 2007 che occorre la prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio spettante iure successione.

La suddetta prova, invece, non è necessaria nell'ipotesi di trasferimento delle predette indennità iure proprio.

### Parere della direzione

L'istanza viene esaminata nell'ambito della generale attività di consulenza dell'Agenzia delle Entrate (circolare 18 maggio 2000, n. 99), in quanto non contiene la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza. Si precisa, pertanto, che il parere di seguito reso non produce gli effetti tipici dell'interpello.

Il trattamento di fine rapporto o di fine servizio è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente in costanza del rapporto lavorativo. Al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione dello stesso, l'ente previdenziale presso il quale il lavoratore risulta iscritto provvede alla erogazione delle relative somme.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'articolo 2122 del codice civile - in deroga ai principi generali della successione mortis causa - nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono ad una funzione previdenziale.

Tali soggetti acquistano le indennità iure proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge.

Nella suddetta ipotesi il trattamento di fine rapporto non concorre a formare l'attivo ereditario, la sua corresponsione è indipendente dall'accettazione dell'eredità e l'ente previdenziale non è vincolato all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 48 del TUS prima di disporre il pagamento.

In assenza dei soggetti individuati dalla legge il trattamento di fine rapporto è devoluto secondo le norme della successione "mortis causa", tanto testamentaria che legittima (vedi Corte Cost. 19 gennaio 1972, n. 8 e Corte Cost. 4 aprile 1996, n. 10). In questo ultimo caso l'acquisto dell'indennità, avviene, pertanto, iure ereditario, e l'istituto previdenziale non può procedere alla liquidazione se non è stata fornita la prova della presentazione della denuncia di successione o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non era obbligato a presentarla (cfr. risoluzione 29 ottobre 1998, n. 162). La riserva legale di destinazione in esame è fissata dal legislatore con riguardo all'ipotesi di decesso del lavoratore in attività di servizio e non opera se l'evento morte è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo, infatti, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione.



Sindacale

Alla luce dei chiarimenti forniti in precedenza, si ritiene che in riferimento alla fattispecie rappresentata, l'istituto previdenziale, prima di liquidare, in favore degli eredi, l'indennità spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo, debba acquisire, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 48 del TUS il certificato di avvenuta presentazione

della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell'interessato che non sussiste l'obbligo di ottemperare a tale adempimento.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservate dagli uffici.

## **COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO**

### **Gravidanza Divieto di licenziamento**

► CASSAZIONE Sez. lav. 3 marzo 2008, n. 5749 (da Dir. & Prat. Lav. n. 39/08, pag. 2247). **Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conservazione del posto - Gravidanza - Certificato - Formalità - Inosservanza - Sanzioni - Esclusione - Produzione in giudizio con il ricorso - Ammissibilità - Conseguenze.**

L'art. 14 del Dpr 25 novembre 1976 n. 1026 (regolamento di esecuzione della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri), pur prescrivendo determinate formalità quanto alla redazione ed alla produzione del certificato di gravidanza, non collega alcuna sanzione all'inosservanza di tali requisiti formali, sicché la lavoratrice (illegittimamente licenziata) può presentare tale certificato anche in allegato al ricorso con il quale impugna il licenziamento. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 2 settembre 2004).

### **Contratto a termine**

► CASSAZIONE Sez. lav. 20 giugno 2008, n. 16871 (da Dir. & Prat. Lav. n. 6/09, pag. 391). **Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Assunzione con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - Fattispecie di assunzione a termine autonoma rispetto alle ipotesi ex lege n. 230/1962 - Proroga del termine iniziale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.**

L'art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991, n. 223 - che dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962, n. 230, che prescinde da ogni riferi-

mento a cause oggettive (richieste nelle ipotesi regolate dalla legge n. 230/1962) in quanto implica solamente per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), e pone, quale unico limite temporale, una durata massima non superiore ai dodici mesi, così perseguendo la duplice finalità di favorire, da un lavoro, nuove opportunità d'impiego per il lavoratore in mobilità e di evitare, dall'altro, il consolidamento di una situazione di precarizzazione del rapporto di lavoro; ne consegue, pertanto, che le parti possono liberamente prorogare il termine iniziale del contratto, fermo restando che la durata complessiva del rapporto non deve comunque superare i dodici mesi (nella specie, la Sc, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta ed adeguatamente motivata la sentenza che aveva concluso per la violazione della norma avuto riguardo ad una rinnovazione del contratto per ulteriori dodici mesi, dopo che il precedente rapporto a termine era cessato da pochi giorni). (Rigetta, Trib. Napoli, 15 giugno 2004).

## **ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

### **Licenziamento collettivo**

► CASSAZIONE Sez. lav. 6 febbraio 2008, n. 2782 (da Dir. & Prat. Lav. n. 37/08, pag. 2153). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili - Deroghe alle procedure per i licenziamenti collettivi - Art. 24 legge n. 223 del 1991 - Applicabilità - Esaurimento di una fase dei lavori - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.**

L'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dall'art. 24, comma quarto, della legge 23 luglio 1991 n. 223, fra l'altro, per la fine lavoro nelle costruzioni edili, motivata dall'impossibilità assoluta di un'ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente; non opera, invece, quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso



Sindacale

di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si rende necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da adibire all'ultimazione dei lavori, scelta che deve seguire le regole di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 223/1991. (Nel caso di specie la Sc nel rigettare il ricorso del datore di lavoro avverso la decisione della corte d'appello, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, ha ritenuto che effettivamente non potesse dirsi esaurita alcuna fase dei lavori, posto che all'epoca dei licenziamenti era stato realizzato mediamente poco più del sessanta per cento delle strutture in cemento armato, mentre la forza lavoro era stata ridotta del quaranta per cento, il che evidenziava essere stata operata una scelta, fra i carpentieri addetti al cemento armato, ai fini del licenziamento di alcuni di essi). (Rigetta. App. Roma, 30 settembre 2005).

## Licenziamento e risarcibilità

► CASSAZIONE Sez. lav. 5 marzo 2008, n. 5927 (da Dir. & Prat. Lav. n. 40/08, pag. 2314). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno - Licenziamento illegittimo - Danno**

# L'Informatore

aprile 2009

## Giurisprudenza

**all'integrità psico-fisica del lavoratore - In conseguenza della mancanza del lavoro e della retribuzione - Risarcibilità - Esclusione - Fondamento - Licenziamento ingiurioso o persecutorio o vessatorio - Comportamento intrinsecamente illegittimo del datore di lavoro - Risarcibilità - Onere della prova - Contenuto.**

Il danno costituito dalla lesione all'integrità psico-fisica del lavoratore causato esclusivamente dall'illegittimità del licenziamento - evento che, in quanto tale, rientra nella dialettica delle relazioni che si svolgono nell'impresa - va identificato in quello conseguente alla mancanza del lavoro e della relativa retribuzione, per cui, costituendo conseguenza solo mediatica ed indiretta (e, quindi, non fisiologica e non prevedibile) del licenziamento, non è risarcibile. Solo in caso di licenziamento ingiurioso (o persecutorio o vessatorio), detto danno è risarcibile, trovando la sua causa, immediata e diretta, non nella perdita del posto di lavoro ma nel comportamento intrinsecamente illegittimo del datore di lavoro, occorrendo, peraltro, la dimostrazione da parte del lavoratore - sul quale incombe il relativo onere probatorio non solo dell'illegittimità del licenziamento, ma anche del carattere ingiurioso (o persecutore o vessatorio) del licenziamento stesso, nonché dell'avvenuta lesione dell'integrità psicofisica. (Rigetta, App. Milano, 22 aprile 2004).



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1471,29+250,76*	540,37	25,46
I	1325,34	537,52	24,84
II	1146,41	532,54	22,83
III	979,87	527,90	21,95
IV	847,46	524,22	20,66
V	765,64	521,94	20,30
VI	687,39	519,76	19,73
VII	588,50+5,16	517,51	19,47

\* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

#### APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

#### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# 'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>4.349,43</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	73,93

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>4.233,43</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	190,13

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>4.130,14</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	24,86

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>3.923,56</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	21,44

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00	
<b>Totale</b>		<b>3.655,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	45,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	55,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro	30,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000	
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*	
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008			
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00	• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00	• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00	

#### Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	799,97	530,04	15,49
II	670,01	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.342,51	542,70	1.890,39	5,18
Q.B	1.207,74	537,59	1.750,51	5,18
I	1.089,44	536,71	1.630,33	4,18
II	954,67	531,59	1.493,69	7,43
III	873,47	528,26	1.405,09	3,36
IV	797,75	524,94	1.326,41	3,72
V	718,08	522,37	1.244,08	3,63 *
VI S	672,11	520,64	1.198,72	5,97
VI	655,34	520,51	1.181,82	5,97
VII	583,42	518,45	1.108,74	6,87

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.336,83	542,19	1.844,20	5,18
Q.B	1.202,58	537,12	1.744,88	5,18
I	1.084,28	536,24	1.624,70	4,18
II	950,28	531,20	1.488,91	7,43
III	869,60	527,91	1.400,87	3,36
IV	794,39	524,64	1.322,75	3,72
V	714,98	522,09	1.240,70	3,63 *
VI S	669,27	520,38	1.195,62	5,97
VI	652,50	520,25	1.178,72	5,97
VII	580,84	518,22	1.105,93	6,87

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2009 a € 42.069,00 annuali; € 3.506,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUA, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2009)		Inail (1/1/2009)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari	Impiegati / operai € 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari
Dirigenti	€ 120,31 giorn. € 3128,06 mensili	€ 18,05 orari	Dirigenti (1) € 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Retribuzione convenzionale pari al massimo di rendita per il periodo 1.7.2007 - 30.6.2008

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2009)	Limite massimo (1/1/2009)	Riduzione contributiva
Fino a € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 886,31 mensili	5,84%
Oltre € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1065,26 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.776,18 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.  
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - Codice IBAN IT43W083270339900000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B0569603202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: [www.fondorest.it](http://www.fondorest.it) - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo <sup>1</sup>			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro <sup>3</sup>	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale <sup>4</sup>
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% <sup>5</sup>	0,55%	1,55%	

- (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
- (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
- (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
- (4) Istruzioni al sito [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)
- (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008
<b>Quadri</b>	3,02	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,79	2	2,26
2	2,52	3	2,06
3	2,26	4	1,93
4	2,06	5	1,81
5	1,93	6	1,81
6	1,81	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,67	1a categoria	2,00
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,79
2	2,06		
3	1,93		
4	1,81		
5	1,67		
6	1,67		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE IRPEF REGIONE LOMBARDIA (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 15.493,71	0,9
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,3
Oltre euro 30.987,41	1,4

(1) Legge regionale 28.12.2007, n. 35

### Detrazioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, le detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr.  Rec. A.N.F.	35 L 036  F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92  Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. cong. art. 80 L. 388/2000  Cong. straord.  Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C  B e C	Retrib. dicembre  Retrib. dicembre	A 000  D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.506,00 mensili e € 42.069,00 annuali per il 2009). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo.
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PI00 - SI00 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1843,90. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1843,90 per l'anno 2008. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1843,90. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1843,90.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

# L'Informatore

aprile 2009

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Dicembre	131,8	2,648	3,485
<b>ANNO 2008</b>	Dicembre	134,5	2,048	3,036
<b>ANNO 2009</b>	Gennaio	134,2	—	0,125

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tatei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

# L'Informatore

aprile 2009

## Orientamenti e giurisprudenza

### Indice

#### ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Programmazione dell'attività di vigilanza 2009. . . . . **Pag. 27**
- ▶ Colf - Semplificazione delle comunicazioni obbligatorie. Contributi Inps - Inail 2009. . . . . **Pag. 28**
- ▶ La vigilanza sul rispetto della contrattazione collettiva. . . . . **Pag. 29**
- ▶ Modelli unificati per i verbali delle ispezioni. . . . . **Pag. 31**

#### PREVIDENZA

- ▶ Minimali e massimali di retribuzione 2009. . . . . **Pag. 31**
- ▶ Determinazione per l'anno 2009 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Circolare Inps n.14 del 2 febbraio 2009. . . . . **Pag. 33**
- ▶ Coefficienti di rivalutazione per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nel 2009. . . . . **Pag. 34**
- ▶ Fondo di Tesoreria. Misure compensative: la percentuale per l'anno 2009. . . . . **Pag. 34**
- ▶ Estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria. . . . . **Pag. 35**

#### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ La destinazione dei flussi contributivi futuri a un altro fondo pensione. . . . . **Pag. 36**
- ▶ La previdenza complementare e la crisi finanziaria. Proposte e interventi di vigilanza della Covip. Andamento dei rendimenti dei fondi pensione. . . . . **Pag. 36**

#### ASSISTENZA

- ▶ Gli importi delle prestazioni di sostegno al reddito per l'anno 2009. . . . . **Pag. 37**
- ▶ Disposizioni in favore di soggetti inabili. . . . . **Pag. 38**
- ▶ Rateazione ex articolo 59, comma 19 della legge 449/97 modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge 144/99. Autoliquidazione 2008/2009 **Pag. 40**

### In PRIMO PIANO

#### Programmazione dell'attività di vigilanza 2009

La Commissione centrale che coordina l'attività di vigilanza del ministero del Lavoro degli enti previdenziali, dell'Agenzia delle Entrate e delle forze dell'ordine ha, recentemente, varato il documento di programmazione per l'anno in corso. La principale novità, rispetto al recente passato, consiste nel cambio di prospettiva che si intende introdurre nell'attività di vigilanza sulla base della considerazione che una maggiore conoscenza delle realtà locali possa consentire una più efficace individuazione dei comportamenti che alterano le dinamiche del mercato del lavoro a livello territoriale. ▼

#### La nuova prospettiva

La programmazione dell'attività di vigilanza per il 2009, prende le mosse non più da indicazioni centralistiche, ma tiene conto delle segnalazioni giunte dagli uffici regionali. Sulla scorta di tali elementi ed in considerazione del rallentamento dell'attività produttiva connessa con la crisi economica che investe il nostro Paese, è stata programmata un'azione di vigilanza che, rispetto al passato, appare maggiormente connotata dalla selettività e dalla qualità delle ispezioni.

La consapevolezza del momento di "sofferenza" dell'apparato produttivo ha, inoltre, indotto ad abbandonare qualunque impostazione di carattere formale, per concentrare maggiormente l'attenzione su quei fenomeni che, sul piano sostanziale, costituiscono una effettiva lesione dei livelli di tutela dei lavoratori.

Conseguentemente, anche la valutazione dei risultati raggiunti dagli uffici sotto il profilo della qualità dell'azione ispettiva, prenderà esclusivamente in considerazione le violazioni della normativa sostanziale, trascurando le mere inadempienze formali, secondo quanto previsto da uno specifico "progetto qualità".

Per effetto di questa nuova impostazione, la vigilanza, anche se destinata a realizzare un minor numero di interventi rispetto al 2008, sarà indirizzata, nell'ambito dei fenomeni segnalati dagli uffici regionali, esclusivamente su specifici obiettivi di rilevante impatto economico-sociale. In particolare, l'azione ispettiva sarà diretta a contrastare il lavoro sommerso, rispetto al quale verranno programmati accessi ispettivi "brevi", finalizzati, cioè, a rendere percepibile sul territorio la presenza degli organi di vigilanza.

WELFARE



Welfare

### Linee di intervento

Nel corso del 2009, in base ai programmi messi a punto delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, verranno sottoposte a verifica circa di 138.000 aziende. Evidenziamo di seguito, le principali linee di intervento sulle quali si concentrerà l'attività ispettiva:

- Appalti, somministrazione e distacchi

Verifica delle modalità attuative dei contratti di esternalizzazione dei processi produttivi, al fine di individuare fenomeni di somministrazione irregolare, abusiva o fraudolenta.

- Collaborazioni anche a progetto, associazioni in partecipazione e rapporti di lavoro flessibile

Accertamenti concentrati su contratti non oggetto di certificazione

- Lavoratori extra-comunitari

Contrasto di tutte le forme di impiego irregolare di tale manodopera.

- Lavoro minorile

Attività ispettiva in collaborazione con i servizi sociali, gli istituti scolastici e le forze di polizia

- Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Particolare attenzione verrà riservata al settore dell'edilizia.

### Sostegno ai soggetti deboli

L'attività di vigilanza sarà anche volta a garantire la corretta utilizzazione delle risorse pubbliche in favore dei soggetti deboli e delle categorie di lavoratori esclusi dal mercato del lavoro in particolare di quelli che fruiscono degli ammortizzatori sociali.

Sotto questo profilo verrà verificata la copertura dell'aliquota obbligatoria dei soggetti disabili, nonché l'esistenza di eventuali fenomeni discriminatori fondati sul sesso, l'effettività della tutela delle lavoratrici madri.

### Gli istituti conciliativi

La nuova linea ministeriale è diretta a potenziare gli istituti della conciliazione monocratica e della diffida accertativa per crediti patrimoniali, favorendo la definizione delle situazioni conflittuali mediante gli strumenti conciliativi rispetto al procedimento ispettivo.

### Coordinamento enti previdenziali

L'efficacia dell'azione di contrasto del lavoro sommerso e irregolare passa anche attraverso il consolidamento tra i diversi soggetti impegnati nell'attività ispettiva (enti previdenziali).

In tal senso verranno valorizzati anche gli organismi di coordinamento regionali e provinciali, all'interno dei quali sono presenti anche le parti sociali (commissioni regionali di coordinamento, comitati per il lavoro e l'emersione).

### Progetto uniformità e trasparenza

La nuova programmazione sembra prendere seriamente in considerazione anche il corretto e trasparente svolgimento dell'attività ispettiva.

A tal fine viene attivato uno specifico progetto uniformità e trasparenza mediante il quale verificare, anche attraverso la segnalazione delle organizzazioni datoriali, l'osservanza, da parte del personale ispettivo, delle indicazioni amministrative di carattere interpretativo e deontologico che presiedono allo svolgimento dell'attività ispettiva.

### Attività di prevenzione e promozione

# L'Informatore

aprile 2009

## Orientamenti e giurisprudenza

Per valorizzare il ruolo della vigilanza, verranno realizzate azioni di prevenzione e promozione con carattere informativo sulle principali novità in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

In tal senso, verranno prese in considerazione anche le segnalazioni provenienti dalle organizzazioni datoriali in merito alle problematiche di carattere generale legate all'applicazione della legislazione sociale.

## Colf - Semplificazione delle comunicazioni obbligatorie Contributi Inps - Inail 2009

Dal 29 gennaio 2009 gli obblighi delle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro domestico si intendono assolti con la semplice comunicazione all'Inps.

L'invio non per via telematica, da parte dei datori di lavoro domestico, dovrà essere effettuato utilizzando un facsimile cartaceo del modello "Unificato Lav". La legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 185/2008, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", al comma 1 dell'art. 16-bis, in un'ottica di semplificazione per i datori di lavoro domestici ha stabilito che, dal 29 gennaio 2009, in deroga alla normativa vigente, gli obblighi di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 9-bis della L. 608/96, si intendono assolti con la semplice presentazione all'Inps, attraverso modalità semplificate, delle comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. Spetterà all'Istituto trasmettere, in via informatica, le comunicazioni semplificate ai servizi competenti, al ministero del Lavoro, all'Inail, e alle Prefetture - Ufficio territoriale del Governo. Nelle more del rilascio con specifica circolare di una modulistica di riferimento, l'Inps, con messaggio n. 2230 del 30 gennaio 2009, ha autorizzato le proprie sedi territoriali ad accettare le comunicazioni presentate anche con moduli diversi, prevedendo però che le informazioni così fornite siano successivamente integrate con quelle richieste nella nuova modulistica.

Ai sensi delle norme vigenti, le comunicazioni debbono essere presentate o inviate:

- per l'assunzione, entro le ore 24 del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro;

- per la trasformazione, la proroga e la cessazione, entro cinque giorni dall'evento.

A tal fine dovranno essere utilizzati i nuovi moduli allegati alla circolare Inps n. 20 del 16 febbraio 2009 (in [www.inps.it](http://www.inps.it)).

Per l'iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico potrà, in modo semplificato:

- avvalersi del Constat Center, al numero 803. 164, fornendo telefonicamente i dati necessari;



## Welfare

- utilizzare l'apposita procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it);
- utilizzare il modulo cartaceo per la presentazione o l'invio alle sedi.

Quale data certa di comunicazione l'Inps assumerà quella risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il luogo e l'ora in cui la comunicazione è stata ricevuta (art 1, comma 1, lettera K, decreto interministeriale 30.10.2007). In caso di invio della comunicazione di assunzione a mezzo del servizio postale farà fede la data di spedizione della raccomandata.

Nel caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio - tipologia contrattuale introdotta dalla legge n. 30/2002, riformata dal decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, utilizzabile anche per il lavoro domestico - la prestazione sarà disciplinata attraverso la consegna dei cd. voucher che contengono il valore retributivo e contributivo verso Inps e Inail. In questi casi non sarà quindi necessario procedere alla denuncia di assunzione secondo le modalità fin qui indicate.

### Importo dei contributi dovuti per lavoro domestico dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009

L'Istat ha comunicato che la variazione percentuale verificata nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2007 - dicembre 2007 e il periodo gennaio 2008 - dicembre 2008 è risultata del 3,2%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2009 per i lavoratori domestici.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo Cuaf, è aumentata di 0,50 punti percentuali come previsto dall'art.

# L'Informatore

aprile 2009

## Orientamenti e giurisprudenza

27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30. Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/2/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Nella tabella in basso sono indicate le fasce di retribuzione aggiornate ed il relativo importo contributivo per l'anno 2009.

WELFARE

### La vigilanza sul rispetto della contrattazione collettiva

L'emanazione della circolare n. 34 del 15 dicembre 2008 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, relativa ad alcuni chiarimenti concernenti la concessione dei benefici contributivi nell'ambito della procedura relativa al documento unico di regolarità contributiva (Durc), offre lo spunto per una riflessione sulle politiche di contrasto al lavoro nero ed irregolare.

La lotta ai comportamenti elusivi delle disposizioni legislative, finalizzati a creare "distorsioni" sul mercato del lavoro. È costantemente, richiamata nei provvedimenti e nelle direttive del 2008, in particolare l'art. 7 della legge n. 31/2008 stabilisce che le società cooperative sono tenute ad applicare, non solo ai dipendenti ma anche ai soci lavoratori, trattamenti economici non inferiori a quelli previsti nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con le associazioni del mondo cooperativo. Così la direttiva del ministro Sacconi del 18 settembre 2008, pone l'accento sia sulla necessità di "scovare" quelle situazioni di "nero" ove i lavoratori usufruiscono di provvidenze e trattamenti integrativi pubblici, anche attra-

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI				All.
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO		
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf (1)	
Fino a € 7,17	€ 6,36	€ 1,33 (0,32) (2)	€ 1,33 (0,32) (2)	
Oltre € 7,17 Fino a € 8,75	€ 7,17	€ 1,50 (0,36) (2)	€ 1,50 (0,36) (2)	
Oltre € 8,75	€ 8,75	€ 1,83 (0,44) (2)	€ 1,83 (0,44) (2)	
Orario di lavoro Superiore a 24 ore settimanali	€ 4,62	€ 0,97 (0,23) (2)	€ 0,96 (0,23) (2)	
(1) Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.				



**Welfare**

verso l'istituto della diffida accertativi per crediti patrimoniali, prevista dal Dlgs n. 124/2004.

Il godimento dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" è subordinato, oltre che al possesso del Durc anche al "rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" (art. 1 comma 1175, della legge 296/2006).

Alcuni benefici di natura contributiva, seppur "derogati" rispetto al regime ordinario, non possono, ma vanno considerati "propri" in alcuni settori o per qualche specifica tipologia contrattuale: tra questi rientra l'apprendistato, per il quale il regime contributivo speciale è stato rivisto dal comma 773 dello stesso articolo 1, della legge n. 296/2006 e fissato al 10%, con una riduzione all'1,5% il primo anno ed al 3% il secondo anno, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti non superiore a nove.

La circ. min. n. 5/2008 in una tabella allegata, riporta una serie di "contribuzioni agevolate" (l'elencazione è esplicativa, come affermato dal ministero, e non esaustiva) le voci richiamate spiccano, ad esempio, le agevolazioni per le assunzioni dei disoccupati di lungo periodo, le assunzioni dei lavoratori (anche soci lavoratori) in mobilità, quelle con contratto di inserimento o reinserimento (art. 20 della legge n. 223/1991) e le assunzioni dei lavoratori in cassa integrazione.

Per i "benefici normativi", il dicastero del Lavoro ha inteso tutti quelli che, pur operando su un piano diverso rispetto alla contribuzione, sono sempre di natura patrimoniale ed afferiscono alla materia del lavoro e della legislazione sociale: in tale ottica rientrano le agevolazioni di natura fiscale e le sovvenzioni connesse alla gestione di rapporti di lavoro come, ad esempio, il concesso fiscale o il credito d'imposta legato alle assunzioni effettuate ad incremento della base occupazionale in determinate Regioni.

La circolare n. 34/2008, ribadendo che la previsione normativa si intende rispettata con la sola applicazione della parte economica e normativa, sostiene che il rispetto non possa essere oggetto di autocertificazione, atteso che lo stesso implica valutazioni d'ordine tecnico - giuridico complesse che possono essere valutate dagli organi di vigilanza all'atto dell'accesso ispettivo (si pensi ad una pluralità di contratti nel settore, di organizzazioni "più o meno" comparativamente rappresentative, di accordi di secondo livello previsti da alcuni contratti e non da altri, ecc.) con la conseguenza che la non applicazione del dettato legislativo consiste nel recupero da parte degli Istituti previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite.

Il citato comma 1175 pone, come condizione obbligatoria, per il godimento dei benefici il possesso del Durc; che comporta la semplice verifica da parte degli Istituti circa la sussistenza dei requisiti. Da tale assunto discende, in considerazione che l'emissione del documento non sia possibile, per periodi diversi tra loro in relazione alle fattispecie definitivamente san-

# L'Informatore

aprile 2009

## Orientamenti e giurisprudenza

zionate, in tutte quelle ipotesi nelle quali il datore di lavoro sia incorso in violazioni di natura amministrativa o penale, comprese nella tabella A, allegato al Dm 24 ottobre 2007, da cui necessità che l'interessato autocertifichi l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riferiti alle sanzioni anzidette o che sia passato il tempo indicato accanto a ciascun illecito, trascorso il quale non se ne tiene più conto. La dichiarazione dovrà essere inviata, dai datori di lavoro che già godono del beneficio, entro il prossimo 30 aprile 2009, alla Direzione provinciale del lavoro, individuata sulla base della sede legale dell'impresa interessata. Il modello è soltanto quello individuato nella circolare n. 34 e può essere inviato attraverso le forme usuali (a mano, lettera ar, fax), purché sottoscritta dal legale rappresentante. L'obbligo riguarda anche chi aveva già effettuato le dichiarazioni all'Inps ed all'Inail e chi non ha ancora usufruito dei benefici.

La Direzione generale per l'attività ispettiva preconizza per un prossimo futuro, verosimilmente breve, la possibilità di una trasmissione informatica dell'autocertificazione.

Una particolare attenzione viene riservata dagli organi di vigilanza nella verifica di quanto auto certificato, mirando alla verifica dell'insussistenza degli illeciti penali ed amministrativi richiamati nella tabella A. in caso di recupero contributivo di conseguenza di dichiarazioni non veritiere, la nota ministeriale afferma che le somme da recuperare sono individuare nelle agevolazioni già indicate nella circolare n. 5/2008 e il "quantum" è costituito da tutte le somme fruite a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per gli illeciti di natura penale, o dal pagamento dell'ordinanza ingiunzione o del decorso del tempo utile per l'impugnazione della stessa.

L'accertamento dell'ispettore non si limita alla verifica della carenza degli illeciti indicati nella tabella A, ma si estende al rispetto della parte economica e normativa del contratto collettivo nazionale applicato accertando se lo stesso ne prevede uno ulteriore territoriale o aziendale da rispettare e eventualmente, se sono in corso rivendicazioni di natura economica (correlate, ovviamente, a rispetto dell'accordo collettivo) da parte di uno o più lavoratori.

In questo quadro, ricorrendone le condizioni, in presenza di crediti patrimoniali certi (es. differenze retributive), il personale di vigilanza è tenuto ad attivare la procedura per la diffida accertativi per crediti patrimoniali la quale, a determinate condizioni, può portare all'emissione di un decreto direttoriale esecutivo.

Circa, infine, l'invito a regolarizzazione la posizione contributiva, in assenza dei requisiti per il rilascio del Durc, previsto, a carico degli Istituti previdenziali, delle casse edili e degli enti bilaterali, dall'art. 7, comma 3, del Dm 24 ottobre 2007, il ministero chiarisce che il termine di 15 giorni per la regolarizzazione contributiva decorre dalla "notifica" della inadempienza contributiva che, per l'Inps, risulta essere la comunicazione della nota di addebito delle agevolazioni fruite indebitamente.



Welfare

## Modelli unificati per i verbali delle ispezioni

Con la nota che segue, il ministero del Lavoro ha diffuso la nuova modulistica, unica e semplificata, per tutto il personale ispettivo, anche di Inps e Inail. Si tratta di quattro modelli:

- il verbale "di primo accesso", compilato durante la prima giornata di ispezione, nel quale sono individuati il soggetto ispezionato e chi ne cura la gestione del personale, nonché tutti coloro che sono trovati sul luogo di lavoro;
- il verbale "interlocutorio" redatto quando l'ispezione è complessa ed il datore di lavoro viene informato che sono necessarie ulteriori verifiche;
- il verbale di "sospensione dell'attività d'impresa", con il quale l'interessato è avvertito che il provvedimento sarà efficace, di norma, dalle ore 12 del giorno successivo all'accertamento, salvo tempestiva regolarizzazione e pagamento della sanzione.

Il verbale di "contestazione finale", oltre a definire quanto emerso dall'ispezione, contiene i seguenti allegati: gli allegati A) e B) sono riservati alla diffida ad adempiere; l'allegato C) si riferisce alle violazioni non sanabili ed alle relative sanzioni; il D) contiene le disposizioni non codificate che l'ispettore a ritenuto di impartire; con gli allegati E) ed F) si impartiscono le prescrizioni relative alle violazioni di natura penale; l'allegato G) elenca i contributi ed i premi dovuti ed, infine, l'allegato H) contiene le violazioni penali in materia previdenziale ed assistenziale.

► NOTA ministero del Lavoro n. 25/195 del 9 gennaio 2009. **Modulistica ispettiva**

## Minimali e massimali di retribuzione 2009

Sono stati resi noti i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

I nuovi parametri sono stati aggiornati sulla base della variazione del costo della vita, accertata dall'Istat nella misura del 3,2%.

Evidenziamo, di seguito, gli aspetti più rilevanti delle istruzioni operative emanate dall'Inps.

### Minimali di retribuzione giornaliera

Come si ricorderà, in base all'art. 1, comma 1, della legge n.389/89 la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza non può risultare inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,

# L'Informatore

aprile 2009

## Orientamenti e giurisprudenza

Le recenti modifiche normative che hanno previsto l'eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e la loro sostituzione con il libro unico del lavoro, nonché la direttiva del ministro su "Servizi ispettivi e attività di vigilanza" hanno innovato radicalmente l'attività ispettiva e le modalità di effettuazione degli accertamenti.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno elaborare, alla luce delle indicazioni fornite dall'On.le ministro nella citata direttiva, una specifica modulistica semplificata, unica ed unitaria, che garantisca l'uniformità sia nei contenuti sia nella veste grafica dei verbali che i funzionari ispettivi hanno l'obbligo di redigere nel corso dell'attività di vigilanza.

Al riguardo, si precisa che un ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dall'utilizzazione della stessa modulistica da parte del personale ispettivo del ministero, dall'Inps e dall'Inail, elemento che si inserisce tra le iniziative volte a rafforzare l'omogeneità dei comportamenti, anche sotto il profilo operativo, dello stesso personale.

In virtù di tali considerazioni, pertanto, il personale di vigilanza sarà tenuto ad utilizzare esclusivamente la modulistica allegata (Verbale di primo accesso, verbale interlocutorio, verbale di contestazione finale degli illeciti, verbale di sospensione dell'attività imprenditoriale), senza apporre alcuna personalizzazione o modificazione del contenuto e della veste grafica.

Prima della definitiva adozione della modulistica in esame, si ritiene però opportuno dare avvio ad una necessaria fase di sperimentazione durante la quale le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno a formulare proposte per eventuali correzioni, implementazioni e miglioramenti della modulistica stessa che le Direzioni regionali del lavoro provvederanno a raccogliere e sintetizzare per trasmetterle entro il 31 marzo 2009 a questa Direzione generale all'indirizzo e-mail [acetrangolo@lavoro.gov.it](mailto:acetrangolo@lavoro.gov.it).

## Previdenza

regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

L'Inps ribadisce che tale l'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla loro adesione alla disciplina della contrattazione collettiva e che, in caso di pluralità di contratti collettivi, gli importi da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi sono quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

In ogni caso, la retribuzione minima da assoggettare a contribuzione nel 2008 non potrà essere inferiore al minimale giornaliero di 43,49 euro.

Per quanto concerne i lavoratori con qualifica di dirigente il minimale giornaliero è pari a 120,31 euro.

### Lavoratori a tempo parziale

L'art. 1, 4° comma, della legge 389/1989, confermato dall'art.9 del decreto legislativo 61/2000, prevede un particolare sistema di calcolo del minimale orario per i lavoratori con

WELFARE



## Welfare

contratto a tempo parziale. In base a tale norma, infatti, i contributi relativi ai predetti lavoratori devono essere calcolati su una retribuzione oraria non inferiore all'importo che si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero di 43,49 euro per le giornate lavorative settimanali ad orario normale (sei) e dividendo il risultato ottenuto per le ore settimanali previste dai contratti nazionali di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

### Aliquota aggiuntiva

L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per l'anno 2009, è pari a 42.069 euro. Il predetto importo, rapportato a mese, è pari a 3.506,00 euro.

Ai fini del versamento del predetto contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

### Massimale annuo contributivo/pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile da applicare ai nuovi iscritti, successivamente al 1.1.96, a forme pensionistiche obbligatorie ed a coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2009, a 91.507 euro.

### Importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente

Anche per l'anno 2009 le voci retributive escluse dall'imponibile previdenziale restano quelle fissate dal Dlgs 314/97. Ricordiamo, comunque, che per l'anno 2009 le erogazioni liberali, anche di importo inferiore a 258,23 euro, non sono più escluse dall'imponibile previdenziale (vedi in proposito com. n. 10 del 20.1.2009).

Al riguardo, precisiamo che continuano ad essere escluse dalla retribuzione imponibile le erogazioni liberali in natura di importo non superiore a 258,23 euro annui.

Per il particolare regime relativo all'azionariato dei dipendenti, si fa rinvio alla com. n. 10 del 9.2.2004.

# L'Informatore

aprile 2009

## Previdenza

### Limite retributivo per copertura assicurativa

Il limite minimo di retribuzione per l'accreditamento della contribuzione obbligatoria e figurativa è pari, per l'anno 2009, a 183,10 euro settimanali (40% dell'importo del trattamento minimo pensionistico pari nel 2009 a 457,76 euro mensili). Qualora la retribuzione settimanale risulti inferiore al predetto importo, ne deriverà una proporzionale contrazione del periodo utile ai fini pensionistici.

### Regolarizzazioni per il mese di gennaio 2009

Eventuali differenze contributive relative al mese di gennaio 2009 potranno essere regolarizzate entro il 16 maggio 2009.

### Importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (anno 2009)

TIPOLOGIA EMOLUMENTO	Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto annuale)	1549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto annuale)	4648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto annuale)	2065,83

### Regolarizzazione gennaio 2009 (Stralcio istruzioni Inps)

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

### Minimali anno 2009 (valori espressi in euro)

Settore	Qualifiche		
Industria	Dirigente 120,31	Impiegato 36,35 (1)	Operaio 33,93 (1)
Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni	91,47	43,55	38,72 (1)
Artigianato		38,72 (1)	33,93 (1)
Agricoltura	96,26	50,76	38,69 (2)
Credito assicurazioni e servizi	120,31	41,15 (1)	38,72 (1)
Commercio	120,31	33,93 (1)	33,93 (1)

(1) Da adeguare a euro 43,49 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.



Welfare

# L'Informatore

aprile 2009

Previdenza

WELFARE

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all' 1.1.2009 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

### Regolarizzazione aliquota aggiuntiva 1%

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

## Determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute per previdenza e assistenza sociale Circolare Inps n.14 del 2.2.2009

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

### Retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale)

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione. Inoltre, con norma interpretativa è stato disposto che: "l'art. 1 del Dl 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria."

### Minimali di retribuzione giornaliera

Come noto, il legislatore ha previsto che, per diversi settori, i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita.

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2009, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 3,2% si riportano nell'allegato 1 i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, da valere dal periodo di paga in corso all' 1.1.2009.

Si ricorda che tali limiti devono essere raggugliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 43,49 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2009, pari a € 457,76 mensili).

### Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche

Si rammenta che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo.

### Retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1 del Dl n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 è pari, per l'anno 2009, a € 24,16 (24,16 x 25gg).

In particolare, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975.

Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l'anno 2009 al 3,2%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto, già fissato in € 20,72, è pari, per il 2009, a € 24,16. Detto limite deve essere comunque raggugliato a € 43,49. Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale legge n. 381/91.

### Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del Dlgs n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere raggugliata, se inferiore, a quella individuata dall'art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del Dlgs n. 61 del 2000.

Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'1.1.1989. In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:  $(€ 43,49) \times (6) / (40) = € 6,52$ .



Welfare

### **Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2008 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale**

A decorrere dall'1.1.1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2009 in € 42.069,00.

Pertanto, a decorrere dall'1.1.2009 l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 42.069,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3506,00.

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

### **Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile**

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18 della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo rivalutata in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 3,2%, è pari, per l'anno 2009, a € 91.506,73 che arrotondato all'unità di euro è pari a € 91.507,00.

### **Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi**

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 457,76 per l'anno 2009 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 183,10.

Il limite annuale per l'accredito dei contributi è pari ad € 9521,20.

### **Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2009**

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2009 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare (16 maggio 2009).

Ai fini della compilazione del modello DM10 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1.1.2009 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10, utilizzando uno dei codici previsti al punto 3 della circolare n. 4 del 14.1.2009, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

## **Coefficienti di rivalutazione per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nel 2009**

Si trasmettono, in allegato, i coefficienti di rivalutazione (messaggio Inps n. 2880 del 4 febbraio 2009) delle retribuzioni dei redditi da prendere a riferimento per la liquidazione, con il sistema retributivo, delle pensioni a favore di lavoratori dipendenti ed autonomi, aventi decorrenza nell'anno 2009.

Tali coefficienti verranno utilizzati dall'Inps per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite, rispettivamente, prima e dopo il 31 dicembre 1992.

## **Fondo di Tesoreria Misure compensative La percentuale per il 2009**

### **Requisito occupazionale e obbligo del versamento.**

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 (il Fondo di Tesoreria) assume rilievo il requisito dimensionale dell'azienda (almeno 50 addetti). Al riguardo, l'Inps (messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009) precisa che detto limite si determina prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza:

- nell'anno 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006;

- nell'anno solare di inizio attività, per quelle costituite dal 1 gennaio 2007 in poi.

Conseguentemente, le aziende sorte nel 2007 hanno già determinato la loro media al 31-12-2007; quelle costituite nel corso del 2008, al 31-12-2008, e così via. Al fine di individuare la sussistenza dell'obbligo al versamento, si ribadisce che la media determinatasi rimane cristallizzata, a nulla rilevando le oscillazioni che successivamente possono intervenire, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento di un numero di addetti pari o superiore a 50.

### **Maggiorazione sugli importi riferiti ai periodi pregressi.**

Ai fini del versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria, è previsto che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del Tfr applicato al 31 dicem-



bre dell'anno precedente.

Al riguardo si fa presente che, al mese di dicembre 2008, il tasso per la rivalutazione del Tfr è stato fissato dall'Istat in misura pari a 3,036419%.

Si ricorda che, per il versamento, lo stesso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3,03%).

#### **Fondo di Tesoreria. Rivalutazione quote annuali di Tfr**

L'articolo 2120 del cc stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto - con esclusione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Il suddetto tasso per la rivalutazione del Tfr costituisce il coefficiente di rivalutazione delle quote di Tfr da porre a carico del Fondo di Tesoreria. Si ribadisce che l'importo relativo alla rivalutazione - che grava sul Fondo di Tesoreria -, deve essere riportato - al lordo dell'imposta sostitutiva - nel flusso E-mens, nell'elemento <Rivalutazione>, presente in <Contribuzione>.

#### **Misure compensative alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del Tfr**

In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del Dl 30 settembre 2005, n. 203, l'Istituto fa presente che, per l'anno 2009, l'esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, è stabilito - per ciascun lavoratore - in misura pari allo 0,21%.

## Estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria

L'art. 20 del decreto-legge n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 40, n. 2 del Rdl n. 1827/35 e modificato l'art. 36 del Dpr n. 818/57 estendendo, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Ds) al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private. Con la circolare n. 18 del 12 febbraio 2009, in [www.inps.it](http://www.inps.it), l'Inps fornisce le prime indicazioni.

#### **Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria**

Per i dipendenti da aziende pubbliche, da quelle esercenti pubblici servizi, nonché dalle aziende private non può più essere escluso l'assoggettamento all'assicurazione contro la Ds, ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d'impiego,

essendo venuta meno la fonte normativa di tale esclusione e, cioè, l'art. 40, n. 2, Rdl n. 1827/35.

Tale abrogazione determina anche, in linea generale, una cessazione automatica di efficacia dei decreti ministeriali di esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, adottati sulla scorta della previgente normativa in favore di aziende pubbliche, aziende esercenti pubblici servizi e aziende private, senza che vi sia necessità di adottare specifici provvedimenti di revoca dei predetti decreti.

Le fattispecie di esclusione dall'assicurazione contro la ds, non disciplinate dall'art. 40, n. 2, del Rdl n. 1827/35, sono da considerarsi tutt'oggi vigenti, in quanto non interessate dalle modifiche introdotte dall'art. 20, comma 4, 5 e 6 della legge n. 133/08. A titolo esemplificativo si rammenta che continuano ad essere esclusi dalla predetta assicurazione i lavoratori retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda (art. 40, n. 7, Rdl n. 1827/35), il personale artistico, teatrale e cinematografico in possesso di preparazione tecnica, culturale o artistica (art. 40 n. 5 del Rdl n. 1827/35), i sacerdoti ed i religiosi (art. 4, Rd n. 2270/24), gli apprendisti (art. 21, legge n. 25/55), i soci di cooperative ex Dpr n. 602/70 (ivi compresi i soci delle compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative ex Dpr n. 602/70), i soci delle cooperative della piccola pesca marittima ex legge n. 250/58, gli armatori e proprietari-armatori imbarcati (art. 12, legge n. 413/84), piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio, allievi dei cantieri-scuola, ecc.

#### **Obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria**

In conseguenza della cessazione del regime di esonero di cui all'art. 40, n. 2, del Rdl n. 1827/35, i datori di lavoro interessati, a far tempo dal 1° gennaio 2009, sono tenuti a versare il contributo per la disoccupazione involontaria (1,61%), da regolarizzare seguendo le emanate istruzioni operative. La regolarizzazione avverrà senza oneri accessori, se effettuata entro i tre mesi successivi all'emanazione della circolare.

#### **Devoluzione della contribuzione (0,30%) ai fondi interprofessionali**

La contribuzione per la disoccupazione involontaria (1,61%), è comprensiva dell'aliquota (0,30%) - prevista dall'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - destinata a finanziare la formazione dei lavoratori, compresa quella a carico del ondi interprofessionali ex art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

I datori di lavoro interessati dalla nuova disciplina in materia di disoccupazione, potranno aderire ai fondi interprofessionali, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare (16/5/2009). In deroga alle disposizioni vigenti secondo le quali gli effetti delle adesioni si realizzano dall'anno successivo a quello di concreta attuazione - le adesioni che dovessero intervenire da parte delle aziende destinatarie della normativa in argomento, produrranno effetti economici e contributivi nei riguardi dei fondi prescelti, già dall'anno 2009.



Welfare

## La destinazione dei flussi contributivi futuri a un altro fondo pensione

L'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n. 252/2005, nel disciplinare la cosiddetta "portabilità", nell'ambito della previdenza complementare si riferisce al trasferimento ad altra forma pensionistica dell'intera posizione maturata, vale a dire dello stock accumulato presso la forma di provenienza e non già i flussi contributivi ancora da conferire. Ciò, evidentemente, anche al fine di limitare il frequente smobilizzo della posizione accantonata, che potrebbe incidere sulla possibilità del fondo di effettuare una gestione delle risorse orientata su un orizzonte pluriennale.

La disposizione, nella parte in cui dispone che "decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica", deve essere, secondo la Covip che in tal senso ha evaso un apposito quesito (in [www.covip.it](http://www.covip.it)), intesa nel senso di limitare, per il periodo indicato, il solo trasferimento dell'intera posizione individuale maturata, vale a dire quanto già accantonato e non anche i flussi contributivi futuri ancora da versare.

I soggetti interessati hanno comunque titolo di destinare la contribuzione futura a un diverso fondo pensione, non assumendo rilievo il periodo di permanenza nel fondo di precedente adesione.

## La previdenza complementare e la crisi finanziaria Proposte e interventi di vigilanza della Covip Andamento dei rendimenti dei fondi pensione

La crisi del sistema finanziario internazionale ha avuto evidenti ripercussioni sui rendimenti dei fondi pensione italiani.

I dati forniti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) riferiti al mese di ottobre 2008, evidenziano che, per la prima volta dalla crisi del 2002, i rendimenti dei fondi sono significativamente inferiori alla rivalutazione del Tfr.

In tale contesto, si ritiene inoltre opportuno dare rinnovata evidenza agli elementi tipici della previdenza complementare per poter fondare una più stabile convinzione circa l'opportunità della scelta di partecipazione indipendentemente dalle fasi alterne dei mercati.

Occorre, innanzitutto, ricordare che l'andamento delle forme pensionistiche complementari, per la loro stessa natura, deve essere osservato in un orizzonte temporale di lungo termine,

# L'Informatore

aprile 2009

## Previdenza complementare

nel quale momenti di turbolenza dei mercati possono considerarsi come inevitabili.

È, pure, necessario mettere in rilievo come il vantaggio derivante dalla partecipazione alla previdenza complementare sia rappresentato per l'aderente da un insieme di fattori, per cui al rendimento conseguito dal fondo pensione occorre sommare il vantaggio fiscale derivante da tale partecipazione e il contributo del datore di lavoro, che, laddove previsto, rappresenta un rilevante incremento del flusso contributivo.

È oltremodo importante sottolineare che la normativa cui sono assoggettati gli investimenti dei fondi pensione, estremamente rigorosa, ha contribuito efficacemente a prevenire le ricadute negative sui portafogli dei fondi pensione che avrebbero potuto essere generate da investimenti in strumenti finanziari alternativi la cui gestione del rischio è particolarmente complessa. La Covip è ben consapevole delle attese e delle preoccupazioni degli iscritti alle forme di previdenza complementare da essa vigilate ed ha tal fine, sul sito istituzionale, [www.covip.it](http://www.covip.it), pubblica un documento che si propone di informarli delle attività che sta svolgendo in queste settimane a salvaguardia dei loro interessi, fornendo al contempo un'adeguata comunicazione istituzionale all'intera pubblica opinione sull'andamento del sistema.

### 1. Proposte e interventi di vigilanza

In relazione al quadro particolarmente complesso che si è determinato, la Covip ha posto in essere una serie di iniziative volte a fronteggiare gli effetti negativi che l'attuale turbolenza può determinare sulle posizioni previdenziali degli aderenti. All'indomani della notizia del fallimento della banca d'affari "Lehman Brothers" (Lb), la Covip ha condotto una ricognizione dalla quale, così come a suo tempo avvenuto a seguito della rilevazione effettuata sull'eventuale esposizione dei fondi pensione italiani ai titoli legati al mercato dei cosiddetti subprime mortgages, è emersa una scarsa diffusione di tali strumenti nel sistema della previdenza complementare. Il fondo FonTe, consultati i gestori, ha riscontrato di non avere alcun titolo Lb.

Sotto altro aspetto, la Commissione riserva altresì attenzione, alle strategie di comunicazione che gli operatori stanno ponendo in essere in questi mesi nella gestione dei rapporti con gli iscritti e alle eventuali iniziative adottate al fine di accrescere la consapevolezza di questi ultimi sull'impatto della crisi e le contromisure adottate.

È stato ritenuto utile emanare specifici orientamenti interpretativi indirizzati alla situazione di coloro che si trovano oggi nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare.

La Commissione si è fatta promotrice di un'ulteriore iniziativa, avuto riguardo alle proprie competenze istituzionali che contemplano la possibilità di formulare al ministro del Lavoro proposte di modifiche legislative. La proposta, ora al vaglio del ministero del Lavoro, prevede, in un ambito di eccezionalità qual è quello prefigurato dall'attuale situazione, la possibilità di istituire un meccanismo di garanzia, destinato ad operare per un arco di tempo determinato, per la salvaguardia della posizione accumulata da coloro che siano usciti o escano dal sistema per pensionamento o per riscatto per prolungata cessazio-



Welfare

ne dell'attività lavorativa successivamente al 31 agosto 2008.

## 2. Gli effetti della crisi sui rendimenti dei fondi pensione

L'aggiornamento statistico, riferito alla fine di ottobre dell'anno in corso, offre una sintetica illustrazione dei principali aspetti quantitativi relativi alle forme di previdenza complementare, ed evidenzia che i risultati di gestione ottenuti riflettono la gravità della crisi che ha colpito i mercati finanziari: dall'inizio dell'anno il rendimento dei fondi pensione negoziali e aperti è stato pari, nel complesso, a circa il - 8 per cento. L'incidenza di tali andamenti negativi risulta ancora più evidente nei comparti azionari, che hanno fatto registrare cadute di circa il 22 per cento per i fondi pensione negoziali e del 24 per cento per i fondi pensione aperti.

Tuttavia occorre considerare che ai comparti azionari aderivano, alla fine dell'anno passato, poco più dell'uno per cento degli iscritti ai fondi pensione negoziali e il 30 per cento degli iscritti ai fondi pensione aperti.

Meno penalizzate sono state le altre categorie di comparti, anche se soltanto per quelle con profili di investimento particolarmente prudentiali si sono registrati risultati, in aggregato, di segno positivo.

Considerando come orizzonte temporale di riferimento il periodo compreso tra il 2003 e la fine del mese di ottobre 2008, il rendimento medio risulta tuttavia ancora positivo.

Altro discorso per chi non ha scelto di aderire ai fondi negoziali, come FonTe: le gestioni di tipo unit linked dei Pip hanno fatto registrare nei primi 10 mesi dell'anno in corso un rendimento pari a - 21 per cento. L'andamento delle linee azionarie è stato particolarmente negativo, con un risultato pari a -31 per cento.

## 3. Nuova politica di diffusione dei dati e delle notizie sulla previdenza complementare

## Gli importi delle prestazioni di sostegno al reddito per l'anno 2009

L'Inps comunica l'adeguamento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e dell'assegno per gli Lsu relativi al corrente anno.

► CIRCOLARE Inps n. 11/2009. **Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2009.**

L'articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, che gli aumenti di cui all'ultimo periodo

# L'Informatore

aprile 2009

## Previdenza complementare

Con l'avvio della riforma della previdenza complementare, introdotta con il decreto legislativo 252/2005, la Covip ha condotto un monitoraggio costante dell'andamento delle adesioni al quale si è logicamente accompagnata una frequente diffusione delle principali informazioni riferite al sistema.

Tale fase iniziale di implementazione della riforma è da ritenersi conclusa.

L'attuale congiuntura finanziaria ha comprensibilmente generato un'attenzione particolarmente accentuata degli organi di stampa e dell'opinione pubblica sulla redditività delle forme di previdenza complementare.

Porre il "focus" sugli andamenti di breve termine mal si concilia con la menzionata finalità di lungo periodo del risparmio a fini previdenziali. In tale prospettiva, la Commissione reputa opportuno, nel quadro di trasparenza e obiettività che caratterizza la propria strategia di comunicazione dei dati, continuare nella diffusione delle principali informazioni quantitative sul sistema della previdenza complementare seguendo una cadenza di pubblicazione regolare e secondo uno standard predefinito. In tal modo, si intende rispondere alla generale aspettativa di un'informazione adeguata e operare nel solco delle prassi più evolute tra quelle adottate nel contesto internazionale.

Da quest'anno, pertanto, la diffusione dei dati sul sito internet ([www.covip.it](http://www.covip.it)) avrà regolare cadenza trimestrale. A tal fine è in corso la revisione del sito web istituzionale, allo scopo di ampliarne l'ambito informativo e di far sì che esso non sia indirizzato solamente agli addetti ai lavori, ma anche alla vasta platea degli utenti del mercato dei fondi pensione, ivi compresi quelli che per la prima volta si affacciano nel mondo della previdenza complementare.

## Assistenza

del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, (c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione) sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

### I - Trattamenti di integrazione salariale

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall'articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio 2009, nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

WELFARE



## Welfare

Dei importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Ciò premesso, si comunica che - tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l'anno 2008 - gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l'anno 2009, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente, a seguito dell'aumento delle aliquote contributive disposto dall'articolo 1, comma 769 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), è pari al 5,84 per cento:

1) euro 886,31	834,55
2) euro 1.065,26	1003,05

Settore edile

1) euro 1063,57	1001,46
2) euro 1278,31	1203,66

L'importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l'applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in euro 1.917,48.

### II - Indennità di mobilità

Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:

1) euro 886,31	834,55
2) euro 1.065,26	1003,05

Anche per l'indennità di mobilità l'importo della retribuzione mensile per l'applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.917,48.

### III - Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l'anno 2008 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro 545,65.

### IV - Indennità ordinaria di disoccupazione

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 886,31 ed a euro 1.065,26.

Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2007, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 14

# L'Informatore

aprile 2009

## Assistenza

del 1° febbraio 2008 (euro 858,58 ed euro 1.031,93).

### V - Assegno per attività socialmente utili (Asu)

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2009, a euro 529,15. Tale importo deriva dall'applicazione dell'art. 1, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2008, che gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non operano né la rivalutazione in parola né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

## Disposizioni in favore di soggetti inabili

La circolare Inps n. 15 del 6 febbraio 2009 (in [www.inps.it](http://www.inps.it)), ricorda che la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, contiene, tra l'altro, nuove disposizioni in favore di soggetti inabili.

Si tratta, in particolare, dell'articolo 46 che ha introdotto modifiche all'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, attraverso l'aggiunta, dopo il comma 1, dei seguenti commi:

"1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti".

La circolare fornisce i chiarimenti necessari per l'applicazione delle richiamate disposizioni normative.



## Welfare

# L'Informatore

aprile 2009

## Assistenza

WELFARE

### Destinatari

Sono destinatari della disposizione in oggetto gli inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti, i quali svolgono attività lavorativa al compimento del 18° anno di età, ovvero la intraprendono dopo il compimento della maggiore età.

Sulla base della normativa vigente fino al 30 dicembre 2007 lo svolgimento della citata attività lavorativa comportava la perdita del diritto alla pensione ai superstiti.

Oggi gli interessati mantengono il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati i seguenti requisiti (comma 1 bis aggiunto all'articolo 8 della legge n. 222 del 1984):

- l'attività lavorativa abbia finalità terapeutica;
- l'attività lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999;
- i predetti soggetti siano assunti con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68), con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato ovvero con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;
- la durata dell'attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali.

La disposizione in esame ha aggiunto anche un ulteriore comma nel quale si prevede che l'importo del trattamento economico corrisposto ai soggetti in parola non può essere inferiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. La circolare precisa che tale ultima disposizione ha un contenuto prettamente lavoristico, e, pertanto, il verificarsi di questa circostanza non rappresenta una condizione per il conseguimento o la conservazione del diritto alla pensione ai superstiti da parte dell'inabile che sia impegnato o che intraprenda un'attività lavorativa.

### Verifica del requisito del carico

Il 7° comma dell'articolo 22 della citata legge n. 903/1965 dispone che "ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa".

Il termine "sostentamento" implica sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del de cuius.

Ai fini della concessione della pensione ai figli di età superiore ai 18 anni e inabili, è richiesto che, alla data del decesso del dante causa, fossero a suo carico: la condizione del carico deve considerarsi soddisfatta quando in concreto il figlio superstite faccia valere il requisito della non autosufficienza economica e quello del mantenimento abituale da parte del genitore deceduto.

Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, devono ricorrere in concreto due distinte circostanze:

a. uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dell'eventuale concorso al mantenimen-

to da parte di altri familiari;

b. il mantenimento del medesimo da parte del dante causa, quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.

Le predette circostanze possono essere individuate in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore e/o pensionato deceduto e del superstite.

In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:

a. la convivenza, vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa. Nei confronti del figlio convivente può di norma prescindersi dall'accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica.

Per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti, deve essere adottato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutata. Per l'anno 2008 tale limite è pari a € 14.466,57 e cioè ad € 1.205,457 mensili. (circolare n. 198 del 29 novembre 2000).

Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (€ 465,09 mensili per l'anno 2008).

b. la non convivenza. Nei confronti del figlio maggiorenne inabile non convivente deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.

### Redditi da valutare

Alla stregua di quanto previsto ai fini dell'accertamento reddituale nei confronti degli invalidi civili, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all'Irpef, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'Irpef (rendite Inail).

Ai fini della verifica della non autosufficienza economica concorre l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti destinatari della disposizione in esame.

Del pari, qualora il figlio inabile, titolare di pensione di reversibilità a seguito del decesso di uno dei genitori, presenti domanda per analoga prestazione a seguito del decesso del genitore superstite, l'importo della pensione di cui è già titolare deve essere considerato, ai fini di una corretta valutazione del requisito di non autosufficienza economica necessario per conseguire l'eventuale diritto ad altra pensione di reversibilità. Nell'ipotesi di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo è subordinato alla circostanza che il



**Welfare**

figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest'ultimo.

Quindi, in tale ipotesi ai fini della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.

#### **Natura del datore di lavoro e durata del contratto**

Per definire se l'inabile superstite possa conseguire o conservare il diritto alla pensione ai superstiti occorre verificare se il datore di lavoro:

\* rientri nella categoria dei lavoratori protetti o della cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;

\* abbia assunto l'inabile per effetto di una convenzione di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999;

\* abbia assunto l'inabile con contratto di formazione di lavoro, di apprendistato, ovvero con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.

Secondo le indicazioni dell'Inps, la verifica che il datore di lavoro rientri tra le cooperative sociali, ovvero i lavoratori protetti, nonché il tipo di contratto sottoscritto con il lavoratore inabile (contratto di formazione lavoro, contratto di apprendistato), nonché l'ipotesi che l'inabile sia stato assunto con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata dovrà essere effettuata attraverso la consultazione della dichiarazione e-mens riferita al lavoratore.

Nei casi in cui l'inabile sia stato assunto per effetto di una convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999 dovrà essere acquisita copia della citata convenzione.

Dalla stessa denuncia mensile e-mens può altresì essere acquisito il dato in merito all'orario settimanale del lavoratore che come previsto espressamente dalla norma in esame non può eccedere le 25 ore settimanali.

#### **Adempimenti sanitari. Accertamento della natura terapeutica dell'attività lavorativa**

L'attività svolta dal soggetto inabile deve avere una funzione terapeutica e di inclusione sociale. Tali caratteristiche, per espressa previsione normativa, sono accertate dall'Istituto che eroga la prestazione attraverso i suoi centri medico legali.

La finalità terapeutica, da parte dei dirigenti medici dell'Istituto, andrà indagata in tutti i casi in cui il soggetto richiedente risulti collocato sia presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 sia, tramite la L. 68/99, presso datori di lavoro pubblici o privati che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 11 della suddetta legge.

#### **Efficacia delle disposizioni**

Le disposizioni in esame hanno effetto dal 31 dicembre 2007, data di entrata in vigore del DL 248/2007.

# **L'Informatore**

aprile 2009

**Assistenza**

Per i decessi intervenuti prima del 31 dicembre 2007, il diritto alla pensione ai superstiti permane a favore dei figli riconosciuti inabili dall'Istituto che svolgano attività lavorativa presso i laboratori protetti o le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8.11.1991, n. 381, ancorché il rapporto di lavoro abbia durata superiore alle 25 ore settimanali.

## **Rateazione ex articolo 59, comma 19 della legge 449/1997 modificato dall'articolo 55, comma 5, della Legge n. 144/1999 Autoliquidazione 2008/2009**

Il ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha comunicato il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2008/2009, come previsto dall'art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'art. 55, comma 5, della legge n. 144/1999.

La misura di detto tasso di interesse è pari al 4.09%.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2008/2009 in scadenza al 16 febbraio 2009 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

Coefficienti autoliquidazione 2008/2009

Scadenza rate	Coefficienti
16 maggio 2009	0,009972877
16 agosto 2009	0,020281918
16 novembre 2009	0,030590959

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2008 in scadenza al 16 giugno 2009, fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata scadenti il 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

Coefficienti autoliquidazione 2008

Scadenza rate	Coefficienti
16 agosto 2009	0,006835342
16 novembre 2009	0,017144384



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

aprile 2009

## Politiche energetiche

### Indice

#### POLITICHE ENERGETICHE

- ▶ Fonti rinnovabili di energia e Certificati verdi . . . . . **Pag. 41**
- ▶ "Dm Rinnovabili" 18 dicembre 2008 - Incentivi alle fonti rinnovabili di energia **Pag. 42**
- ▶ Titoli di efficienza energetica - Certificati bianchi. . . . . **Pag. 52**

#### SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni a rischio. Indicazioni operative della Regione Lombardia. . . . . **Pag. 53**
- ▶ Decremento degli infortuni in Regione Lombardia nel 2008. **Pag. 54**

dei tempi umana (in particolare l'isotopo <sup>235</sup> dell'uranio, l'elemento attualmente più utilizzato per produrre energia nucleare), sono limitate nel futuro.

Attualmente i combustibili fossili rappresentano il 79% del consumo europeo di energia, il 15% è costituito da energia nucleare e solo il 6% dell'energia europea deriva da fonti rinnovabili. In Europa sta crescendo la richiesta di investimenti in nuove fonti di energia. ▼

#### I Certificati verdi

Per Certificati verdi si intende la certificazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

I certificati verdi sono titoli negoziabili (il cui utilizzo è già diffuso nei Paesi Bassi, in Svezia, in Gran Bretagna, in alcuni stati degli Stati Uniti), attribuiti annualmente al gestore di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, che costituiscono un innovativo sistema di incentivazione della produzione di energia rinnovabile, disposto dal Dlgs 79/1999, cosiddetto decreto Bersani (dal nome dell'allora ministro che lo propose), il decreto che ha introdotto in Italia la liberalizzazione del settore elettrico.

Il decreto Bersani, all'art. 11, in particolare, stabilisce quanto segue:

#### Articolo 11 - "Energia elettrica da fonti rinnovabili"

Comma 1: "Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili (...)"

Comma 2: La quota è inizialmente stabilita nel due per cento dell'energia, prodotta o importata, eccedente i 100 GWh (GigaWatt/ora).

Comma 3: "Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale".

In pratica, i certificati verdi corrispondono a una certa quantità di emissioni di CO<sub>2</sub> (anidride carbonica).

L'impianto che produce energia da fonti rinnovabili emettendo un quantitativo di CO<sub>2</sub> inferiore rispetto alle emissioni di un impianto alimentato con fonti fossili (petrolio, gas naturale, carbone etc.), ha diritto ad ottenere dei certificati verdi che può rivendere (sono appunto titoli negoziabili), a prezzi di mercato, ai gestori di quegli impianti che non sono in grado di pro-

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**

### In PRIMO PIANO

#### Fonti rinnovabili di energia e Certificati verdi

##### Premessa: le fonti rinnovabili di energia

Le fonti rinnovabili di energia sono forme di energia generate da fonti che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono esauribili nella scala dei "tempi umani" e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future.

Sono dunque generalmente considerate "fonti di energia rinnovabile": il sole, il vento, il mare, il calore della Terra, ovvero quelle fonti il cui utilizzo attuale non ne pregiudica la disponibilità nel futuro.

Sono invece "non rinnovabili", le fonti che, sia per avere lunghi periodi di formazione -di molto superiori a quelli di consumo attuale (in particolare fonti fossili quali petrolio, carbone, gas naturale) - sia per essere presenti in riserve non inesauribili sulla scala



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# **L'Informatore**

aprile 2009

## **Politiche energetiche**

durre autonomamente la prevista quota di energia da fonti rinnovabili.

L'impresa produttrice di energia acquista i certificati verdi che le occorrono per raggiungere la soglia del 2% della propria produzione, presso la borsa gestita dal Ge (Gestore servizi elettrici).

La quota del 2% si incrementa ogni anno, dal 2004, di 0,35% punti percentuali.

I certificati verdi possono essere accumulati e venduti successivamente, ad es. quando il valore di mercato sia aumentato a seguito della domanda.

### **L'organismo che emette i Certificati verdi**

I certificati verdi sono emessi dal gestore della rete elettrica nazionale, Gse, a seguito della comunicazione, da parte del produttore di energia da fonte rinnovabile, relativa alla quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'anno precedente o alla quantità attesa di produzione nell'anno in corso o nell'anno successivo.

### **La qualificazione degli impianti**

La qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è necessaria per poter riconoscere successivamente al produttore, a determinate condizioni, una quota di certificati verdi proporzionale all'energia prodotta.

Una commissione di qualificazione provvede all'esame della domanda e quindi al riconoscimento della qualifica. L'elenco degli impianti qualificati, sia in esercizio che in costruzione, è pubblicato annualmente dal Gse, ed è disponibile nel Bollettino impianti qualificati.

### **Che cosa è il mercato dei Certificati verdi e chi può parteciparvi**

Nel mercato dei Certificati verdi, la domanda è costituita dall'obbligo per produttori e importatori di immettere annualmente una "quota" di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% di quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali nell'anno precedente. A partire dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota d'obbligo è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali (art. 4 comma 1 del Dlgs 387/2003). Gli incrementi della quota minima d'obbligo per il triennio 2007-2009 e 2010-2012 verranno stabiliti con decreti emanati dal ministero dello Sviluppo economico.

L'offerta, invece, è rappresentata dai certificati verdi emessi a favore degli operatori con impianti che hanno ottenuto la qualificazione Impianto a fonti rinnovabili (Iafr) dal Gse, così come dai certificati verdi che il Gestore dei servizi elettrici stesso emette a proprio favore a fronte dell'energia prodotta dagli impianti cosiddetti Cip 6 (Provvedimento Cip 6/1992 che ha stabilito le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonti rinnovabili).

## **"Dm Rinnovabili" del 18 dicembre 2008 Incentivi alle fonti rinnovabili di energia**

In attuazione dell'art. 2, comma 150 della legge 24/12/ 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che aveva previsto che "con decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Ambiente" venissero fornite le prime direttive generali per rendere operativo il dettato della Finanziaria e per regolare la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, il ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola ha firmato, il 18 dicembre scorso, il decreto sugli incentivi alle fonti rinnovabili di energia (cosiddetto Dm Rinnovabili).

A esclusione del fotovoltaico, che beneficia del nuovo conto energia (introdotto dal Dm 19 febbraio 2007), le norme della Finanziaria 2008 hanno stabilito un sistema di incentivi sulla base della "taglia" degli impianti.

Per quelli con potenza non superiore a 1 MW (0,2 MW per l'eolico) viene introdotta una nuova formula di "conto energia", sotto forma di tariffa incentivante corrisposta per ogni kWh immesso in rete.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW viene modificato il sistema dei certificati verdi introdotto in precedenza, stabilendo il diritto a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile.

Per l'accesso agli incentivi, che non possono essere cumulati - ad esclusione di alcuni settori come gli impianti da biomasse di filiera -, il decreto prevede che sia il Gestore dei servizi elettrici (Gse) a qualificare gli impianti e a determinare l'energia elettrica incentivata, definendo il numero di certificati verdi e la tariffa onnicomprensiva cui si ha diritto.

La domanda va presentata al Gse non oltre i tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Sarà poi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas a stabilire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, modalità, tempi e condizioni per l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive, modalità per lo scambio sul posto, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto.

Il periodo di diritto ai certificati verdi è

- di 15 anni per l'energia elettrica incentivata prodotta da fonti rinnovabili in impianti ibridi entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007;

- di 12 anni per quelli entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007;

- di 8 anni per gli impianti di cogenerazione abbinata al tele-riscaldamento e per gli impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili.

Prevista, in alcuni casi, la proroga di altri 4 anni.

Al meccanismo di scambio sul posto, cioè alla possibilità di vendere l'energia prodotta in eccesso immettendola in rete, possono accedere gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media non superiore a 200 kW, mediante meccanismi che saranno oggetto di successivi provvedimenti. Nel decreto sono definite anche le caratteristiche e i meccanismi per la produzione di energia da biomasse da filiera e stabilite le procedure da applicare agli impianti per il riconoscimento della qualifica, nonché le modalità per il rilascio della garanzia di origine.

Il Gestore del mercato elettrico sarà il soggetto abilitato a organizzare e gestire la sede di contrattazione dei certificati verdi nell'ambito del mercato elettrico.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale del "Decreto Rinnovabili".

Gli allegati al decreto sono disponibili presso il Servizio Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche.

► **DECRETO** ministero dello Sviluppo economico 18 dicembre 2008. **Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

**Titolo I  
Norme generali**

**Articolo 1**

**Finalità**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge finanziaria 2008, il presente decreto reca prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdotte dalla medesima legge.

**Articolo 2**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1999, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, come di seguito integrate:

a) energia elettrica incentivata è la quantità di energia elettrica avente diritto agli incentivi di cui al presente decreto.

L'energia elettrica incentivata, determinata dal Gse secondo le modalità dettagliate nell'allegato A, è stimata in via presuntiva nella fase di qualifica dell'impianto e riconosciuta successivamente in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione della producibilità attesa ai fini del rilascio dei certificati verdi, ovvero in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico per l'attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva;

b) produzione media di un impianto è la media aritmetica dei valori della produzione annua netta, espressa in MWh effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinanze di manutenzione;

c) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione e, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto relativi all'intervento effettuato;

d) producibilità aggiuntiva di un impianto è l'aumento di produzione annua netta, espressa in MWh, rispetto alla produzione media prima dell'intervento, di cui alla lettera b), atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;

e) produzione annua lorda di un impianto è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dei generatori elettrici e comunicata, ove previsto, all'Ufficio tecnico di finanza;

f) produzione annua netta di un impianto, espressa in MWh, è la produzione annua lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi; l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, le perdite di linea e le perdite nei trasformatori principali sono valutate dal Gse nell'ambito della qualifica di cui all'art. 4 come risultante dalle misure elettriche oppure come quota forfettaria della produzione lorda;

g) potenziamento o ripotenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto in conformità all'allegato A e tale da consentire una producibilità aggiuntiva dell'impianto medesimo, di cui alla lettera d);

h) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto esistente alimentato da fonti rinnovabili, eseguito in conformità all'allegato A;

i) rifacimento parziale è l'intervento su impianti idroelettrici, geotermoelettrici e a biomasse eseguito in conformità all'allegato A;

l) riattivazione è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell'art. 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;

m) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione;

n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto è la data, comunicata dal produttore al Gse e all'Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;

o) data di autorizzazione della produzione di energia elettrica mediante gli impianti alimentati da biomasse da filiera di cui all'art. 1, comma 382 della legge finanziaria 2007, è la data in cui avviene la prima cessione di energia elettrica alla rete e coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto di cui alla lettera m);

p) periodo di avviamento e collaudo è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera m), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera n);

q) biomasse da filiera sono le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, di cui all'art. 382 della legge finanziaria 2007;

r) potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW determinata moltiplicando la potenza apparente nominale in Mva per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa del generatore medesimo;



## Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche

- s) potenza attiva nominale di un impianto è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
- t) potenza nominale media annua di un impianto è: per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale; per gli altri impianti, la potenza attiva nominale di impianto;
- u) potenza apparente nominale di un generatore è il dato di potenza espresso in Mva riportato sui dati di targa del generatore medesimo;
- v) Gse è il gestore dei servizi elettrici - Gse Spa, già Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 387/2003;
- z) Cti è il Comitato termotecnica Italiano, ente federato UNI, riconosciuto con Dd del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 4 giugno 1999.

### Articolo 3

#### Meccanismi incentivanti

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, è incentivata mediante il rilascio dei certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste. La produzione di energia elettrica mediante gli impianti di cui all'art. 9, comma 2, continua a beneficiare dei certificati verdi secondo le modalità e alle condizioni ivi richiamate.
2. L'energia elettrica immessa in rete, prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW e mediante impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 1 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile alle condizioni e secondo le modalità di cui al titolo III del presente decreto.
3. Ai fini dell'accesso ad entrambi i meccanismi di incentivazione di cui ai commi 1 e 2, il Gse provvede a qualificare gli impianti e determinare l'energia elettrica incentivata e, con le modalità e alle condizioni richiamate al titolo II e al titolo III del presente decreto, il numero dei certificati verdi ovvero la tariffa fissa onnicomprensiva di cui si ha diritto.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, la produzione di energia elettrica mediante impianti da fonte solare è incentivata mediante i meccanismi di cui ai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003.
5. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 17.
6. Il diritto di opzione tra i certificati verdi e la tariffa fissa è esercitato all'atto della prima richiesta al Gse della qualifica di

# L'Informatore

aprile 2009

## Politiche energetiche

- cui all'art. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, è consentito, prima della fine del periodo di incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all'altro; in tal caso, la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante è ridotta del periodo già fruito con il precedente sistema.
7. Possono accedere ai meccanismi di cui ai precedenti commi esclusivamente gli impianti collegati alla rete elettrica aventi una potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW.
8. Fermo restando quanto previsto all'art. 19, comma 2, per tutte le tipologie di rifiuto la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili, riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente articolo, è derivata applicando le procedure di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007.

### Articolo 4

#### Procedura di qualifica

1. Il produttore che intenda accedere ad uno dei meccanismi incentivanti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, presenta domanda al Gse per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica.  
La domanda riporta: a) soggetto produttore, b) ubicazione dell'impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale dei motori primi, A potenza nominale media annua, g) data di entrata in esercizio, h) produzione annua netta ovvero producibilità attesa i) producibilità aggiuntiva, o produzione media attesa, l) quantificazione degli eventuali autoconsumi, m) tipo di incentivazione richiesta.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, la domanda di cui al comma 1 deve pervenire al Gse non oltre il termine di tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena l'inammissibilità agli incentivi, e deve essere corredata da:
  - a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la corrispondenza della singola tipologia di intervento a quanto previsto dall'allegato A;
  - b) copia del progetto definitivo dell'impianto;
  - c) copia dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003. Per gli impianti aventi potenza nominale inferiore a quella di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 387/2003 in riferimento al secondo periodo dell'art. 12, comma 5, la domanda è corredata dalla copia della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni. Qualora trovi applicazione l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la domanda è corredata da copia della comunicazione ivi prevista. Qualora trovi applicazione normativa regionale o locale ulteriormente semplificativa, la domanda è corredata della comunicazione dovuta ai sensi della medesima normativa.
3. Il Gse valuta la domanda secondo i criteri indicati nell'al-



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

aprile 2009

## Politiche energetiche

gato A determinando in via presuntiva l'energia elettrica incentivata. In tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gse entro novanta giorni dal ricevimento.

4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al Gse, ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione, rifacimento parziale o totale, e l'avvenuta entrata in esercizio.

5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validità qualora il soggetto che la detiene non comunichi al Gse l'avvenuto inizio dei lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al Gse e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validità anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al Gse l'avvenuta entrata in esercizio dell'intervento entro tre anni dall'inizio dei lavori ovvero, per i soli interventi di rifacimento e potenziamento, entro il periodo massimo per la conclusione dell'intervento così come indicato nell'allegato A.

6. I soggetti che richiedono la qualifica di un impianto a fonte rinnovabile devono corrispondere al Gse, contemporaneamente alla richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria pari alla somma di una quota fissa, pari a 150 euro, più una quota variabile sulla base della potenza come di seguito indicata:

a) 50 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW;

b) 300 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;

c) 800 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;

d) 1200 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 10 MW.

7. Per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) la produzione di energia elettrica incentivata è determinata applicando le procedure di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni".

8. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, possono richiedere al Gse, ai fini dell'ammissibilità degli impianti alla procedura di cui al medesimo art. 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, così come stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387/2003.

### Articolo 5

*Biomasse da filiera*

1. Nei casi di produzione di energia elettrica da biomasse da

filiera negli impianti di cui all'art. 1, comma 382, della legge finanziaria 2007, ai fini dell'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui all'art. 1, comma 382-quater, della legge finanziaria 2007 e della tariffa onnicomprensiva di cui all'art. 382-ter, della medesima legge, si applica il decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, di cui all'art. 1, comma 382-septies, della medesima legge finanziaria 2007. Il Gse applica il coefficiente moltiplicativo di cui al comma 1, esclusivamente in riferimento all'energia elettrica incentivata riferita all'anno precedente, attraverso l'emissione dei certificati verdi a consuntivo di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), è fatta salva la facoltà del produttore di richiedere il rilascio di certificati verdi a preventivo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), applicando il coefficiente di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008. In tal caso, qualora nell'anno di riferimento l'impianto dimostri di aver utilizzato biomassa da filiera nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto e di cui al decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, attuativo dell'art. 1, comma 382-septies, della medesima legge finanziaria 2007, il Gse emette a saldo certificati verdi aggiuntivi applicando il coefficiente moltiplicativo di cui al comma 1.

3. Il coefficiente moltiplicativo e la tariffa onnicomprensiva di cui al comma 1, si applicano anche alle centrali che utilizzano tipologie di fonti diverse dalle biomasse di filiera, ivi incluse le centrali ibride, limitatamente alla sola quota di energia elettrica incentivata imputabile alle biomasse da filiera.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il Gse applica anche all'energia elettrica incentivata prodotta da biomassa da filiera, il coefficiente di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008 e la tariffa fissa onnicomprensiva di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla medesima legge.

5. Successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Gse eroga eventuali conguagli, ovvero emette certificati verdi aggiuntivi, in applicazione del coefficiente moltiplicativo e della tariffa fissa stabilite per le biomasse da filiera, esclusivamente per gli impianti per cui il produttore sia in grado di comprovare la rispondenza delle biomasse utilizzate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e la data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal medesimo decreto.

### Articolo 6

*Cumulabilità degli incentivi*

1. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto, per il primo anno è accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 387/2003. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto per impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, per il primo anno è

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

altresì accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'art. 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la domanda del produttore volta a ottenere i certificati verdi aggiuntivi di cui all'art. 10, comma 2, per il primo degli ulteriori quattro anni, è accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non aver beneficiato di alcun incentivo pubblico in conto capitale per la realizzazione dell'impianto per la cui produzione energetica vengono richiesti i certificati verdi.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 382-quinquies della legge finanziaria 2007, per gli impianti alimentati da biomasse di filiera, i certificati verdi di cui al titolo II e la tariffa fissa onnicomprensiva di cui al titolo III sono cumulabili con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

4. Ai fini dell'applicazione della cumulabilità di cui al comma 3, è consentito l'uso di una percentuale massima pari al 20% di biomasse non rientrante fra quelle di cui all'art. 1, comma 382, della legge finanziaria 2007, fermo restando i coefficienti applicabili all'energia elettrica imputabile alle diverse tipologie di fonti utilizzate. A tal fine, il produttore rilascia al Gse dichiarazione con la quale attesta che sarà rispettata la suddetta percentuale massima in riferimento alla produzione di tutti gli anni di diritto all'ottenimento dei certificati verdi o della tariffa fissa onnicomprensiva. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Gse ai sensi dell'art. 18 o a seguito della comunicazione resa del produttore ai sensi del comma 5, sia verificato il mancato rispetto della suddetta condizione, il diritto all'ottenimento dei certificati verdi o alla tariffa fissa onnicomprensiva si intende decaduto, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, sull'intera produzione e per l'intero periodo residuo di diritto, in attuazione dell'art. 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.

5. Il produttore ha l'obbligo di comunicare eventuale variazioni a quanto dichiarato in attuazione dei precedenti commi. Salvo diversa comunicazione del produttore al Gse, le dichiarazioni di cui ai precedenti commi si intendono tacitamente rinnovate per i successivi anni di diritto al rilascio dei certificati verdi o della tariffa fissa onnicomprensiva. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l'intero periodo residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.

### **Articolo 7**

#### *Garanzia di origine*

1. La garanzia di origine di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 387/2003, viene rilasciata su richiesta del produttore previa identificazione tecnica dei medesimi impianti. La domanda, corredata da una relazione tecnica descrittiva dell'impianto, è inoltrata dal produttore al Gse, e riporta: a) sog-

# **L'Informatore**

aprile 2009

## **Politiche energetiche**

getto produttore, b) ubicazione dell'impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale dei motori primi e potenza nominale media annua, f) data di entrata in esercizio, g) produzione netta o produzione imputabile in ciascun mese dell'anno precedente, h) l'importo e il tipo di eventuali incentivi concessi a favore dell'impianto. La domanda di identificazione tecnica si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gse entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui al comma 1, il Gse definisce una procedura semplificata per gli impianti già in possesso della qualifica di cui all'art. 4.

### **Titolo II Certificati verdi**

#### **Articolo 8**

##### *Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo*

1. I produttori e gli importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, trasmettono al Gse, entro il 31 marzo di ogni anno, l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale.

L'autocertificazione è riferita all'anno precedente ed evidenzia separatamente l'energia elettrica importata e quella prodotta da ciascun impianto. L'autocertificazione evidenzia l'energia elettrica prodotta da sistemi di cogenerazione nel rispetto dei criteri fissati dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. Per le centrali ibride, l'autocertificazione specifica altresì la quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili, sulla base delle modalità di calcolo di cui allegato A. Tutti i dati sono espressi in MWh.

2. I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo richiamato al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003. La richiesta è inoltrata al Gse entro i medesimi tempi di cui al comma 1 ed è corredata anche da dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino, per ciascun mese, la quantità di elettricità venduta e importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione.

3. Il Gse comunica al ministero dello Sviluppo economico, al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le informazioni in suo possesso, relative ai soggetti che omettono di trasmettere l'autocertificazione di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003.

4. Ai fini del calcolo del numero di certificati verdi corrispondenti alla vigente quota minima, le produzioni e le importazioni sottoposte all'obbligo della predetta quota minima,



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# **L'Informatore**

aprile 2009

## **Politiche energetiche**

esprese in MWh, calcolate con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e tenuto conto di quanto disposto al comma 1, vengono moltiplicate per il valore della quota minima in vigore. Il risultato è arrotondato all'unità con criterio commerciale.

5. La produzione energetica degli impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al titolo III non concorre al rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.

### **Articolo 9**

*Impianti aventi diritto ai certificati verdi*

1. L'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale per adempiere all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e all'art. 4 del decreto legislativo n. 387/2003, è prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 1 aprile 1999, anche destinati, in tutto o in parte, all'autoproduzione.

2. L'energia di cui al comma 1 può essere prodotta anche dai seguenti impianti:

- impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino come centrali ibride;
- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati verdi in applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni";
- impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006, che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati verdi a seguito dell'applicazione della normativa vigente fino alla stessa data.

### **Articolo 10**

*Periodo di diritto ai certificati verdi*

1. Gli impianti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, semprechè muniti della qualifica di cui all'art. 4, hanno diritto al rilascio dei certificati verdi per un numero di anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, definito come segue:

- quindici anni limitatamente all'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 1, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 ovvero di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), che iniziano ad operare come centrali ibride successivamente al 31 dicembre 2007;
- dodici anni limitatamente all'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 1, e all'art. 9, comma 2, lettere a), entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007;
- otto anni per l'energia elettrica incentivata non ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettere b), c).

2. Hanno diritto ai certificati verdi per un periodo, aggiuntivo

rispetto a quelli di cui al comma 1, lettere b) e c), di ulteriori quattro anni, in misura corrispondente al 60% dell'energia elettrica incentivata risultante in ciascuno dei predetti quattro anni:

- l'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da biomasse da filiera negli impianti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b);
- l'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da rifiuti non biodegradabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 387/2003 e anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 387/2003, come vigente al 31 dicembre 2006.

### **Articolo 11**

*Modalità di rilascio dei certificati verdi*

1. Il certificato verde, di valore unitario pari a 1 MWh, è emesso dal Gse, su richiesta del produttore per gli impianti dotati di relativa qualifica:

- a consuntivo, relativamente all'energia elettrica incentivata dell'anno precedente;
- a preventivo, limitatamente agli impianti di cui all'art. 9, comma 1 e relativamente alla energia elettrica incentivata attesa nell'anno in corso o nell'anno successivo.

2. Per le produzioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) i certificati verdi sono emessi in numero pari al prodotto dell'energia elettrica incentivata, per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008, arrotondato a 1 MWh con criterio commerciale e, limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera, per i coefficienti di cui all'art. 1, comma 382-quater, della legge finanziaria 2007.

3. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 2, i certificati verdi sono emessi in numero pari all'energia elettrica incentivata, arrotondata a 1 MWh con criterio commerciale.

4. I certificati verdi a consuntivo di cui al comma 1, lettera a), sono emessi dal Gse entro trenta giorni dalla comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata, ove prevista, da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.

5. A decorrere dal 30 giugno 2009, l'emissione dei certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera b), riferiti ad impianti già entrati in esercizio, è subordinata alla presentazione di una garanzia a favore del Gse, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici sotto forma di fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del Gse, commisurata al prezzo di cui all'art. 14, comma 4, per un uguale ammontare di certificati verdi.

6. L'emissione dei certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera b), riferiti ad impianti non ancora in esercizio, è subordinata alla presentazione di una domanda del produttore corredata da un coerente piano di realizzazione e da



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# **L'Informatore**

aprile 2009

## **Politiche energetiche**

garanzie a favore del Gse, in termini di energia prodotta da altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del Gse, commisurata al prezzo di cui all'art. 14, comma 4, per un uguale ammontare di certificati verdi.

7. Nei casi in cui gli impianti di cui ai commi 5 e 6, per qualsiasi motivo, non producano effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati verdi emessi, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento i certificati verdi emessi, il Gse compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi alle produzioni di altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di una quantità sufficiente di certificati verdi per l'anno di riferimento, può essere fatta anche sulla produzione dell'anno successivo. In mancanza di tale ulteriore possibilità di compensazione il Gse si avvale della fideiussione bancaria a suo favore.

8. A garanzia della reale durata dell'incentivazione tramite i certificati verdi, il periodo per il quale viene riconosciuto l'incentivo di cui al presente articolo, è considerato al netto di eventuali fermate disposte delle competenti autorità in materia secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete o per eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità. A tal fine, al produttore è concessa una estensione del periodo nominale di diritto ai certificati verdi pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma, incrementato del venti per cento.

9. Il Gse riconosce i certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera b), sulla base della producibilità annua attesa. A tal fine:

a) per gli impianti entrati in esercizio commerciale da almeno due anni, la producibilità annua attesa si considera pari alla media aritmetica delle produzioni di tutti gli anni precedenti;  
b) per gli impianti entrati in esercizio commerciale da meno di due anni, la producibilità annua attesa è valutata sulla base dei dati di progetto trasmessi dal produttore, posto che tale producibilità non potrà comunque superare i valori medi caratteristici delle diverse tipologie d'impianto noti sulla base dei dati statistici a disposizione del Gse. In particolare, per gli impianti eolici e solari i valori medi caratteristici sono desunti dai dati di producibilità media dell'area in cui gli impianti sono realizzati.

### **Articolo 12**

#### *Contrattazione dei certificati verdi*

1. Il Gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 organizza e gestisce, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, una sede per la contrattazione dei certificati verdi.

2. L'organizzazione della contrattazione dei certificati verdi si conforma alla disciplina del mercato approvata con le modalità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999. I certificati verdi sono contrattati nella sede di cui al comma 1.

3. I certificati verdi sono altresì oggetto di libero mercato

anche al di fuori della sede di cui al comma 1, con obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di scambio. Il Gestore del mercato organizza, nell'ambito della sede di cui al comma 1, un sistema per la registrazione di tali transazioni in termini di quantità, prezzi degli scambi e tipologia di certificati.

4. Al fine di garantire l'evidenza pubblica e la diffusione delle informazioni necessarie agli operatori per l'analisi della previsione dell'andamento del mercato, il Gestore del mercato pubblica e aggiorna sul proprio sito internet gli esiti delle contrattazioni di cui ai commi 1 e 3 in termini di quantità, prezzi e tipologia di certificati.

5. Nello svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Gestore del mercato opera tutelando le informazioni sensibili e i dati personali, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

### **Articolo 13**

#### *Verifica annuale di adempimento all'obbligo*

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, trasmettono al Gse contestualmente all'autocertificazione di cui al medesimo articolo, certificati verdi equivalenti all'obbligo di immissione che compete loro ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 79/1999, e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, tenuto conto di quanto disposto all'art. 20, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 387/2003.

2. Il Gse, sulla base dell'autocertificazione di cui all'art. 8, comma 1, ricevuta l'anno precedente, dei certificati verdi ricevuti e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all'anno precedente, di ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ed annulla i relativi certificati. La verifica si intende con esito positivo se il valore dei certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo, uguaglia o supera il valore della quota d'obbligo in capo al soggetto stesso, come definito al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e al comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 387/2003. L'esito della verifica è notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 2, il soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza evidenziata dalla medesima, tramite acquisto sul mercato di cui all'art. 12 ed invio al Gse dei certificati verdi necessari, o tramite acquisto e conseguente annullamento dei certificati verdi emessi dal Gestore medesimo ai sensi dell'art. 14.

4. In caso di mancato adempimento, il Gse comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti e l'entità delle inadempienze ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/2003.

5. Il Gse trasmette annualmente ai ministeri dello Sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco completo dei soggetti inadempienti di cui al comma 4 e l'entità delle inadempienze di ciascuno di essi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con identica caden-



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

za annuale, trasmette ai ministeri dello Sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'entità delle sanzioni comminate ai singoli soggetti inadempienti. I Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli elementi risultanti dalle comunicazioni del Gse e dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, possono adottare, ove lo ritengano opportuno, ulteriori, idonee iniziative che tengano conto dell'entità complessiva delle inadempienze, della congruità delle sanzioni comminate e del grado di raggiungimento degli obiettivi connessi agli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario, nonché degli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra assunti in sede comunitaria ed internazionale in applicazione del protocollo di Kyoto.

#### **Articolo 14**

*Disposizioni al Gse sulla compra-vendita di certificati verdi*

1. Il Gse emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all'art. 12, comma 1, i certificati verdi relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1° aprile 1999.
2. Il prezzo di offerta dei certificati verdi di cui al comma 1 è stabilito ed aggiornato con le modalità di cui all'art. 2, comma 148, della legge finanziaria 2008.
3. Il Gse può emettere, anche al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999. Tali certificati sono venduti al prezzo di cui al comma 2.
4. A partire dal 2008, entro il mese di giugno di ciascun anno, il Gse applica quanto previsto dall'art. 2, comma 149, della legge finanziaria 2008. A tal fine il prezzo medio attuale di cui al medesimo comma è quello relativo alle contrattazioni di tutti i certificati verdi, indipendentemente dall'anno di riferimento, effettuate con le modalità di cui all'art. 12, commi 1 e 3.
5. In caso di certificati verdi emessi in relazione ad impianti ubicati in Stati esteri in attuazione dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003, gli eventuali diritti connessi all'applicazione dei meccanismi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 2002, n. 120, sono conferiti al soggetto produttore dell'energia elettrica.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Gse, qualora la differenza tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista, sul mercato organizzato ai sensi dell'art. 12, ed annulla certificati verdi fino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il Gse non può vendere i certificati di cui al comma 1, nè emettere certificati ai sensi del comma 3. I ministri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare assumono le idonee iniziative volte a rendere compatibili i meccanismi incentivanti con la necessità del rispetto del raggiungi-

# **L'Informatore**

aprile 2009

## **Politiche energetiche**

mento degli obiettivi nazionali assunti nell'ambito degli impegni comunitari ed internazionali di settore.

#### **Articolo 15**

*Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008*

1. Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il Gse ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera b). La richiesta di ritiro è inoltrata dal detentore al Gse entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all'anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. I certificati verdi ritirati dal Gse possono essere utilizzati dallo stesso Gse per le finalità di cui all'art. 14, commi da 1 a 3.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, agli impianti fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ovvero la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è consentito l'accesso al meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007.

#### **Titolo III**

**Tariffa fissa onnicomprensiva e scambio sul posto**

#### **Articolo 16**

*Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva*

1. L'energia elettrica immessa nel sistema elettrico, prodotta dagli impianti di cui all'art. 3, comma 2, ha diritto, per un periodo di quindici anni e in alternativa ai certificati verdi di cui al titolo II e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, determinata sulla base della tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2008 e, limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera, determinata con le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. I limiti di potenza nominale media annua di cui all'art. 3, comma 2, sono riferiti alla somma delle potenze nominali medie annue complessivamente installate, per ciascuna fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.
3. Il produttore che intende avvalersi del sistema della tariffa fissa onnicomprensiva deve presentare apposita domanda di qualifica al Gse secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.
4. Ai fini della determinazione dell'incentivo, lo specifico valore della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al comma 1, espresso in eurocent/kWh, viene moltiplicato per l'energia



## Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche

elettrica incentivata determinata da Gse con le modalità di cui all'allegato A, esclusivamente in riferimento a misure a consumo dell'energia elettrica immessa in rete.

5. L'esecuzione di interventi di potenziamento o rifacimento su impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva, a seguito dei quali il limite di potenza nominale media annua di cui al comma 2 risulti superato, comporta la decadenza dal diritto alla tariffa fissa sull'intera produzione. In tal caso, il Gse emette a favore del produttore i certificati verdi di cui al titolo II a decorrere dalla nuova data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. A garanzia della reale durata dell'incentivazione tramite la tariffa fissa onnicomprensiva, il periodo per il quale viene riconosciuto l'incentivo di cui al presente articolo è considerato al netto di eventuali fermate disposte delle competenti autorità secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete o per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità.

A tal fine, al produttore è concessa una estensione del periodo nominale di diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma, incrementato del venti per cento.

### Articolo 17

#### Scambio sul posto

1. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 20 kW e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, possono accedere, a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 20, comma 1, al meccanismo dello scambio sul posto, fatti salvi i diritti di officina elettrica.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli impianti che immettono la propria produzione di energia nel sistema elettrico secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 387/2003 ai fini dell'ottenimento della tariffa fissa onnicomprensiva, non hanno accesso al meccanismo dello scambio sul posto.

3. È consentito avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto anche collegando ad un medesimo punto di connessione diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento la cui potenza nominale media annua complessiva non risulti superiore a 200 kW.

4. Gli impianti fotovoltaici che beneficiano degli incentivi alla produzione di energia elettrica in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003, possono simultaneamente accedere al meccanismo dello scambio sul posto.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, è consentito il passaggio dal sistema dello scambio sul posto al sistema della tariffa fissa onnicomprensiva. In tal caso, il produttore presenta al Gse la richiesta di qualifica di cui all'art. 4. Il periodo di incentivazione è conseguentemente ridotto del

# L'Informatore

aprile 2009

## Politiche energetiche

periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, comunicata dal produttore al Gse in seguito all'accoglimento della suddetta richiesta di qualifica.

### Titolo IV Disposizioni finali

#### Articolo 18

##### Controlli, monitoraggio e bollettino annuale

1. L'emissione dei certificati verdi e l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive sono subordinate alla verifica della attendibilità dei dati forniti. A tal fine, il Gse dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine di verificare la loro conformità all'art. 2, comma 1, e all'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli impianti devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente. L'esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente comma è trasmesso ai ministeri dello Sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Gse pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica vigente, delle garanzie di origine rilasciate e dei certificati verdi emessi. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica effettiva verificata dal Gse, sui controlli effettuati, e sulle verifiche annuali e triennali di cui agli articoli 13 e 14, comma 6.

Per gli impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal produttore. Il bollettino riporta altresì notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'art. 12. Riguardo agli impianti di cui all'art. 14, comma 1, il bollettino include i dati, articolati per ciascuna delle tipologie di impianto, relativi alla potenza installata, alla produzione energetica attesa per ciascuno degli anni residui di diritto al riconoscimento delle componenti correlate ai maggiori costi.

3. Il Gse organizza un sistema informativo sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili e ne rende disponibile l'accesso al ministero dello Sviluppo economico, al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 387/2003.

Il sistema informativo include i dati necessari per verificare il conseguimento degli obiettivi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 2002, n. 120, e alle relazioni richiamate all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003. Il sistema informativo include



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

altresi dati aggregati, non riconducibili ai singoli produttori, ad accesso libero.

In ogni caso, a garanzia della stabilità del mercato, il sistema informativo dovrà altresì includere l'indicazione, sulla base dei dati in possesso del Gse, dell'andamento dei prezzi dei certificati verdi di cui all'art. 14, comma 2.

#### **Articolo 19**

*Procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni assegnate al Gse e disposizioni in materia di impianti ibridi*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gse aggiorna le procedure tecniche approvate con decreto 21 dicembre 2007, e le sottopone all'approvazione dei ministri dello Sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle funzioni assegnate dal presente decreto, dal decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003, dalla legge finanziaria 2008 e dai connessi provvedimenti attuativi.

2. Ai fini della definizione delle modalità di calcolo di cui all'art. 2, comma 143, della legge finanziaria 2008, il Gse, con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (Cti), ogni tre anni dalla data di emanazione del decreto previsto dallo stesso comma 143, sviluppa e sottopone all'approvazione del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto ministeriale, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:

a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.

3. Il Gse conforma lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ivi compreso ogni atto o regolamento o determinazione, ai decreti, provvedimenti e procedure tecniche richiamati ai commi 1 e 2.

4. Sino alla data di approvazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, restano valide, per quanto compatibili, le procedure tecniche approvate con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007.

#### **Articolo 20**

*Compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*

# **L'Informatore**

aprile 2009

## **Politiche energetiche**

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive, le modalità per lo scambio sul posto, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui al comma 1, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

3. Ai fini della determinazione del corrispettivo a copertura dei costi annui di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici - Gse spa., l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 6.

#### **Articolo 21**

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 144, della legge finanziaria 2008, l'immissione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel sistema elettrico continua ad essere regolata sulla base dell'art. 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con le modalità e secondo le condizioni e i provvedimenti attuativi ivi previsti.

2. I soggetti aventi diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva di cui all'art. 3, comma 2, che, nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno fatto richiesta dei certificati verdi di cui all'art. 3, comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono optare per la tariffa fissa onnicomprensiva. In tal caso, la durata del periodo di validità della tariffa fissa onnicomprensiva è ridotta del periodo a cui è riferita la produzione incentivata che percepisce i certificati verdi.

3. I soggetti di cui al comma 2, che non hanno fatto richiesta dei certificati verdi e che nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto hanno chiesto il ritiro dell'energia ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, hanno diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto. A tal fine, il Gse opera conguagli sulla tariffa applicata.

4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 2, comma 150, lettere b) e c) della legge finanziaria 2008, gli impianti alimentati da biomassa vengono incentivati secondo le modalità di cui al presente decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il coefficiente di gradazione D di cui all'allegato A è posto pari a 0,9, fatti salvi i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume  $D = 0,65$ .

6. Per gli impianti aventi diritto ad accedere ai meccanismi incentivanti di cui all'art. 3, che abbiano ottenuto la qualifica in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi della previgente normativa, ovvero per gli impianti che ottengono la qualifica di cui all'art. 4 entro dodici



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

ci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il coefficiente di gradazione D di cui all'allegato A è posto pari a 1, fatti salvi i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume  $D = 0,7$ .

7. Il decreto ministeriale 24 ottobre 2005 del ministro delle Attività produttive di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio è abrogato.

8. Restano fermi gli effetti dispiegati e i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione del decreto di cui al comma 7.

9. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 7 si intende come riferimento al presente decreto.

10. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

## **Titoli di efficienza energetica Certificati bianchi**

I certificati bianchi, o più propriamente titoli di efficienza energetica (Tee), rappresentano un incentivo volto a ridurre il consumo energetico in relazione al bene distribuito; essi riguardano tre tipi di interventi:

1. risparmio di energia elettrica;
2. risparmio di gas naturale;
3. risparmio di altri combustibili.

I titoli di efficienza energetica sono istituiti dai decreti ministeriali Dm 20/7/04 elettricità e Dm 20/7/04 gas, che determinano gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica e le modalità per il loro raggiungimento.

I soggetti obbligati al conseguimento degli obiettivi programmati sono i distributori di energia elettrica e gas che al 31 dicembre 2001 fornivano più di 100.000 clienti finali. Gli interventi di risparmio energetico possono essere realizzati dai distributori, da società controllate dagli stessi distributori e da altre società operanti nel settore dei servizi energetici (EsCo).

A favore di tali soggetti il Gestore del mercato elettrico (Gme) emette i Tee, che certificano e quantificano la riduzione dei consumi conseguita attraverso aggiustamenti e progetti di incremento di efficienza energetica.

Presso gli utenti finali potranno essere proposte soluzioni tramite le quali gli stessi consumatori otterranno un risparmio energetico, a parità di servizi ricevuti: l'impiego di lampadine a basso consumo, di riduttori di flusso per rubinetti, di pompe di calore e condizionatori efficienti, di caldaie ad alta efficienza al posto dei modelli datati più energivori, l'utilizzo di doppi vetri e altri accorgimenti per favorire l'isolamento termico, l'impiego di pannelli fotovoltaici e collettori solari per produrre rispettivamente energia elettrica e acqua calda sani-

taria, la rottamazione di frigoriferi e altri vecchi elettrodomestici da sostituire con nuovi apparecchi a minor consumo e altri interventi ancora.

Tutte le soluzioni per il contenimento dei consumi energetici previste sono specificate nelle tipologie elencate negli allegati ai decreti ministeriali 20/7/2004.

I risparmi conseguiti, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (Tep), devono essere misurati adottando opportune procedure messe a punto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg), l'ente che autorizza l'emissione dei certificati bianchi, gestisce la valutazione economica dei Tee e si occupa appunto del controllo dell'effettivo risparmio energetico ottenuto. Dal 2006 anche l'Enea collabora con l'Aeeg nella valutazione del risparmio energetico effettivamente ottenuto.

L'osservanza dei limiti di risparmio energetico viene premiata dall'Aeeg e da altre fonti governative di finanziamento con un contributo economico, il cui valore viene stabilito annualmente dalla stessa Autorità. Inoltre, è possibile guadagnare vendendo i titoli in eccesso grazie al raggiungimento di un risparmio superiore a quello annualmente prestabilito. Di contro, coloro i quali non riescono ad ottemperare agli obblighi minimi assunti vengono sanzionati e sono tenuti ad acquistare sul mercato ulteriori titoli necessari al raggiungimento dell'obiettivo minimo prefissato.

I titoli possono essere contrattati in un apposito mercato gestito dal Gme o, al di fuori del mercato, direttamente tra le parti: tale meccanismo permette la vendita dei titoli dei distributori che ottengono risparmi eccedenti i loro obblighi. L'art. 3 della delibera Aeeg 219/04 fissa il contributo tariffario unitario in 100 €/Tep risparmiato (questa stessa disposizione stabilisce che l'Autorità possa aggiornare tale valore anche sulla base del prezzo medio dei titoli scambiati sul mercato).

Tep è quindi una unità di misura di energia, e rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo; vale circa 42 GJ (gigajoule), valore fissato convenzionalmente.

Il valore energetico di un Tep è comparabile al consumo annuale di energia elettrica di una famiglia media.

Per produrre uguali quantità di energia termica ed elettrica sono necessari apporti di energia primaria diversi; in particolare, gli apporti sono maggiori nella seconda ipotesi, a causa del rendimento di produzione del parco elettrico italiano. Per questo, ad un mancato consumo elettrico è riconosciuto un maggiore risparmio in termini di Tep, rispetto a un analogo mancato consumo termico.

Per la maggior parte degli interventi finalizzati al risparmio energetico il periodo di concessione dei titoli è di 5 anni; in particolare, per gli interventi di isolamento termico degli edifici, di controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate nei mesi estivi, di applicazione delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo il periodo di concessione è di 8 anni.

La taglia minima per il conseguimento di un "certificato bianco" è di 25 Tep annui.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

## **Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni a rischio Indicazioni operative della Regione Lombardia**

La Regione Lombardia, con nota della Direzione generale sanità del 22 gennaio 2009 inviata alle Asl dislocate sul territorio, alle associazioni datoriali e sindacali ha voluto ribadire quanto già aveva formulato nell'aprile 2008, circa le modalità operative in merito all'applicazione della procedura per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Le indicazioni procedurali del documento hanno la finalità di consentire alle imprese lombarde, ai medici competenti, ai dipartimenti delle Asl e Ao coinvolti, l'applicazione puntuale ed uniforme delle procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori da adibire o adibiti alle mansioni a rischio.

Il documento, fondato sui principi di rispetto dei diritti dei lavoratori e di osservanza del Dlgs 81/08, è stato elaborato considerando i seguenti elementi e criteri:

- indicazioni contenute nelle "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi" approvate con accordo della Conferenza unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008 (Rep. Atti n. 178);
- organizzazione del sistema sanitario lombardo e articolazione dei servizi interessati alle presenti procedure;
- contenimento dei costi a carico dei datori di lavoro;
- fattibilità ed accessibilità delle procedure proposte.

Il documento assume quanto previsto nell'accordo dalla Conferenza unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008.

Tralasciando gli adempimenti procedurali a carico dell'Asl, prendiamo invece in esame quelli a carico dei datori di lavoro. I datori di lavoro affrontano il tema di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all'impiego di sostanze stu-

# **L'Informatore**

aprile 2009

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

pefacenti o psicotrope nell'espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere.

Tale documento, che è parte del documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose.

La comunicazione scritta del datore di lavoro al medico competente dell'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte è effettuata per tutti i lavoratori e deve essere periodicamente e tempestivamente aggiornata. Una lista correttamente aggiornata tiene conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati dai lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio. Gli accertamenti sanitari sono svolti dal medico competente che ne valuta, nell'ambito degli obblighi a lui assegnati, nella sua piena responsabilità, e comunque in relazione alle diverse ipotesi prospettate dall'accordo, la necessità e/o opportunità anche cautelativa dell'esecuzione. In particolare, il medico competente verifica la sussistenza e la fondatezza di ragionevoli dubbi di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore, sia dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, nonché a seguito di segnalazioni fatte dal datore di lavoro o suo delegato, sottoponendolo, in caso positivo, ad accertamenti di idoneità alla mansione.

Nel caso in cui non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione, il lavoratore è sottoposto ad almeno tre controlli dell'urina nella modalità di screening a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente.

Nel caso in cui invece il lavoratore non si presenti all'accertamento causa giustificati e validi motivi debitamente documentati, egli è riconvocato e sottoposto agli accertamenti secondo la prassi ordinaria (controllo unico).

In tutti i casi sopra descritti, in particolare quando il medico competente decida di affidare l'accertamento di primo livello a laboratori, è ammesso che la visita medica non sia effettuata contestualmente alla raccolta delle urine e all'esecuzione del test di screening. L'effettuazione della visita medica può avvenire in un momento precedente o successivo alla raccolta del campione ed all'esecuzione del test di screening. In particolare, l'esecuzione della visita medica prima della raccolta delle urine e del test consolida la buona prassi sanitaria volta a privilegiare gli aspetti di anamnesi e di corretto rapporto tra il lavoratore ed il medico competente.

Nel caso in cui visita medica e raccolta urine e test non siano contestuali, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data e il luogo di esecuzione della raccolta delle urine e di effettuazione del test con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per gli accertamenti.

La condizione preliminare ed essenziale perché la ricerca di sostanze stupefacenti nelle urine abbia validità e possa essere utile è la certezza, "oltre ogni ragionevole dubbio", della pro-

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

venienza dell'urina. La mancanza di questa certezza rende vane prestazioni che avrebbero un costo "inutile".

Pertanto, la rilevanza "medico-legale" della certezza della raccolta è assoluta e, quindi, l'assunzione di responsabilità di chi la esegue è fondamentale.

Il documento dà anche dettagliate indicazioni per gli accertamenti di primo livello da parte del medico competente, per il trasporto e il conferimento dei campioni, e per le procedure per le analisi di laboratorio.

Per quanto riguarda gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello (che devono svolgersi non oltre 30 giorni dal momento della richiesta), il documento dà indicazioni al medico del Sert per riscontrare ogni atto documentale ed elemento conoscitivo utile ai fini dell'espressione della diagnosi finale.

Infine il documento, nel capitolo dedicato alle tariffe, stabilisce che i costi degli accertamenti previsti dal documento sono a carico dei datori di lavoro e, per le controanalisi, a carico del lavoratore che li richiede.

Le tariffe massime da applicare per gli accertamenti sanitari previsti nel documento sono quelle stabilite dal Nomenclatore tariffario regionale. Le aziende sanitarie locali potranno stabilire ulteriori costi (anche a forfait) derivanti dalle spese (contenitori, trasporti, utilizzo locali, ecc.) non previste dal Nomenclatore.

È possibile definire dei "pacchetti" comprensivi di tutte le prestazioni necessarie a definire un percorso per specifico intervento su singolo lavoratore. Questi saranno comprensivi di tutti i costi derivanti dallo sviluppo di un percorso che preveda sia analisi di laboratorio che verifiche anamnestiche applicate nel rispetto dei tempi di osservazione stabiliti dal documento. Nel caso in cui il percorso non venga completato sarà previsto il pagamento con l'applicazione della tariffa per singola prestazione erogata.

Le tariffe per gli accertamenti da parte della struttura sanitaria competente (Sert) previsti dal documento, sono quelle stabilite dal tariffario Regione Lombardia, con esclusione degli esami di laboratorio.

## **Decremento degli infortuni in Regione Lombardia nel 2008**

In Lombardia, attraverso la Direzione sanità della Regione, opera il comitato di coordinamento sulla sicurezza del lavoro, così come è previsto dall'art. 7 del Dlgs 81/2008, "al fine di realizzare una programmazione di interventi, nonché uniformità degli stessi comitati, a livello provinciale".

Il comitato di coordinamento, al quale partecipano le varie Asl di ogni provincia, l'Inail, la Direzione regionale del lavoro, l'Ispesl, le associazioni sindacali e datoriali (tra cui anche la nostra organizzazione) di ogni comparto - industria, servizi, agricoltura e artigianato - gestisce il Piano regionale per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro 2008-2010.

# **l'Informatore**

aprile 2009

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

Nell'ambito della riunione del gennaio scorso, alla quale era presente lo scrivente Servizio in rappresentanza dell'Unione Regionale, sono stati affrontati due temi che in sintesi tratteggiamo qui di seguito.

### **1. Eventi infortunistici accaduti nel 2008.**

Gli eventi infortunistici accaduti sul lavoro nel corso del 2008 hanno fatto registrare, nel complesso, un decremento del tasso infortunistico del 5%, pur in presenza di un lieve aumento del tasso occupazionale. L'andamento decrescente è registrato per tutti i comparti (pur con valori differenti) compreso quello agricolo (la fonte dei dati illustrati è Inail).

Anche i dati monitorati dal Registro regionale infortuni mortali confermano la tendenza in diminuzione degli eventi infortunistici accaduti in Lombardia nel 2008.

Confrontando gli eventi mortali del 2007 con quelli del 2008 si ha un decremento del 37%: si è passati infatti dai 104 eventi del 2007 ai 65 del 2008.

Unico comparto in controtendenza è quello agricolo che ha visto un forte aumento dell'incidentalità mortale: una analisi puntuale, che sarà condotta nei prossimi mesi dalla Regione, consentirà di rintracciarne le cause.

### **2. Dati dell'attività di vigilanza e controllo delle Asl lombarde nel 2008.**

I dati ufficiali e puntuali afferenti l'attività di vigilanza e controllo effettuati nel 2008 dal personale Asl saranno trasmessi alla Regione in via definitiva entro il corrente mese di febbraio.

Tuttavia una veloce ricognizione dei volumi di attività effettuata ad hoc ha evidenziato che, stante la disponibilità di dati aggiornati per alcune Asl al 30 novembre:

- \* il totale dei controlli effettuati sul totale dei controlli programmati equivale ad una percentuale media del 90%;
- \* il totale dei sopralluoghi in cantiere condotti sul totale dei sopralluoghi programmati equivale ad un valore medio del 93%.

La Regione ritiene quindi raggiungibile l'obiettivo, per il 2008, dei 47.000 controlli e dei 12.700 sopralluoghi nei cantieri.

E anche l'Inail conferma il decremento degli infortuni che sta avvenendo in ambito regionale.

Infatti i dati degli interventi infortunistici registrati da Inail, seppure ancora in fase di validazione, evidenziano che gli incidenti mortali totali accaduti e denunciati nel 2008 sono stati 227. Di questi, 35 eventi sono riconducibili a malattie professionali; i restanti 192 sono comprensivi degli incidenti mortali in itinere.

Scorporando da questo valore il numero degli incidenti mortali registrati nel Registro regionale, risulta che quelli in itinere, se confermati dalle successive verifiche, ammontano a 127 eventi (valore pressoché identico a quello registrato nel 2007, che era 128).

Considerando costante il numero degli incidenti mortali in itinere, il comitato regionale di coordinamento avvierà in tempi brevi un laboratorio di approfondimento finalizzato al contenimento di tale casistica infortunistica attraverso l'indagine puntuale delle modalità di coordinamento e, quindi, l'individuazione delle specifiche misure di contrasto.



Tributario

# L'Informatore

aprile 2009

Imposte dirette

TRIBUTARIO

## Indice

### IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Misure urgenti - Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5. . . . . **Pag. 55**
- ▶ Spese di rappresentanza. Decreto del ministro dell'Economia del 19 novembre 2008. . . . . **Pag. 58**
- ▶ Manovra economica 2009. Detrazione Irpef 19%. Interventi di recupero del patrimonio edilizio . . . . . **Pag. 59**
- ▶ Tabelle nazionali Aci . . . . . **Pag. 59**
- ▶ Aggiornamento del redditometro - Anni 2008-2009 - Provvedimento Agenzia delle Entrate dell'11 febbraio 2009. . . **Pag. 60**
- ▶ Detrazione spese di iscrizione a strutture sportive - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50/E del 25 febbraio 2009. . . . . **Pag. 60**

### IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

- ▶ Legge n. 14 del 27 febbraio 2009. . . . **Pag. 61**

### TRIBUTI LOCALI

- ▶ Enti locali. Proroga del termine per la deliberazione del bilancio 2009 . . . . **Pag. 62**

**IN PRIMO PIANO**

### Misure urgenti DI n. 5 del 10.2.2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009 è stato pubblicato il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante: "Misure a sostegno dei settori industriali in crisi". Qui di seguito si riporta il testo della circolare della Confcommercio, contenente le novità più rilevanti. ▼

#### Rottamazione di autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo Euro0, Euro1 ed Euro2 (immatricolati entro il 31/12/1999) con sostituzione (art. 1, comma 1)

Nel caso di rottamazione di un'autovettura o di un autoveicolo per trasporto promiscuo "Euro0", "Euro1" od "Euro2", immatricolati entro il 31 dicembre 1999 con contestuale acquisto di un'auto nuova "Euro4" o "Euro5", che emetta non

più di 140 grammi di CO<sub>2</sub> al chilometro (ovvero non più di 130 grammi di CO<sub>2</sub> al chilometro, se alimentata a gasolio) viene riconosciuto un contributo di € 1.500 (a riduzione del costo d'acquisto che sarà rimborsato al concessionario).

#### Rottamazione di autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali e autocaravan Euro0, Euro1 ed Euro2 (immatricolati entro il 31/12/1999) con sostituzione (art. 1, comma 2)

Nel caso di rottamazione di un autocarro, autoveicolo per trasporto promiscuo, autoveicolo per trasporto specifico, autoveicolo per uso speciale o autocaravan di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate di categoria Euro0, Euro1, o Euro2 immatricolato entro il 31 dicembre 1999, e di contestuale acquisto di un autocarro, autoveicolo per trasporto specifico, autoveicolo per uso speciale o autocaravan di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate di categoria Euro4 o Euro5, viene concesso un contributo di € 2.500.

#### Acquisto di autovetture nuove alimentate a metano, elettriche o ad idrogeno (art. 1, comma 3) e di autocarri alimentati a metano (art. 1, comma 4)

Per gli acquisti di autovetture e di autocarri con massa totale non superiore a 3,5 tonnellate nuovi, omologati dal costruttore per circolare con alimentazione, anche non esclusiva, a Gpl, metano, mediante elettricità o ad idrogeno, il contributo agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2009 già previsto dai precedenti incentivi, e pari a € 1.500 ovvero € 2.000 in caso di emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 120 g./km, è stato oggetto di una doppia integrazione.

In particolare, nel caso di acquisto di un'autovettura nuova omologata dal costruttore per circolare anche non esclusivamente, a metano, mediante elettricità o ad idrogeno, con emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 120 grammi al km, sarà riconosciuto un contributo ulteriore, da sommare ai 2.000 euro precedenti, di 1.500 euro.

Nel caso, poi, di acquisto di un autocarro nuovo omologato dal costruttore per circolare specificamente a metano (anche non esclusivamente), di massa totale a terra non superiore a 3,5 tonnellate il contributo riconosciuto viene innalzato fino ad € 4.000.

Tali contributi, ove ne ricorrano le condizioni, sono cumulabili con quelli previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo per le rottamazioni dei veicoli.

#### Rottamazione con sostituzione di motocicli o ciclomotori (art. 1, comma 5)

Nel caso di rottamazione di un motociclo o ciclomotore di categoria Euro0 o Euro1 con contestuale acquisto di un motociclo nuovo di categoria Euro3 e cilindrata non superiore a 400cc. viene previsto un contributo di € 500.

#### Installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a gas (art. 1, comma 7)

A partire dal 7 febbraio 2009 il contributo unitario per le installazioni, da effettuare nel 2009, di impianti per alimentazione a gas degli autoveicoli M1 (trasporto di persone fino a 9 incluso il conducente) ed N1 (trasporto merci con peso totale a terra fino a 3,5T) viene innalzato a € 500 per il Gpl e ad € 650 per il metano, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione per tali interventi.



Tributario

### Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali (art. 6)

Si prevede che un futuro decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà anche le modalità per favorire l'intervento della Sace spa nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali.

I contributi previsti dall'art.1 commi 1-5, saranno validi per i veicoli acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato dal 7 Febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 e immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Per l'applicazione delle agevolazioni, che potranno essere fruite nel rispetto della regola del de minimis (regolamento Ce n. 1998/06), vengono confermate le procedure previste dall'art.1, commi 230-234 della legge 296/2006 ovvero:

- il venditore deve integrare la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui devono essere indicati:
  - a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dalle nuove disposizioni;
  - b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati alla rottamazione, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dalle nuove disposizioni;
  - c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati;
- i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo devono rimborsare al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta ai fini della compensazione di cui al Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né dell'imponibile agli effetti delle imposte dirette e non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi;
- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici debbono conservare la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
  - a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
  - b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
  - c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
  - d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente;
- entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appo-

# L'Informatore

aprile 2009

## Imposte dirette

sitamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

### Ambito di applicazione del limite annuale alla compensazione dei crediti di imposta da agevolazioni (art. 1, comma 10)

Con una norma interpretativa, si chiarisce che il tetto annuale alla compensazione dei crediti di imposta previsto dal comma 53 dell'art. 1 della legge 244 del 2007 non trova applicazione nel caso di crediti spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio (per es. agevolazioni per autoveicoli alimentati a metano o Gpl, incentivi alla rottamazione dei veicoli, credito di imposta a favore di gestori di telerilevamento alimentato con biomasse o con energia geotermica).

### Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (art. 2)

Viene introdotta una detrazione ai fini dell'Irpef del 20% sull'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer.

In particolare, l'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef lorda del 20% sulle spese documentate per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia a cui è riconosciuta la detrazione Irpef del 36%.

La detrazione Irpef del 20% può essere fatta valere per gli acquisti di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer, pagati dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009.

Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale con le stesse modalità previste per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie; quindi, dal bonifico devono risultare:

- il riferimento normativo;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Come detto, l'agevolazione in esame spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di:

- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;

effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La ristrutturazione deve essere iniziata a partire dal 1° luglio 2008.

L'importo massimo della spesa sostenuta per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer, su cui calcolare la detrazione Irpef del 20% è pari a 10.000 euro; in pratica, la detrazione massima che si può ottenere è pari a 2.000 euro.

La detrazione complessiva deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione in esame è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007).



Tributario

# L'Informatore

aprile 2009

Imposte dirette

TRIBUTARIO

Al riguardo, si precisa che la cumulabilità tra i due incentivi non può essere riferita allo stesso frigorifero acquistato, ma allo stesso contribuente che acquista un frigorifero di classe energetica non inferiore ad A+ ed uno ad "alta efficienza energetica".

### Distretti produttivi e reti di imprese (art. 3)

Viene introdotta la fiscalità di distretto che consentirà alle imprese di optare per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'Ires.

Il carico tributario verrà determinato dal distretto secondo criteri di trasparenza e di parità di trattamento delle imprese sulla base di principi di mutualità.

Ricordiamo che la "tassazione di distretto" era stata già introdotta dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), ma non aveva mai trovato pratica applicazione.

Con la disposizione in esame, in pratica, i distretti produttivi hanno la possibilità di assumere la qualifica di autonomo soggetto d'imposta, sottoposto a tassazione sulla base di un reddito unitario che potrà essere concordato preventivamente con l'amministrazione finanziaria e con gli enti locali.

In particolare, i distretti produttivi vengono inseriti tra i soggetti passivi Ires di cui all'art. 73, comma 1, lett. b), del Tuir.

Tale inserimento avviene solo se le imprese che appartengono al distretto decidono, congiuntamente, di optare per la tassazione unitaria.

L'opzione determina che il reddito unitario si determina quale somma algebrica dei redditi complessivi netti delle imprese facenti parte del distretto.

In tal modo, è possibile compensare i redditi prodotti dalle singole imprese con le perdite delle stesse. In pratica, se in un distretto produttivo operano tre imprese ed una di queste chiude il bilancio in perdita, tale perdita potrà essere utilizzata per ridurre il carico fiscale delle altre due imprese, calcolando il reddito imponibile in maniera unitaria sul distretto.

Un'ulteriore agevolazione fiscale è data dal fatto che la tassazione unitaria avviene in via concordataria con l'amministrazione finanziaria e con gli enti locali per almeno un triennio. In sostanza, viene prevista la possibilità di concordare con l'erario e con gli enti locali il volume delle imposte dovute dal distretto produttivo.

Tale meccanismo concordatario opera per il distretto sia che si opti per la tassazione unitaria sia che tale opzione non venga esercitata.

La disposizione in esame prevede due regole di equilibrio:

1) la prima impone che la ripartizione del carico fiscale tra le imprese appartenenti al distretto sia determinata direttamente fra le stesse sulla base di criteri di trasparenza e di principi di mutualità;

2) la seconda consente di escludere dall'imponibile le somme scambiate tra le imprese del distretto a seguito dei vantaggi fiscali.

Un ultimo beneficio fiscale è dato dal fatto che, pur permanendo in capo alle imprese facenti parte del distretto l'assolvimento degli obblighi fiscali e l'applicazione delle norme penali tributarie, in caso di rispetto del concordato preventivo, i controlli fiscali non avranno finalità accertative ma solo di monitoraggio.

Si precisa, infine, che tutte queste disposizioni si applicano, oltre che nei rapporti tra distretto ed amministrazione finanziaria, anche nei rapporti tra distretto ed enti locali per quanto riguarda tributi, contributi ed altre somme da versare agli stessi enti.

### Aggregazioni tra imprese (art. 4)

Viene reintrodotta il "bonus per le aggregazioni tra imprese" che riprende, in linea di massima, quello previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) e che è stato applicato nel biennio 2007-2008.

Ad essere agevolate sono le operazioni di fusioni e scissioni che generano disavanzi da concambio oppure conferimenti di azienda, effettuate nell'anno 2009, tra soggetti assolutamente indipendenti, cioè, che, nel biennio anteriore alla riorganizzazione, non avevano legami societari neppure indiretti.

Le società coinvolte nell'aggregazione, inoltre, devono essere state, nel medesimo biennio, "operative", cioè superare il test delle società di comodo.

Il beneficio consiste nell'affrancamento gratuito dei maggiori valori iscritti sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali e, dunque, nella possibilità di dedurre gli ammortamenti stanziati in bilancio dopo l'aggregazione.

Il riconoscimento fiscale non può eccedere, comunque, l'importo di 5 milioni di euro.

Anche in tale nuova versione del "bonus aggregazioni" resta il vincolo, per quattro anni, di non effettuare ulteriori operazioni straordinarie e di non cedere i beni rivalutati, pena la decadenza dall'agevolazione, salva l'attivazione della procedura di cui all'art. 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973 (interpello).

Rispetto alle norme in vigore fino al 2008, scompare l'obbligo della presentazione di un'istanza preventiva all'Agenzia delle Entrate.

### Imposta sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili d'impresa (art. 5)

Come noto, l'art. 15 del Dl 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto "decreto anti-crisi") (si vedano, al riguardo, le comunicazioni del direttore generale del 3 dicembre 2008 e del 22 gennaio 2009), ha consentito di rivalutare, nel bilancio 2008, gli immobili strumentali posseduti dalle imprese, al fine di far emergere una maggiore patrimonializzazione delle stesse, senza richiedere interventi da parte dei soci.

In particolare, la citata disposizione consente, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva, di rivalutare gli immobili strumentali delle imprese a partire dall'esercizio 2013 (per quanto riguarda la deduzione di ammortamenti) o dal 2014 (per quanto riguarda le plusvalenze da cessione).

Ora, dopo una prima correzione, avvenuta in sede di conversione in legge del citato Dl n. 185/2008, che aveva ridotto le aliquote dell'imposta sostitutiva, rispettivamente:

- dal 10% al 7%, per gli immobili ammortizzabili; e
  - dal 7% al 4%, per gli immobili non ammortizzabili;
- con la norma in esame, vengono, ulteriormente, ridotte le misure delle aliquote dell'imposta sostitutiva, passando, rispettivamente:
- dal 7% al 3%, per gli immobili ammortizzabili; e



Tributario

- dal 4% all'1,5%, per gli immobili non ammortizzabili.

#### **Controlli fiscali (art. 7)**

Viene previsto che il controllo delle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale sia seguito sulla base di criteri selettivi che tengano conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle medesime agevolazioni.

Ciò al fine di destinare la conseguente maggiore capacità operativa dell'Agenzia delle Entrate al controllo dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante indebite compensazione.

Per queste ultime, non solo vengono aumentati i controlli, ma viene anche aumentata la sanzione amministrativa in misura pari al 200% dei crediti compensati.

Tale sanzione, però, si applica quando la compensazione supera 50.000 euro per ciascun anno solare; qualora non si superi la predetta soglia la sanzione applicabile varia da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dei crediti compensati.

## **Spese di rappresentanza Decreto del ministro dell'Economia del 19 novembre 2008**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 è stato pubblicato il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2008 recante: "Disposizioni attuative dell'art. 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza".

La legge Finanziaria 2008 ha introdotto rilevanti novità in materia di trattamento fiscale delle spese di rappresentanza.

Tali novità, la cui applicazione interessa le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2008, riguardano sia l'introduzione di specifici criteri di definizione delle spese di rappresentanza, ai fini della verifica della loro inerenza, sia la fissazione di un nuovo limite di deducibilità delle predette spese, non più determinato in via forfetaria in funzione dello stesso ammontare di spese sostenute, ma in percentuale dei ricavi delle imprese.

La stessa legge finanziaria 2008 ha elevato il limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita si considera integralmente deducibile, portandolo da 25,82 euro a 50 euro.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze con il provvedimento in esame ha dato attuazione alla nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza introdotta dalla suddetta legge finanziaria 2008.

#### **Nuovi criteri e limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza**

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 108, comma 2, secondo periodo, del Tuir si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozio-

nali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

- a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
- d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.

Le suddette spese, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

Ai fini della determinazione dell'importo deducibile, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare.

Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal decreto in esame, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.

Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti sopra previsti, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili.

Non sono soggette, altresì, ai predetti limiti le spese di viag-



Tributario

gio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

L'Agenzia delle Entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie sopraelencate con le lettere da a) ed e), dell'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta e dell'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità pari a 1,3%, 0,5% e 0,1%.

L'invito può riguardare anche l'ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l'ammontare complessivo delle spese che non costituiscono spese di rappresentanza.

## **Manovra economica anno 2009 Detrazione Irpef 19% Interventi di recupero del patrimonio edilizio Legge n. 203 del 22.12.2008**

Sul supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008 è stata pubblicata la legge n. 203 del 22 dicembre 2008 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Con il provvedimento in esame, in materia di detrazione Irpef pari al 19%, è stato stabilito quanto segue (art. 2, commi 6 e 7).

### **Spese asili nido**

È riconosciuta la detrazione Irpef pari al 19% per le spese sostenute nell'anno 2008 e negli anni successivi dai genitori relativamente alle rette per la frequenza dell'asilo da parte dei figli è riconosciuta.

Si precisa che, essendo la spesa massima riconosciuta pari a € 632 annui per figlio, la detrazione massima utilizzabile è pari a € 120.

### **Acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico**

Per le spese sostenute nell'anno 2009 per l'acquisto di abbonamento ai servizi di trasporto pubblico spetta la detrazione Irpef pari al 19%.

Si precisa che la detrazione spetta per un importo massimo di spesa pari a € 250, a condizione che la stessa non sia deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e anche se l'acquisto è effet-

tuato a favore dei familiari a carico.

### **Interventi di recupero del patrimonio edilizio**

Con la legge Finanziaria per l'anno 2009 è stata prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell'intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

È prorogata anche la possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di un'impresa di costruzione o ristrutturazione e da una cooperativa edilizia.

L'agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011, a condizione che l'immobile sia ceduto/assegnato entro il 30 giugno 2012.

Si ricorda che la legge Finanziaria 2008 limitava le sopra citate disposizioni alle spese sostenute fino al 2010 ed agli interventi eseguiti fino al 2010 a condizione che la cessione/assegnazione dell'immobile si verificasse entro il 30 giugno 2011.

Si segnala, infine, che la proroga in esame comporta anche l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% relativamente alle spese fatturate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

## **Tablelle nazionali Aci**

Sul supplemento ordinario n. 280 alla Gazzetta ufficiale n. 296 del 19 dicembre 2008 sono state pubblicate le "Tablelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall'Aci - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314".

In base all'art. 51, Dpr n. 917/86, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, anche sotto forma di erogazioni liberali percepiti dal lavoratore, in relazione al rapporto di lavoro.

I compensi in natura sono, quindi, costituiti da quella parte della retribuzione non corrisposta in denaro ma in beni e servizi (cd. fringe benefits).

Per la determinazione in denaro del valore degli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (vd. art. 54, primo comma, lett. a), c) e m) del Dlgs n. 285/1992) si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base delle tablelle dei costi chilometrici di esercizio delle autoveicoli che l'Aci ogni anno elabora e comunica al ministero delle Finanze per la loro pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo.



Tributario

Il ministero delle Finanze ha dunque reso note le predette tabelle Aci relative all'anno 2009.

## **Aggiornamento del redditometro Anni 2008-2009 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 febbraio 2009**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento datato 11 febbraio 2009, recante: "Aggiornamento per gli anni 2008 e 2009 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva".

Ogni due anni, il "redditometro" viene aggiornato in base alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istat.

Per il periodo che va da giugno 1992 a giugno 2008, l'Istituto nazionale di statistica ha certificato un aumento pari al 56,2%.

Con riferimento ai periodi d'imposta 2008 e 2009, con il provvedimento, che è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) sono stati aggiornati e convertiti in euro - in base al tasso ufficiale di cambio fissato dal regolamento Ce del 31 dicembre 1998 - gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del ministro delle Finanze 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 19 novembre 1992.

Si sottolinea che, con il predetto provvedimento cambiano i valori di riferimento degli elementi considerati per il calcolo presuntivo dei redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2008 e 2009, mentre, restano immutati i coefficienti.

## **Detrazione spese di iscrizione a strutture sportive Risoluzione n. 50/E dell'Agenzia delle Entrate del 25 febbraio 2009**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 50/E datata 25 febbraio 2009, recante: "Art. 15, comma 1, lettera i-quinquies). - Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Detrazione spese di iscrizione a strutture sportive".

Ai sensi dell'art. 1, comma 319 della legge finanziaria per l'anno 2007, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle "spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i

# **L'Informatore**

aprile 2009

## **Imposte dirette**

ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, o ministro delegato, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, e le attività sportive". Il decreto interministeriale del 28 marzo 2007, emanato dal ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, ha individuato le caratteristiche delle strutture sportive di cui alla suddetta norma e le modalità di certificazione delle spese sostenute per iscrizione o l'abbonamento.

Per quanto concerne le caratteristiche delle strutture sportive il citato decreto fa riferimento alle "associazioni sportive", società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall'art. 90, commi 17 e seguenti, della legge 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica.

Lo stesso decreto precisa, inoltre, che per "palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi" si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica compresi gli impianti polisportivi. Per quanto concerne la documentazione che attesti il sostenimento delle spese, è disposto che la stessa deve essere costituita da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive recante l'indicazione:

- a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti interessati;
- b) della causale del pagamento;
- c) dell'attività sportiva esercitata;
- d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

La detrazione spetta per un importo di spesa non superiore, per ciascun ragazzo, a euro 210,00, anche se le spese sono relative ai familiari fiscalmente a carico.

In tal proposito si fa presente che nelle istruzioni per la compilazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi degli anni 2008 e 2009 (per i redditi prodotti, rispettivamente, negli anni 2007 e 2008), è indicato che la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica spetta per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00.

Si ritiene, pertanto, che detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

I genitori che partecipano entrambi alle spese, pertanto, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all'onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva.



Tributario

## Legge n. 14 del 27 febbraio 2009

Il Dl n. 207/2008 è stato convertito nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, pubblicata sul supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

In sede di conversione in legge, è stato stabilito quanto segue.

### **Associazioni sportive dilettantistiche (Art. 35, comma 5)**

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), Tuir dispone che costituiscono redditi diversi "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi (...) erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

Il provvedimento in esame specifica che tra le attività di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" sopra citate vanno ricomprese anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

I rimborsi, i compensi, le indennità di trasferta derivanti da dette attività costituiscono quindi redditi diversi di cui alla citata lett. m).

### **Preu e imposta sugli intrattenimenti 2006 (Art. 42, commi 3 e 4)**

Per la liquidazione e la riscossione del PREU e dell'imposta sugli intrattenimenti relativi agli apparecchi da divertimento e intrattenimento per l'anno 2006, è stabilito quanto segue:

- per il Preu dovuto per il 2006 si rinvia al:
  - 30 giugno 2009 il termine per la liquidazione del prelievo;
  - 30 giugno 2010 il termine per l'iscrizione a ruolo delle relative somme dovute e non versate;
- con riferimento all'imposta sugli intrattenimenti dovuta per il 2006 si rinvia al:
  - 30 giugno 2009 il termine per la liquidazione dell'imposta;
  - 30 giugno 2010 il termine per l'iscrizione a ruolo delle relative somme dovute e non versate;
  - 30 giugno 2011 il termine per la notifica delle cartelle di pagamento recanti i predetti ruoli.

### **Ripartizione del 5% degli anni 2006 E 2007 (Art. 42, comma 5)**

Come noto, per rientrare tra i soggetti beneficiari della ripartizione del 5%, gli enti interessati hanno dovuto inviare una specifica domanda di iscrizione negli appositi elenchi, nonché presentare successivamente una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

È stabilita la proroga al 2 febbraio 2009 del termine entro il quale i soggetti interessati possono integrare la documentazione precedentemente presentata per la ripartizione del 5% relativo agli anni 2006 e 2007.

Tale proroga non riguarda le posizioni amministrative definite ai sensi del Dpcm 24.4.2008, cioè quelle relative alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro

# L'Informatore

aprile 2009

## Imposte dirette e indirette

tenuto dal Coni e alle fondazioni nazionali di carattere culturale interessate dal riparto del 5%.

### **"Restituzione" minor acconto Ires/Irap 2008 (Art. 42, comma 6)**

È stabilito il differimento al 31 marzo 2009 del termine entro il quale dovrà essere emanato l'apposito decreto che fissa le modalità ed i termini con i quali i soggetti Ires dovranno versare quanto non corrisposto (3%) a seguito del versamento "ridotto" dell'acconto Ires/Irap 2008 ovvero dell'utilizzo in compensazione.

### **Regionalizzazione Irap (Art. 42, comma 7)**

È prorogato al 1° gennaio 2010 il termine a decorrere dal quale l'Irap assumerà la natura di tributo regionale, da istituire e regolamentare con legge regionale.

### **Termini invio telematico delle dichiarazioni (Art. 42, commi da 7-ter a 7-sexies)**

Sono stati stabiliti i nuovi termini per l'invio telematico delle dichiarazioni.

È previsto quanto segue:

- la presentazione del mod. Unico di persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati entro il 30 settembre di ogni anno;
- la presentazione del mod. Unico dei soggetti Ires entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- la presentazione in forma autonoma della dichiarazione Irap entro il 30 settembre di ogni anno ovvero entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- la presentazione del mod. 770 Semplificato entro il 31 luglio di ogni anno;
- la presentazione delle dichiarazioni ai fini redditi e Irap in caso di operazioni straordinarie entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- la presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 30 settembre di ogni anno.

### **Mod. 730**

Sono modificati alcuni termini concernenti la presentazione dei modd. 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta, nonché i termini entro i quali provvedere agli eventuali conguagli.

### **Differimento dei termini a regime**

È previsto quanto segue:

\* è differito dal 25 giugno al 30 giugno di ciascun anno il termine entro il quale provvedere all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte;

\* le operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta a seguito del risultato contabile della dichiarazione dei redditi dovranno essere eseguite nella retribuzione di competenza del mese di luglio (e non più in quella corrisposta a luglio).

### **Differimento dei termini per il solo 2009**

Per il solo anno 2009, è differito al 15 luglio 2009 il termine entro il quale Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta devono provvedere all'invio telematico dei modd. 730/2009. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.



**Tributario**

## **Enti locali Proroga del termine per la deliberazione del bilancio 2009**

Con riferimento all'argomento in oggetto, si comunica che

# **L'Informatore**

aprile 2009

## **Tributi locali**

sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009 è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2008, recante: "Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 degli enti locali".

Con il provvedimento in esame viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2009.



Legale

# L'Informatore

aprile 2009

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Decreto Milleproroghe - Legge n. 14 del 27 febbraio 2009 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale. . . . . **Pag. 63**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

#### Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali . . . . . **Pag. 66**

### VARIE

- ▶ Termini di pagamento - Dlgs n. 231/2002 - Saggio di interesse - Semestre 1° gennaio-30 giugno 2009 . . . . . **Pag. 66**

conversione, come di consueto, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. ▼

LEGALE

### Disposizioni in materia di pubblica amministrazione

#### Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1)

Confermata la proroga di un anno e portato, quindi, al 31 dicembre 2009 il termine ultimo oltre il quale, previo apposito Dpcm o decreto interministeriale, non sarà possibile accedere ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta di identità elettronica o dalla Carta nazionale dei servizi (Cns).

#### Disposizioni in materia di privacy

Confermate dal Senato le disposizioni dell'art. 44 contenenti un generale inasprimento dell'apparato sanzionatorio in materia di privacy. In particolare:

\* rimozione del vincolo legislativo (previsto dall'art. 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008) che impediva al Garante di utilizzare il 50% dei proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate per le spese di funzionamento (comma 1);

\* revisione della sanzione per i casi di omessa informativa che viene ora fissata nel minimo a seimila euro e a trentaseimila euro nel massimo, eliminando le differenziazioni tra dati sensibili e non ed il profilo delle condizioni economiche del contravventore (comma 2);

\* raddoppio, da 5 a 10 mila euro nel minimo e da 30 a 60 mila euro nel massimo, della sanzione amministrativa in caso di cessione di dati destinati a trattamenti non compatibili con gli scopi per i quali erano stati raccolti (comma 3, lett. a);

\* raddoppio, da 500 a 1000 euro nel minimo e da 3 a 6 mila euro nel massimo, della sanzione amministrativa in caso di comunicazione all'interessato di dati sanitari non da parte di esercenti le professioni sanitarie od organismi sanitari (comma 3, lett. b);

\* introduzione di una specifica sanzione, con esclusione del pagamento in misura ridotta, consistente nel pagamento di una somma da 20 mila a 100 mila euro nel caso di trattamento di dati in violazione delle misure minime di sicurezza ed introduzione, altresì, di un'altra specifica sanzione, consistente nel pagamento di una somma da 30 mila a 180 mila euro, in caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di trattamento illecito o non corretto (comma 3, lett. c);

\* eliminazione della possibilità di aumentare le sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico in ragione delle condizioni economiche del contravventore (comma 4);

\* raddoppio, da 10 a 20 mila euro nel minimo e da 60 a 120 mila euro nel massimo, della sanzione prevista in caso di omessa notificazione ed eliminazione della sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza in uno o più giornali (comma 5);

\* aumento, da 4 mila a 10 euro nel minimo e da 10 mila a 60 mila euro nel massimo, della sanzione amministrativa in caso

IN  
PRIMO  
PIANO

## Decreto Milleproroghe Legge n. 14 del 27 febbraio 2009

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 (Suppl. ordinario n. 28) la legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" (cd. decreto Milleproroghe).

Si ricorda che il decreto legge in argomento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2008, ha iniziato il suo iter di conversione al Senato, dove è stato approvato in prima lettura, con voto di fiducia su un maxiemendamento governativo che ha apportato al testo varie modificazioni e integrazioni. Successivamente il provvedimento, trasmesso alla Camera, è stato approvato in via definitiva nella formulazione licenziata dal Senato.

Le modificazioni contenute nella legge di



Legale

# L'Informatore

aprile 2009

In primo piano

di omissione delle informazioni richieste dal garante o di mancata esibizione della documentazione richiesta (comma 6);

\* introduzione di un nuovo articolo nel Codice (il 164-bis) che consente, nei casi di violazioni di minore gravità, considerata la natura anche economica o sociale dell'attività svolta, di applicare i limiti massimi e minimi sopra evidenziati in misura pari a due quinti. Il medesimo articolo dispone altresì che, in caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica, senza possibilità di applicare il pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 mila a 300 mila euro e che in altri casi di maggiore gravità, in particolare quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimi e massimi di tutte le sanzioni amministrative sopra evidenziate sono applicati in misura pari al doppio o al quadruplo considerate le condizioni economiche del contravventore (comma 7);

\* possibilità di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione, a spese del contravventore, dell'ordinanza-ingiunzione del Garante che irroga le sanzioni per tutte le violazioni alle disposizioni del Codice (comma 8);

\* previsione dell'arresto fino a due anni, senza possibilità di sostituire tale sanzione con un'ammonizione, in caso di violazione dell'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza (comma 9).

Nel corso dell'iter di conversione del provvedimento è stata inserita una nuova disposizione (comma 1-bis) per effetto della quale i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1 agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme sull'informativa e sul consenso, dai soli titolari del trattamento che abbiano provveduto a costituire dette banche dati prima del 1 agosto 2005.

L'articolo contiene, altresì (comma 10), una disposizione che incide sul Codice del consumo (Dlgs 206/05) aumentando, da 516 a 3 mila euro nel minimo e da 5.165 a 18 mila euro nel massimo, la sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di omessa informazione al consumatore o di ostacolo al diritto di recesso o di fornitura di informazioni errate o incomplete o di non rimborso al consumatore delle somme da questi eventualmente pagate per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza.

## Disposizioni in materia di trasporti

### Codice della strada limitazioni alla guida per neopatentati (art. 24, comma 1)

Viene confermata la disposizione originariamente prevista dal decreto legge con cui è stata differita al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore dei limiti di potenza specifica dei veicoli (50 Kw/T) previsti dall'art. 117 del Cds, comma 2bis, per la guida dei neopatentati durante il primo anno di detenzione della patente di guida.

### Modifiche al codice della nautica da diporto (art. 24, comma 1 bis)

Attraverso l'aggiunta del comma 1 bis all'art. 24 vengono introdotte delle modifiche al decreto legislativo n.171 del 18 luglio 2005.

In particolare, si stabilisce che chiunque assuma o ritenga il comando, la condotta o la direzione nautica di unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze inebrianti o stupefacenti, fatta salva l'applicazione della sospensione della patente nautica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 ad 8.263; sanzione che viene raddoppiata in caso di comando o condotta di una nave da diporto.

Anche per queste violazioni si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, determinerà modalità e strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonché i limiti di tolleranza del tasso alcolemico nel sangue.

Inoltre, mediante l'inserimento dell'articolo 57 bis nel codice della navigazione da diporto, si stabilisce che le Regioni disciplineranno, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande nonché l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.

### Canoni di utilizzo infrastruttura ferroviaria (art. 25)

Confermando il testo originario del decreto, viene prorogato al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per emanare un decreto che, ai sensi del Dlgs 188/2003, stabilisca i nuovi criteri per la definizione dei canoni di accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale.

### Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari e rinnovo dei contratti di servizio con Trenitalia (art. 27)

Confermando la norma contenuta nel decreto, viene prorogato dal 15 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per la conclusione, da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dell'indagine conoscitiva sui servizi ferroviari (comma 2 art. 17 legge 31/2008) volta a determinare la possibilità di assicurarne l'equilibrio tra costi e ricavi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza.

Inoltre, in sede di conversione, sono state introdotte alcune modifiche procedurali all'articolo 25 del DL 185 del 29 novembre 2008, riguardante i servizi di trasporto pubblico ferroviario.

### Omologazione dei veicoli e di loro parti (art. 29, comma 1 ter)

Con alcune modifiche all'art. 75 del Codice della strada (Dlgs n.285/1992) si specifica che l'accertamento previsto ai fini dell'omologazione dei veicoli per la loro massa in circolazione possa riguardare i singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo; inoltre, si prevedono futuri decreti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per stabilire norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione in sostituzione od integrazione di parti di veicoli, su tipi di autoveicoli e motocicli nuovi o in circolazione. Tali modifiche, salvo diversa specifica indicazione,



Legale

# L'Informatore

aprile 2009

In primo piano

LEGALE

saranno esentate dall'obbligo di ottenere il previsto nulla osta da parte della casa costruttrice del veicolo.

#### **Limitazioni all'attività di noleggio di autovetture con conducente (art. 29, comma 1 quater)**

In sede di conversione, attraverso alcune modifiche alla legge n. 21 del 1992, viene precisato che lo stazionamento dei mezzi adibiti a noleggio con conducente debba avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco che dovranno situarsi esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al servizio di noleggio. La disponibilità di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune autorizzante diviene, poi, condizione obbligatoria per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente.

Viene precisato, inoltre, che nei comuni in cui sia operativo un servizio di taxi, la sosta, a disposizione dell'utenza, dei mezzi adibiti a noleggio con conducente possa avvenire esclusivamente all'interno della rimessa.

Viene specificato, inoltre, che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debbano avvenire presso la rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, ferma restando la possibilità di prelevare e condurre l'utente del servizio nel territorio di altri comuni.

Viene, poi, introdotta la compilazione obbligatoria di un foglio di servizio per registrare le caratteristiche identificative di ciascuna prestazione. In caso di mancato rispetto delle richiamate disposizioni si prevedono specifiche sanzioni che arrivano fino alla cancellazione dal ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea.

Viene, infine, prevista la possibilità per i comuni, come recentemente avvenuto a Roma con delibera comunale successivamente sospesa dal Tar del Lazio, di subordinare l'accesso al proprio territorio e specificatamente alle aree a traffico limitato dello stesso, da parte di titolari di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente rilasciate da altri Comuni, a specifica comunicazione preventiva ovvero al pagamento di un importo di accesso.

#### **Proroga adeguamento requisiti accesso professione autotrasporto (art. 29, comma 1 duodecies)**

Viene disposta la proroga di un anno del termine concesso ad alcune imprese di autotrasporto per rispettare i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale richiesti per l'accesso alla professione.

#### **Sanzioni Antitrust (art. 9)**

Nessuna variazione per l'articolo 9. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a norma del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 relativo all'attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole e dal Dlgs 2 agosto 2007, n. 146, relativo all'attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, è prorogato di trenta giorni.

#### **Contrasto al terrorismo internazionale (art. 11)**

Resta invariata la disposizione che proroga fino al 31 dicembre 2009 la richiesta dell'apposita licenza al questore per

chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche.

#### **Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni (art. 16, comma 1)**

Confermata la disposizione che, al fine di evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo, proroga di ulteriori sei mesi (1 luglio 2009) l'applicabilità delle disposizioni vigenti volte ad attuare quelle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private - di cui al Dlgs 7 settembre 2005 n. 209 - per le quali non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative.

#### **Proroga dei termini per l'impegno delle risorse derivanti dalle sanzioni Antitrust (art. 17)**

Invariata anche la disposizione che mantiene, per l'anno 2009 all'interno del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero dello Sviluppo economico, le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio.

#### **Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari (art. 18)**

Confermata la disposizione che proroga al 31 dicembre 2009 il termine relativo alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari nonché all'adeguamento degli statuti degli stessi.

#### **Class Action (art. 19)**

Permane il rinvio dell'entrata in vigore della class action al 30 giugno 2009.

#### **Distributori stradali di Gpl per autotrazione (art. 21)**

Risulta confermata la disposizione dell'articolo 21 che prevede lo slittamento al 31 dicembre 2009 del termine per l'adeguamento degli impianti di distribuzione stradale di Gpl per autotrazione.

#### **Disposizioni in materia di concessioni autostradali ed arbitrati (art. 29 quinquiesdecies)**

Per quanto riguarda Autostrade spa è da segnalare che saltano gli obblighi previsti in capo alle società concessionarie autostradali (Autostrade) relativamente agli affidamenti di forniture e servizi che, per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, prevedevano l'attuazione degli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163). Con la disposizione inserita viene eliminato l'obbligo di gara previsto dal Codice degli appalti e viene consentito alle concessionarie l'affidamento "in house" - attraverso società controllate - fino al 60% dei lavori.

#### **Commercializzazioni medicinali veterinari omeopatici (art. 33)**

Confermata la disposizione sulla commercializzazione dei medicinali veterinari omeopatici fino al 31 dicembre 2009.

#### **Proroghe in materia di farmaci (art. 34)**

Confermata la disposizione che proroga al 31 dicembre 2009 gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi. Resta fermo il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa sta-



Legale

biliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica.

#### **Proroga di termini in materia di autorizzazione paesaggistica (art. 38)**

Invariata la proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 del termine entro cui i comuni devono approvare le autorizzazioni paesaggistiche.

#### **Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (art. 39)**

Resta invariata anche la proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 per l'emanazione del decreto del ministro per i Beni e delle attività culturali, con cui è determinato il compenso riconosciuto agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro

## **Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali**

Come già comunicato con l'articolo di questa stessa Direzione pubblicato sull'Informatore del mese di febbraio 2009 a pag. 46, cui si rimanda, nella Gazzetta ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (Ce) n. 882/2004".

Entrato in vigore il 12 dicembre, il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.

Le nuove tariffe sostituiscono qualsiasi altra precedente tariffa, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli e riguardano gli stabilimenti di produzione e di ingrosso. Sono, per ora, esclusi gli esercizi al dettaglio ed i pubblici esercizi.

Si è ora in attesa del previsto decreto interministeriale di applicazione (Sanità ed Economia) previsto dall'art. 10 del provvedimento - la cui pubblicazione è attesa per la metà del mese

## **Termini di pagamento Dlgs n. 231/2002 Saggio di interesse Primo semestre 2009**

Nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2009 è determinato nella

# **L'Informatore**

aprile 2009

## **In primo piano**

aventi causa.

#### **Locazione di immobili commerciali (art. 41, comma 16-duodecies)**

All'interno di questo articolo si segnala una disposizione in materia di locazioni di immobili commerciali a parziale modifica dell'articolo 32 della legge 392/1978. Detta modifica comporta l'applicazione del limite del 75% della variazione accertata dall'Istat per le famiglie di operai ed impiegati all'adeguamento del canone di locazione, solamente ai contratti di durata minima (6+6). Per tutti gli altri salta, il limite del 75% posto all'aumento del canone. La seconda modifica interviene sempre sull'articolo 32 della legge 392/78 e sancisce la retroattività della predetta disposizione e la sua applicabilità ai contratti di locazione attualmente in corso.

## **Leggi e provvedimenti**

di febbraio - che deve dettare le modalità tecniche di versamento delle tariffe e, possibilmente, cogliere l'occasione per chiarire alcuni dubbi interpretativi.

Con riferimento all'allegato A, che detta le tariffe che si applicano alle attività di macellazione, sezionamento e selvaggina cacciata (sezioni 1, 2 e 3), alla produzione del latte (sezione 4), alla pesca e all'acquacoltura (sezione 5) ed agli altri prodotti (sezione 6), tra cui si citano i centri di cottura, la produzione di integratori alimentari, quella dei prodotti di IV e V gamma, i mulini, la produzione di surgelati, di conserve vegetali, la produzione e l'imbottigliamento del vino, i mercati all'ingrosso di ortofruttili freschi, i depositi alimentari in genere, si comunica che le Ausl sono impegnate in una puntuale ricognizione delle aziende sottoposte al finanziamento dei controlli ufficiali ed al loro inserimento in una delle tre fasce di contribuzione previste.

In caso di difficoltà, le stesse Ausl inviteranno gli Osa (operatori del settore alimentare) ad autocertificare la propria fascia produttiva.

Le Regioni, infine, hanno invitato il ministero della Salute ad inserire nell'emanando decreto una disposizione diretta a fissare una maggiorazione del 30% nel caso in cui, nel termine di 60 giorni, gli operatori non provvedano al pagamento.

## **Varie**

misura del 2,50%.

Tale saggio di riferimento, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), deve essere maggiorato di sette punti percentuali (art. 5, comma 1). Si ricorda che tale determinazione del saggio di interessi è, in linea generale, derogabile dalle parti.

In caso di contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili il saggio di interessi di cui all'art 5, comma 1 è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.



## Bandi e finanziamenti

# L'Informatore

aprile 2009

## In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Bando progetto "Sostes" per l'innovazione e il sostegno al capitale umano prioritariamente nel settore tessile-abbigliamento. . . . . **Pag. 67**

### FINANZIAMENTI

- ▶ Contributi alle micro, piccole e medie imprese per il sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese . . . . **Pag. 67**
- ▶ Voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde 2009 . . . . . **Pag. 68**
- ▶ Voucher per la partecipazione a missioni economiche all'estero 2009 . . **Pag. 68**

## IN PRIMO PIANO

### Bando progetto "Sostes" per l'innovazione e il sostegno al capitale umano prioritariamente nel settore tessile-abbigliamento

Regione Lombardia, Camere di Commercio Lombarde e Unioncamere Lombardia hanno approvato il bando progetto Sostes a favore delle imprese del settore tessile abbigliamento.

Il bando si articola in tre azioni distinte. ▼

- Azione A:** Contributi e assistenza per l'innovazione delle piccole e medie imprese del sistema manifatturiero lombardo, compresi gli artigiani, con priorità alla filiera tessile-abbigliamento, per progetti di innovazione e aggregazione imprenditoriale/qualificazione delle risorse umane;
- Azione B:** Contributi e assistenza per l'innovazione delle micro e piccole imprese del sistema distributivo al dettaglio del tessile-abbigliamento per progetti di innovazione e aggregazione imprenditoriale/qualificazione delle risorse umane.
- Azione C:** Contributi e assistenza agli operatori (associazioni imprenditoriali lombarde o loro società di servizi alle imprese;

centri di servizi alle imprese specializzate nel settore tessile-abbigliamento; Consorzi di imprese; Ats per progetti di promozione e diffusione dell'innovazione e dell'aggregazione imprenditoriale nelle imprese della filiera tessile-abbigliamento

In relazione all'Azione A: l'agevolazione consiste in un contributo fino a un massimo di 30.000 € pari al:

- 60% delle spese ammesse per le imprese del sistema manifatturiero ;
- 75% delle spese ammesse per le imprese del sistema manifatturiero della filiera tessile-abbigliamento

In relazione all'Azione B: l'agevolazione consiste in un contributo fino a un massimo di 10.000 € pari al 75% delle spese ammesse;

In relazione all'Azione C: l'agevolazione consiste in un contributo fino a un massimo di 30.000 € pari al 75% delle spese ammesse.

Le domande di contributo devono essere presentate in forma telematica, e completate da invio cartaceo entro 10 giorni consecutivi dall'invio telematico, a partire dal 3 marzo 2009 e fino ad esaurimento fondi.

**BANDI E FINANZIAMENTI**

## Finanziamenti

### Contributi alle micro, piccole e medie imprese per il sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese Scadenza 28 maggio 2009

Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, nell'ambito degli impegni assunti con l'accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, hanno approvato il bando per l'assegnazione di contributi alle micro-Pmi finalizzato al sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese. Il bando è articolato in due misure: A. "Sostegno alla creazione di nuove imprese di produzione di servizi innovativi" per la messa a disposizione nel mercato lombardo di servizi avanzati o l'aumento del contenuto di tecnologia dei servizi prodotti; B. "Sostegno all'aggregazione di imprese per la produzione di servizi integrati" per la produzione di global service i servizi chiavi in mano, grazie anche alla collaborazione tra specialisti che garantiscono servizi e prodotti complementari. Lo stanziamento economico riservato alla provincia di Milano su ciascuna misura è di 375.000 €. Le domande di contributo possono essere presentate:

- per la misura A, da soggetti che intendono costituire una nuova impresa rientranti nelle categorie imprese singole o associate, anche artigiane; persone fisiche; altri soggetti di



## Bandi e finanziamenti

diritto privato aventi finalità di ricerca, compresi nella classificazione Istat Ateco 2007 n. 62; 63; 70; 71; 72; 73; 74; 78; - per la misura B, da una delle imprese con ruolo di capofila/mandatario di un'aggregazione composta da almeno 3 Mpmi, anche artigiane, comprese nella classificazione Istat Ateco 2007 n. 72; 74.

Sono soggetti beneficiari la nuova impresa (misura A); la nuova impresa o consorzio, o l'impresa capofila, in caso di Ati o altra aggregazione, (misura B.), aventi sede legale e operativa in una delle province lombarde. Le proposte, di importo non inferiore a 20.000 € e non superiore a 250.000 €, sono cofinanziate in misura pari al 60% delle spese ammissibili, di cui il 40 a fondo perduto, e il 20% da rimborsare a rate costanti al tasso di interesse dello 0,50%, per un massimo di cinque anni. Le domande devono essere presentate in forma telematica, e completate da invio cartaceo entro 10 giorni consecutivi dall'invio telematico, a partire dalle ore 9:30 del 3 marzo 2009.

## Voucher multiservizi 2009 per il sostegno dell'internazionalizzazione delle pmi lombarde Scadenza 31 dicembre 2009

Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo rilanciano per l'anno 2009 il bando voucher multiservizi per l'accompagnamento delle imprese lombarde in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione. Sono disponibili risorse pari a 1.600.000 €, di cui 488.000 € riservate alla provincia di Milano, e 235.000 € destinate alla provincia di Monza e Brianza. Le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa in Lombardia, ad esclusione di quelle operanti nei settori formazione e nei cd settori esclusi dal regime de minimis" (agricoltura e pesca; trasporti; esportazioni; trattamento preferenziale dei prodotti nazionali; produzione, trasformazione, commercializzazione di alcuni prodotti) possono richiedere un voucher che consente di acquisire diverse tipologie di servizi, quali: 1) Ricerca partner esteri; 2) Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri; 3) Ricerca agenti e distributori; 4) Ricerca fornitori; 5) Assistenza tecnica alle imprese; 6) Formazione/Informazione.

# L'Informatore

aprile 2009

## Finanziamenti

Il voucher, del valore di 2.604,17 € (al lordo delle ritenute di legge), a fronte di una spesa minima di 4.000,00 €, può essere utilizzato dalle imprese dal 26 febbraio al 31 dicembre 2009 per acquisire uno o più servizi presso i soggetti fornitori individuati nell'elenco pubblicato sul sito internet: [www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it).

## Voucher 2009 per partecipazione a missioni economiche all'estero Scadenze: 30 giorni prima dello svolgimento della missione

In attuazione dell'accordo di programma per la competitività del sistema economico lombardo siglato tra Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde, è stato approvato il nuovo bando finalizzato all'assegnazione di voucher alle imprese per la partecipazione a missioni imprenditoriali all'estero. Possono usufruire del voucher le micro Pmi, a esclusione di quelle operanti nel settore della formazione e nei settori esclusi dalla normativa Ce "de minimis", aventi sede legale o operativa attiva in Lombardia. Le imprese interessate devono rivolgersi a: Camere di commercio lombarde e loro aziende speciali; LombardiaPoint esteri; associazioni di imprese; consorzi e società consortili; consorzi export; associazioni di categoria e territoriali industriali, artigianali e commerciali, così come elencati sul sito internet: [www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it). Il valore del voucher erogato (al lordo delle ritenute di legge) è di 2.604,17 € per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, Usa e Canada; 2.083,33 € per le destinazioni Asia, Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa; 1.041,67 € per le destinazioni Ue 15 e Svizzera 1.562,50 € per le altre destinazioni Europa. In fase di prima applicazione del bando la richiesta di voucher dovrà essere presentata dal 23/2/2009 entro 10 gg. dalla data di svolgimento della missione prescelta (1/3/2009 - 30/4/2009); successivamente entro 30 gg. dalla data di svolgimento (1/5/2009 - 31/7/2009; 1/8/2009 - 31/10/2009; 1/11/2009 - 31/12/2009). Il calendario delle missioni viene aggiornato con cadenza trimestrale ed è visibile sul sito internet: [www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it).



Formazione

# **L'Informatore**

aprile 2009

**In primo piano**

**FORMAZIONE**

## **Indice**

### **IN PRIMO PIANO**

- ▶ Il Sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro. La Dote formazione ..... **Pag. 69**

**IN PRIMO PIANO**

### **Il Sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro**

#### **La Dote Formazione**

La Regione Lombardia ha introdotto il "Sistema Dote" per la programmazione dei servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009.

In base al Sistema Dote a ciascun utente è riservata una quota da utilizzare per accedere ai servizi di istruzione, formazione professionale e inserimento lavorativo messi a disposizione da una rete di operatori accreditati dalla Regione. ▶

Il Sistema Dote si articola in tre grandi linee di intervento, a loro volta organizzate in specifici ambiti di azione: la Dote scuola, destinata ai ragazzi che frequentano le scuole pubbliche e paritarie della Lombardia, la Dote lavoro, per le persone (disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità e cassa integrazione) tra i 16 e i 64 anni che vogliono inserirsi e reinserirsi nel mercato del lavoro e la Dote formazione.

La Dote formazione è riservata ai residenti o domiciliati in Lombardia che, tra i 16 e i 64 anni, intendono rafforzare e accrescere le proprie competenze, conoscenze ed abilità e di conseguenza migliorare la propria situazione professionale, usufruendo dei servizi formativi del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla Dote formazione sono destinati, per il 2009, 25 milioni di euro e il contributo massimo per ciascun utente è di 5mila euro.

Ne possono usufruire anche gli occupati - titolari, liberi professionisti, lavoratori dipendenti - a condizione che frequentino i corsi al di fuori dell'orario di lavoro.

La Regione istituirà un catalogo degli enti di formazione accreditati che potranno erogare i servizi previsti dal Sistema Dote.

Le strutture formative collegate all'Unione Ctsp - Scuola Superiore Ctsp e Capac Politecnico del Commercio - al fine di presentare la loro candidatura per poter rientrare nel catalogo regionale, stanno ampliando e integrando la loro offerta formativa in collaborazione con le associazioni appartenenti al sistema Unione Ctsp e in funzione delle specifiche esigenze formative espresse dalle imprese.

Successivamente alla pubblicazione del catalogo regionale le associazioni raccoglieranno le adesioni ai corsi da parte delle aziende e i centri di formazione presenteranno le corrispondenti richieste di Doti alla Regione per conto delle imprese.

A seguito dell'attivazione del finanziamento da parte della Regione, verrà data infine conferma ai partecipanti dell'avvio dell'attività formativa.

La Direzione Formazione e Studi dell'Unione è disponibile ai numeri 02.7750.677-688 per eventuali altre informazioni.

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 196 aprile 2009  
anno LIII

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter**  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA  
ED I SUOI COLLABORATORI  
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

## CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**  
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI**  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)  
Tel. 02-7750.590/591  
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE  
PRIVACY**  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it

## CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'**  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE**  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER  
BASILEA 2**  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it

**I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



Commercio estero

# L'Informatore

aprile 2009

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Origine preferenziale Eur1, Eur Med, Eur2, Atr ..... **Pag. 71**

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

► Sentenza Corte di giustizia europea del 9/3/2006. Causa *Beemsterboer* - Linee guida su conseguenze ..... **Pag. 72**

IN PRIMO PIANO

## Origine preferenziale Eur 1, Eur Med, Eur 2, Atr

L'Unione europea ha concluso con alcuni paesi accordi preferenziali che prevedono la concessione di esenzioni o riduzioni daziarie per le merci originarie dell'Ue importate in tali paesi e per le merci originarie di tali paesi importate nella Ue (Accordi reciproci). ▼

Le merci spedite dall'Ue possono beneficiare delle esenzioni o riduzioni daziarie previste da tali accordi solo se accompagnate da certificato di origine preferenziale Eur1 rilasciato dagli uffici doganali attestante l'origine preferenziale delle merci.

I certificati di origine preferenziale Eur1 sono previsti dal Codice doganale europeo e le disposizioni che ne regolano il rilascio sono contenute nel Protocollo degli accordi che l'Ue ha siglato con ciascun paese interessato.

Il protocollo di origine contenuto in ciascuno degli accordi definisce i criteri per stabilire se le merci ottenute dalla trasformazione di materie prime o parti di origine diversa possono considerarsi di origine preferenziale.

Nel paese di destinazione della merce, il trattamento preferenziale è concesso con la presentazione di:

- \* certificati di origine preferenziale Eur 1 o Eur Med
- \* certificati di libera pratica Atr (solo per la Turchia) rilasciati dalla dogana del paese esportatore.

### Eur1-Eur1 Med

Il certificato di circolazione Eur1 e la domanda per il suo rilascio devono essere conformi ai modelli contenuti nell'allegato 21 del Reg. Ce 2454/93. Attesta l'origine preferenziale delle merci negli scambi con il Paese/i indicati nella casella 2 del

formulario. Viene rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Alla domanda di rilascio deve essere allegato ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci Eur 1 o Eur 1 Med.

### Dichiarazione a lungo termine

Il regolamento Ce 1207/2001, modificato dai Reg. Ce 1617/2006 e Reg. Ce 75/2008, prevede la possibilità di dichiarare l'origine preferenziale con una semplice dichiarazione sottoscritta dal fornitore in caso di spedizioni di merce di origine preferenziale da un paese della Ue (per es. Italia) ad un altro Paese Ue per successiva esportazione in un paese extra Ue, beneficiario di accordi preferenziali.

Tale dichiarazione permette il rilascio del certificato Eur1 da parte della dogana Ue di esportazione e può essere emesso con validità annuale (dichiarazione a lungo termine del fornitore). I fac-simile delle dichiarazioni del fornitore per la spedizione a lungo termine sono pubblicati nei Reg. Ce citati.

### Certificato Atr

La Comunità europea e la Turchia sono legate da un'unione doganale entrata in vigore il 1 gennaio 1996 che prevede la libera circolazione dei prodotti industriali e dei prodotti agricoli trasformati sia per le merci prodotte dalle due parti così come per quelle provenienti dai paesi terzi a condizione che siano in libera pratica (abbiano già assolto il pagamento dei diritti doganali e tasse eventualmente esigibili al momento dell'importazione) e siano accompagnate dal certificato di circolazione Atr.

Gli accordi commerciali tra l'Ue e la Turchia avvengono secondo due regimi preferenziali basati su due diversi concetti:

\* Libera pratica per i prodotti agricoli trasformati ed altri prodotti industriali, nell'ambito dell'unione doganale.

Il certificato che prova lo status di libera pratica è il certificato Atr (non attesta l'origine delle merci)

\* Libera circolazione per i prodotti agricoli e per gli ex Ceca. L'origine preferenziale viene attestata mediante: il certificato Eur 1 oppure con la dichiarazione su fattura.

### Eur2 - Dichiarazione su fattura

L'origine preferenziale può essere certificata anche dall'esportatore con: Eur 2 o dichiarazione su fattura.

Il formulario Eur 2 è emesso direttamente dall'esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare il carattere originario delle merci. Attualmente è utilizzato, nel limite degli importi previsti, per le sole merci oggetto di spedizioni postali.

L'origine preferenziale può essere certificata, in luogo del certificato Eur1, anche con una dichiarazione sulla fattura, a norma dell'art. 89 o 116 del Reg. Ce 2454/93 alle seguenti condizioni:

1. fino a euro 6.000 per spedizione (per Tunisia e Marocco fino a euro 5.110);
2. senza limiti di valori per gli esportatori autorizzati dalle direzioni regionali delle dogane competenti per territorio (circolare n. 227/D del 7.12.2000).

La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore, preferibilmente a macchina, o stampata sulla fattura, e



Commercio estero

deve recare la firma manoscritta in originale dell'esportatore stesso. Se la dichiarazione d'origine preferenziale su fattura è compilata da un esportatore autorizzato (art. 90 o 117 del Reg. Ce 2454/93) deve essere indicato il numero dell'autorizzazione. Gli esportatori autorizzati sono dispensati dall'obbligo di firmate a mano e dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

#### Cumulo

A seguito dell'entrata in vigore degli accordi paneuromediterranei gli Eur 1 e le dichiarazioni sostitutive di Eur1 e le dichiarazioni del fornitore con destinazione di alcuni paesi beneficiari prevedono l'indicazione dell'applicazione del cumulo o dell'assenza di cumulo nelle lavorazioni effettuate sul prodotto. Le istruzioni in proposito sono pubblicate con circolare dell'Agenzia delle Dogane n.44/D del 1 dicembre 2006.

Quando nella produzione di un prodotto sono coinvolti due o più soggetti di paesi diversi e tali paesi applicano le stesse regole d'origine ed abbiano siglato tra loro accordi di libero scambio, l'origine può essere cumulata. In tal caso, la lavorazione o trasformazione eseguita in ciascun paese partner sui prodotti originari non deve essere una "lavorazione o trasformazione sufficiente" per conferire al prodotto finito lo status di prodotto originario del Paese partner, ma essa deve andare oltre le operazioni minime previste dagli accordi. (origine cumulativa).

Il cumulo Pan Euromed è il termine con cui si indica il sistema di cumulo diagonale tra la Comunità europea ed un numero di Paesi europei e mediterranei. Il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono

# L'Informatore

aprile 2009

In primo piano

originari i materiali utilizzati. I materiali originari di paesi che non hanno concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

I paesi che operano con il sistema di cumulo Pan Euromed sono: Paesi Ce, Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), Turchia, Isole Faroer, paesi Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia), paesi Machrak (Egitto, Giordania, Libano e Siria), Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

Il cumulo diagonale si attua tra più di due paesi. Se i paesi A,B,e C hanno siglato tra loro accordi e tutti applicano le stesse regole d'origine per quanto riguarda le lavorazioni o trasformazioni di materiali non originari, il paese A può applicare il cumulo diagonale nei suoi scambi commerciali con gli altri due paesi, se gli accordi prevedono tale cumulo.

Oltre al cumulo diagonale, esiste il cumulo totale e bilaterale. Nel cumulo totale la lavorazione o trasformazione sufficiente non deve necessariamente essere effettuata nel territorio di un singolo paese. Pertanto, si tiene conto di tutte le lavorazioni o trasformazioni subite da un prodotto nell'ambito territoriale di un accordo di libero scambio, senza che i prodotti utilizzati debbano necessariamente essere originari di uno dei paesi partner. È attuato, per esempio, nella See e con Tunisia, Algeria e Marocco.

Il cumulo bilaterale si applica esclusivamente ai materiali originari di due paesi partner. I produttori di ciascun paese partner possono utilizzare materiali e componenti che hanno origine dell'altro paese come fossero originari del proprio. Le lavorazioni eseguite in un paese partner si sommano a quelle eseguite nell'altro paese partner e conferiscono il carattere originario alle merci che tra loro si scambiano (per es. Accordo Ce - Egitto).

## Legislazione nazionale

### Sentenza Corte di giustizia europea del 9.3.2006 Causa Beemsterboer Linee guida su conseguenze

► CIRCOLARE prot. 67734 Ru dell'Agenzia delle Dogane del 30 gennaio 2009. **Commissione europea. Documento di lavoro Taxud/2006/1222 - definitivo - Linee guida riguardo alle conseguenze della sentenza della Corte del 9 marzo 2006, causa C-293/04 "Beemsterboer".**

La Commissione europea ha redatto la versione definitiva del documento di lavoro Taxud/2006/1222, inerente le linee guida riguardo alle conseguenze della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 marzo 2006, resa nella causa C-293/04 "Beemsterboer", avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un tribuna-

le olandese in merito all'interpretazione dell'articolo 220, paragrafo 2, lett. b), del codice doganale comunitario (Cdc), così come modificato per effetto del regolamento (Cee) n. 2700/2000, del 16 novembre 2000, del Parlamento e del Consiglio.

Si fa presente che circa i riflessi della citata sentenza sull'attività amministrativa e processuale di questa Agenzia, si è già argomentato con nota prot. n. 2551 del 1/8/2006, inoltrata a codeste direzioni regionali e, per conoscenza, all'ufficio antifrode centrale, all'area centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici e dell'Avvocatura generale dello Stato.

Tale sentenza riveste peculiare importanza in quanto fornisce ulteriori precisazioni in merito alla ripartizione dell'onere della prova circa l'inesattezza dei certificati d'origine. In particolare, con essa si stabilisce che chi invoca il terzo comma del citato art. 220, paragrafo 2), lett. b) del Cdc, deve fornire le prove necessarie al successo della sua pretesa. Pertanto, in linea di principio, spetta alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, per procedere al recupero a



Commercio estero

# L'Informatore

aprile 2009

## Legislazione nazionale

COMMERCIO ESTERO

posteriori dei dazi, fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all'inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore, salvo che tale prova non possa essere fornita per una negligenza imputabile soltanto all'esportatore. In quest'ultimo caso, invero, incombe al debitore dei dazi dimostrare che tali certificati rilasciati dalle autorità del Paese terzo si basavano su un'esatta presentazione dei fatti, circostanza, quest'ultima, che non giustificerebbe la contabilizzazione a posteriori dei dazi.

Col documento in oggetto, approvato dai membri del comitato del codice doganale - sezioni rimborso e sgravi nel corso della seduta del 23 maggio 2008, la commissione europea detta istruzioni tese a consentire l'applicazione dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del Cdc, in conformità alle massime della citata sentenza della Corte di giustizia, e invita tutti gli Stati membri ad applicare le disposizioni in esso contenute.

Il documento in questione è di rilevante importanza in quanto apporta modifiche al modus operandi in tema di controllo in materia di origine preferenziale.

In particolare, gli Stati membri sono invitati ad aggiungere alle richieste di controllo a posteriori dei certificati di origine preferenziale inviate alle autorità dei Paesi d'esportazione, qualora gli stessi certificati fossero rilasciati per prodotti non aventi i requisiti per essere considerati originari, oppure non fosse possibile confermare tale carattere originario, anche domande interessanti ai fini della contabilizzazione dei dazi. Con tali richieste, le autorità del Paese terzo sono invitate a chiarire se l'inesattezza del certificato rilasciato sia imputabile ad una non corretta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore e se quest'ultimo abbia consentito l'accesso ai documenti e alle informazioni necessari per il controllo a posteriori, da parte della autorità del Paese terzo a ciò deputate, del carattere originario dei prodotti. Sulla legittimità di tali domande di informazioni al Paese terzo, che eccedono la semplice richiesta di controllo a posteriori della correttezza dei certificati di origine preferenziale, la Commissione europea, dopo aver interpellato al riguardo i propri servizi giuridici, ha riferito, in sede di Comitato, che le stesse trovano legittimazione nell'ambito dell'attività di cooperazione amministrativa tra gli Stati, nonché nelle stesse regole del sistema delle preferenze generalizzate (Spg), che consentono, peraltro, di reiterare la richiesta in caso di risposta assente o carente.

In proposito, si segnala che la succitata procedura è applicabile:

- 1) alle nuove future richieste di controllo a posteriori, o, nel caso in cui sopraggiunga un fatto nuovo, alle richieste di controllo già espletate;
- 2) ai casi in cui occorra inviare un sollecito al Paese terzo, non avendo quest'ultimo dato esito alla richiesta iniziale e non essendo ancora scaduti i termini per effettuare la seconda richiesta di controllo.

Il documento in discorso, inoltre, sottolinea le seguenti circostanze per le quali la sentenza "Beemsterboer" non ha effetto e, pertanto, non si applica la suindicata procedura: certificati d'origine non conformi alle norme (non firmati o non timbrati) e non applicabili alle merci dichiarate; situazioni in cui la richiesta di controllo a posteriori rivolta alle autorità del

Paese terzo è basata su "ragionevoli dubbi" circa l'autenticità formale del documento (documento falso o contraffatto).

Riguardo alla reazione del Paese terzo in ordine alle richieste di controllo a posteriori dei certificati di origine preferenziale, corredati delle menzionate domande di informazioni supplementari, l'esecutivo comunitario, nel documento in oggetto, ha prospettato due ipotesi:

a) assenza di risposta;

b) conferma di inesattezza del certificato di origine, senza però l'indicazione della sussistenza o meno di una presentazione dei fatti non corretta da parte dell'esportatore.

Nel caso a), per mancanza di elementi probatori, non si può presupporre una presentazione scorretta dei fatti da parte dell'esportatore e, quindi, non si può procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi. In effetti, l'omessa risposta da parte delle autorità del Paese terzo consultate, comporta, secondo alcune disposizioni doganali (cfr.: art. 94, paragrafo 5, e 122 del Regolamento Cee n. 2454/93; l'articolo 32, paragrafo 6, del protocollo dell'accordo See in materia di regole di origine; l'articolo 133 dei protocolli pan-euro-mediterranei relativi alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione relativi alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa; l'articolo 32, paragrafo 6, del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e in Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000), il rifiuto, salvo circostanze eccezionali, del beneficio del trattamento preferenziale ed il riconoscimento dell'inesattezza del certificato di origine preferenziale, ma non per questo, si può concludere che l'esportatore abbia fornito un'inesatta presentazione dei fatti per ottenere un documento indicante che le merci avevano diritto al trattamento preferenziale.

Nel caso b) sorge il debito doganale a causa della non riconosciuta origine preferenziale della merce, che però, a causa dell'assenza di elementi probatori, non potrà essere contabilizzato a posteriori.

In altri termini, nei casi in cui: non pervenga nessuna risposta da parte delle autorità del Paese terzo consultato; la risposta di tali autorità non fornisce informazioni circa l'esattezza o inesattezza della presentazione dei fatti fornita dall'esportatore; le autorità doganali dello Stato membro di importazione non possiedono altre prove dell'inesattezza della presentazione dei fatti fornita dall'esportatore, si deve concludere, innanzitutto, che la preferenza tariffaria va rifiutata (salvo circostanze eccezionali) e, in secondo luogo, purché il debitore abbia agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana, che la non contabilizzazione (o sgravio o rimborso) è giustificata (giustificato). In questi casi, pertanto, si avrebbe la nascita del debito doganale i cui relativi dazi non potranno essere recuperati.

La contabilizzazione, invece, si può considerare giustificata soltanto se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:

- stabiliscono, alla luce di altre prove (inchieste Olaf o nazio-



## Commercio estero

nali), che il certificato in questione era stato redatto in base ad un'inesatta presentazione dei fatti fornita dall'esportatore e che le autorità del Paese terzo non erano in grado di sapere se le merci soddisfacevano o no le condizioni atte a conferire il carattere originario;

- oppure stabiliscono che il debitore non ha agito in buona fede o non ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana.

Con riferimento, poi, all'implicazione per le procedure di recupero in corso, nel documento in parola, si specifica, altresì, che tali procedure, qualora non conformi ai principi della sentenza *Beemsterboer*, devono essere interrotte, salvo sussi-


stano prove che il debitore non ha agito in buona fede o non ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana e/o che il certificato è stato rilasciato sulla base di un'inesatta presentazione dei dati fornita dall'esportatore.

Al fine di una più approfondita cognizione delle suesposte argomentazioni si trasmette il documento di lavoro in oggetto (allegato 1) e si invitano codeste direzioni regionali a diramare il contenuto ai dipendenti uffici, nonché a vigilare, onde evitare comportamenti difformi nei vari Stati comunitari, sulla corretta applicazione delle disposizioni, non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

# L'Informatore

aprile 2009

## Legislazione nazionale



Economico

# L'Informatore

aprile 2009

Economia

ECONOMICO

## Indice

### ECONOMIA

► L'economia globale: origini della crisi e prospettive di recupero. . . . . **Pag. 75**

### INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. . . . . **Pag. 79**  
 ► Indice delle vendite al dettaglio. . . . . **Pag. 80**

## In PRIMO PIANO

### L'economia globale Origini della crisi e prospettive di recupero

Il sistema finanziario internazionale ha sperimentato dalla seconda metà degli anni Ottanta fino a oggi diverse crisi, ma i problemi emersi nell'ultimo quadrimestre del 2008 preannunciano una situazione decisamente più grave.

A partire da luglio e, soprattutto, dal mese di settembre le Borse di tutto il mondo hanno vissuto giornate drammatiche per la caduta delle quotazioni dei titoli azionari e per il fallimento di alcune banche americane di grande prestigio.

Questo acuirsi della crisi finanziaria ha finito per trasmettersi in maniera repentina all'economia reale tramite l'impatto mediatico derivante dalla caduta delle borse sulle aspettative delle imprese e delle famiglie. ▼

Nell'analisi mensile del Centro studi di Confindustria "Congiuntura Flash", numero di febbraio 2009, si legge: "(...) settori industriali, imprese di ogni dimensione, regioni e paesi: la crisi ha investito simultaneamente e ovunque quali tutte le attività economiche (...). In Italia Pmi e grandi imprese sono colpite con differenti sfumature, ma uguale intensità... Beni durevoli di consumo e di investimento soffrono di più, con

famiglie e imprese che rimandano le spese. Anche perché le banche, impegnate a rimettere a posto i bilanci, diventano più selettive nel credito. L'edilizia patisce, pure in Italia, la fine di un lungo ciclo espansivo (...)"

La sfiducia si è materializzata nel giro di pochi mesi, innescando un perverso circolo vizioso tra caduta delle borse, crollo della fiducia di famiglie e imprese, flessione dei consumi di beni durevoli e degli investimenti, ulteriore discesa dei corsi azionari.

#### Fattori all'origine della crisi

Appare chiaro che la politica economica e monetaria non è stata all'altezza della situazione.

Le misure di contenimento della crisi sono apparse inadeguate, non sono riuscite a favorire l'inversione del trend negativo delle Borse, non hanno rassicurato le banche e i risparmiatori, hanno lasciato con il "fiato sospeso" le aziende, che hanno finito per sospendere a tempo indeterminato le proprie decisioni di spesa.

Uno dei nodi irrisolti è senz'altro costituito dalla difficoltà di capire quale possa essere l'entità del buco finanziario, che banche ed intermediari creditizi non bancari hanno accumulato nei loro bilanci.


L'incertezza, sottesa alla paura di valutare questo fenomeno nelle sue reali dimensioni, non fa altro che aggravare lo scenario generale, perché impedisce ai consumatori e alle imprese di essere consapevoli delle nuove condizioni di mercato e, quindi, di assumere le decisioni di consumo e di investimento coerenti.

Per cercare di capire cosa è successo e cosa sta succedendo è necessario adottare una visione di lungo periodo, in grado di abbracciare un tempo sufficientemente lungo a evidenziare le tendenze, che hanno portato alla globalizzazione del mercato. In questa prospettiva è utile farsi aiutare dall'analisi di Ignazio Visco, vicedirettore generale della Banca d'Italia, che ha affrontato il tema dell'origine di questa crisi nella sua lezione inaugurale per l'anno accademico 2008-2009 del Master di II livello in Economia pubblica, all'Università La Sapienza, tenutasi il 4 marzo 2009.

I mutui subprime hanno scatenato la crisi, ma Visco ci ricorda che le condizioni favorevoli al suo avvio e alla sua rapida propagazione si erano già accumulate nel tempo, prontamente segnalate dagli economisti, che non avevano mancato di mettere in luce gli elementi di fragilità e di potenziale instabilità. Alla base di questi problemi vi sono stati grandi cambiamenti economici, demografici e tecnologici che è opportuno ricordare:

- Il commercio internazionale di beni e servizi è cresciuto al punto che un quarto delle esportazioni mondiali può essere attribuito oggi alle economie dei Paesi emergenti dell'Asia, una quota che è pari al doppio di quella attribuibile solo 17 anni fa; analogamente gli investimenti diretti all'estero, rappresentavano il 10% del prodotto mondiale nel 1995, mentre oggi ne assorbono il 25%.

- L'integrazione finanziaria ha camminato ad un passo ancora più rapido, il rapporto tra le attività e passività finanziarie sull'estero e il prodotto interno lordo dei Paesi industrializzati era pari a 1,4 nel 1995, mentre oggi è pari a 3,0. Questo fenomeno ha valenza ambigua, perché da un lato indica una



## Economico

migliore mobilità dei capitali, che possono essere più agevolmente trasferiti laddove i rendimenti sono più alti, dall'altro comporta il rischio di propagare in tutto il mondo i costi dell'inefficienza del sistema creditizio. Se le banche allocano con efficienza il credito l'integrazione finanziaria è un vantaggio per la comunità internazionale nel suo insieme, se, come è accaduto fino ad oggi, sono inefficienti gli shocks finanziari attraversano le frontiere.

- Sul piano demografico all'incremento della popolazione nelle economie in via di sviluppo ha fatto riscontro il progressivo invecchiamento della popolazione nei Paesi industrializzati; è aumentato il tasso di dipendenza, il rapporto tra anziani da un lato e giovani adulti in età lavorativa dall'altro. Si sono ridimensionate le pensioni pubbliche, è stata introdotta la previdenza integrativa, con la possibilità di un nuovo sbocco di mercato per fondi pensioni e assicurazioni. Nei tre maggiori Paesi dell'area dell'euro è aumentata così la quota di attività soggetta al rischio finanziario detenuta dalle famiglie, pari al 10% nel 1998, al 33% nel 2007.

- L'innovazione tecnologica nell'area dei sistemi informativi e delle telecomunicazioni ha investito tutti i segmenti dell'economia, migliorando la produttività e riducendo i costi. Ne hanno tratto particolare vantaggio le aziende del credito e della finanza, che hanno intrapreso la strada dell'automazione in maniera massiva. Tutto questo ha finito per rendere sempre più facile e poco costoso il trasferimento del risparmio da una parte all'altra del globo.

- All'innovazione di processo, sottesa dall'adozione di tecnologie Ict, si è aggiunta l'innovazione di prodotto con la creazione delle obbligazioni di debito collaterali, Cdo, titoli che danno il diritto di riscuotere gli interessi sulla parte di prestito originario che rappresentano. Il portafoglio prestiti della banca è stato scomposto in più parti, ciascuna delle quali ha incluso crediti della stessa classe di rischio di insolvenza, secondo le indicazioni delle agenzie di rating specializzate. In questo modo i Cdo hanno permesso di distribuire il rischio del credito in capo ad una sola banca tra tutti gli intermediari finanziari. Questi titoli hanno propagato il rischio d'insolvenza attraverso l'incentivo della liquidità, sono stati ceduti dalle banche ad altre banche in garanzia della richiesta di liquidità. Il loro prezzo non si definisce nel mercato secondario, come sarebbe logico, ma dipende solo dal rating dell'agenzia specializzata. Nel caso dell'obbligazione tradizionale, il bilancio della società che l'ha emessa, se non è falsificato, offre una misura oggettiva della rischiosità del titolo, mentre gli acquirenti del Cdo devono fidarsi unicamente della serietà e competenza delle agenzie in questione. In presenza di un fabbisogno di liquidità sempre più elevato la tentazione di privilegiare questi derivati è diventata sempre più grande, così come l'instabilità finanziaria che essi hanno rapidamente generato. Senza i tradizionali meccanismi di controllo del mercato il rischio di insolvenza di una parte delle famiglie statunitensi è stato ampiamente sottovalutato fino ad emergere, quando era troppo tardi. A quel punto la svalutazione delle attività ha intaccato il sistema nel suo complesso e nessun intermediario ha voluto più accettare garanzie che erano diventate vera e propria carta straccia.

# L'Informatore

aprile 2009

Economia

Integrazione dei mercati finanziari, diffusione della tecnologia Ict, pensioni integrative e, soprattutto, innovazioni di prodotto nella finanza hanno posto quindi le premesse per una crescita della liquidità incontrollata, che ha prolungato nel tempo i gravi e noti squilibri dell'economia mondiale.

La crescita insostenibile era, infatti, implicita nella realtà dei famosi deficit gemelli, il disavanzo delle partite correnti e quello dei capitali, all'interno della bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti.

I consumi delle famiglie americane hanno continuato a crescere, stimolando l'aumento delle importazioni dall'estero.

Questa capacità di spesa non era più agganciata al reddito da lavoro, ma alla ricchezza immobiliare che consentiva di ottenere credito dalle banche fino a raggiungere livelli anomali di indebitamento.

La nascita di nuovi prodotti finanziari ed, in particolare, di titoli sottratti alla logica del controllo di mercato, ha permesso alle banche americane di ricevere dall'estero, in particolare dai Paesi emergenti, capitali in quantità sufficiente a finanziare i consumi americani.

I rischi connessi con questo modello di sviluppo erano stati segnalati da tutti i principali osservatori macro economici, anche se il meccanismo di aggiustamento ipotizzato si riferiva alla fuga dal dollaro, più che alla discesa delle quotazioni immobiliari e al conseguente deprezzamento dei derivati.

### Possibilità di recupero

Nell'ultimo rapporto previsionale di Ref-Ricerche per l'economia e la finanza srl, si legge a pagina 28 che "(...) sebbene i dubbi circolanti fino a pochi mesi fa circa l'ingresso dell'economia europea in recessione siano stati purtroppo risolti dai dati, che confermano come ormai questo sia avvenuto, l'incertezza sulle prospettive rimane elevata. Non è infatti ancora chiaro quanto profonda sarà la recessione, ma soprattutto quale sarà la durata della correzione. Se oramai appare sostanzialmente scontato che i primi mesi del 2009 saranno caratterizzati da un proseguimento della fase di correzione dei livelli produttivi, meno chiaro è il periodo in cui collocare il punto di minimo del ciclo. (...)".


Come si può osservare dal prospetto sulle previsioni macroeconomiche per i principali Paesi industrializzati è in arrivo una contrazione sensibile del prodotto interno lordo, che comporterà non solo e non tanto la diminuzione dei consumi privati, quanto una marcata flessione degli investimenti.

In effetti l'aspetto più preoccupante dell'attuale crisi è la caduta delle aspettative delle imprese, che hanno modificato i comportamenti in senso difensivo con una riduzione drastica dei livelli produttivi.

Questa situazione da "fiato sospeso" è frutto del contesto di generale incertezza che ha colpito il sistema imprenditoriale contemporaneamente in tutto il mondo.

Tale incertezza è alimentata dalla mancanza di informazioni attendibili sull'entità dei problemi che tuttora affliggono le banche.

"(...) resta sullo sfondo la questione delle banche europee che continuano ad essere prezzate scontando le attese sugli utili con un premio al rischio elevatissimo. Prendendo a riferimento i profitti attesi secondo le valutazioni espresse dagli analisti



Economico

**l'Informatore**

aprile 2009

**Economia**

**ECONOMICO**

Prodotto Interno Lordo			
Principali Paesi industrializzati	2008	2009	2010
Usa	1,2	-1,8	2,3
Giappone	0	-1,7	1,1
Regno Unito	0,8	-2,2	0,6
Germania	1,3	-2	0,8
Francia	0,8	-1	0,9
Italia	-0,5	-1,6	0,5
Consumi privati			
Principali Paesi industrializzati	2008	2009	2010
Usa	0,3	-1	1,8
Giappone	0,7	0	0,8
Regno Unito	1,7	-1,8	0
Germania	-0,3	-0,1	0,5
Francia	0,9	0,1	1,2
Italia	-0,5	-0,7	0,5
Investimenti			
Principali Paesi industrializzati	2008	2009	2010
Usa	2,4	-9	0,4
Giappone	-2,2	-6,2	1,1
Regno Unito	-3,8	-8,8	-1,8
Germania	5,3	-7,3	0,1
Francia	1,2	-3,8	0,8
Italia	-1,3	-4,3	0,1
Disoccupazione			
Principali Paesi industrializzati	2008	2009	2010
Usa	5,8	8,1	8,4
Giappone	4	4,6	4,8
Regno Unito	2,8	4,8	5,9
Germania	7,8	8,3	9,2
Francia	7,4	8,4	8,8
Italia	6,8	7,8	8,1

Fonte: Ref

nella survey Ibes, si calcola un rapporto fra i prezzi e gli utili bassissimo, a testimoniare come l'incertezza sulle condizioni reali sulle banche europee resti elevatissima. (...)"

Nell'ipotesi che siano finalmente maturati i tempi per la correzione dello squilibrio strutturale dei deficit gemelli dell'economia americana, le prospettive di recupero sembrano dipendere da questi essenziali indirizzi di politica economica:

1. Comprendere nelle sue reali proporzioni l'entità del deficit patrimoniale dell'intero sistema bancario, valutando l'incidenza delle perdite connesse ai derivati, incorporando nei bilanci il minore valore delle partecipazioni azionarie, misurando realisticamente il rischio connesso alle esposizioni verso altre banche e verso l'estero.

2. La crisi dell'intermediazione creditizia e finanziaria non

può essere gestita dalle autorità monetarie e dai responsabili delle politiche economiche nazionali senza tenere conto dell'impatto psicologico, che ogni informazione sulla borsa e sulla finanza esercita sulle aspettative dei consumatori e delle imprese. Quanto più le condizioni di squilibrio sono gravi e profonde, tanto più le azioni correttive devono essere coordinate, chiare, efficaci. Sarebbe disastroso far conoscere a tutto il mondo la reale entità del dissesto finanziario, senza poter controllare gli strumenti per avviare il risanamento.

3. Non è possibile adottare misure di sostegno all'economia reale se prima non sono stati affrontati e risolti il punto 1. e 2. Ammesso e non concesso che ciò sia stato fatto resta il problema di affrontare la recessione nelle sue proporzioni rilevanti. Bisogna assolutamente evitare che la marcata correzione



**La crescita dell'economia mondiale (Pil - variazioni % medie annue)**

	1981-1990	1991-2000	2001-2007
Mondo	3,2	3,1	4,0
Economie avanzate	3,2	2,8	2,3
Economie emergenti e Pvs	3,4	3,6	6,4

Fonte: elaborazioni Ref su dati FMI

verso il basso degli investimenti e della quantità di scorte si rifletta in una corrispondente riduzione della forza lavoro. A tal fine lo strumento più adatto è quello di favorire l'elasticità del prezzo alla riduzione delle quantità. I prezzi delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, del lavoro devono scendere per consentire di mantenere entro certi limiti le perdite di redditività e, quindi, non essere costretti a ridurre in misura eccessiva produzione ed occupazione.

Nell'orizzonte di medio e lungo periodo, una volta superata la fase più acuta della crisi, la funzione di locomotiva della crescita mondiale non potrà essere attribuita, come in passato, agli Stati Uniti, ma sarà distribuita tra un maggior numero di Paesi, nell'ambito dei quali il gruppo BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, potrà dare un impulso decisivo all'evoluzione del commercio internazionale, portando a maturazione quanto per altro è emerso nella più recente evoluzione della dinamica del Prodotto Interno Lordo.

4. Nella divisione internazionale del lavoro i Paesi emergenti continueranno a potenziare l'offerta di beni e servizi a minore intensità di capitale, mentre nelle economie mature, compresa l'Italia, la concorrenza tenderà a privilegiare i settori a maggiore intensità di capitale e le imprese di grandi e medie dimensioni.

5. La cooperazione imprenditoriale è una strada obbligata per il sostegno delle piccole imprese e la promozione dell'innovazione, specie in un Paese come l'Italia dove il debito pubblico è così elevato da limitare gli aiuti finanziari a favore delle imprese.


**Conclusioni**

Questo scenario di crisi non può essere decifrato con le stesse categorie concettuali del passato, la politica economica è chiamata a cercare soluzioni nuove, muovendosi con sicurezza e determinazione in una prospettiva globale.

Le misure da adottare per affrontare la grave crisi dei prossimi anni devono avere come ambito di riferimento il mondo nella sua totalità e, quindi, devono essere concordate a livello internazionale attraverso un sistematico confronto tra i responsabili dei governi nazionali dell'economia.

Le prospettive di recupero sono affidate inoltre alla capacità delle aziende di fare sistema e di sopperire ai limiti dimensionali con iniziative di collaborazione imprenditoriale.

In questa prospettiva è destinato a essere valorizzato il ruolo delle associazioni imprenditoriali nel promuovere l'adozione di politiche comuni per il sostegno degli investimenti, la riduzione dei costi, l'aumento della produttività e il sostegno dell'occupazione.



Economico

# L'Informatore

aprile 2009


## Indicatori statistici

ECONOMICO

### Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 all'ultimo mese disponibile  
**NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI**

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00
Agosto	135,1	179,2	134,4	158,5	130,9	120,4	148,3	68,02	123,2	140,5	147,2	140,3	135,5	3,9	2,93
Settembre	135,6	179,4	134,9	158,2	131,1	120,6	146,1	67,6	121,5	142,2	147,3	140,5	135,2	3,7	2,78
Ottobre	135,9	179,5	135,4	159,4	131,4	120,5	144,4	67,6	121,5	143,2	147,3	141,0	135,2	3,4	2,55
Novembre	136,0	179,7	135,6	158,9	131,6	120,7	141,0	67,8	121,5	143,4	146,9	141,2	134,7	2,5	1,95
Dicembre	136,2	179,7	135,7	158,9	131,7	120,8	139,2	68,1	122,1	143,4	146,7	141,3	134,5	2,0	1,50
Media anno	134,3	177,0	134,5	156,5	130,5	120,3	143,7	68,9	121,8	141,3	146,0	140,0	134,2	3,3	2,48
Gennaio 2009	136,4	179,8	135,7	158,5	131,8	121,0	137,9	67,4	121,9	143,5	146,6	141,6	134,2	1,5	1,13



Economico

# 'Informatore

aprile 2009

## Indicatori statistici

### INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2006 all'ultimo dato disponibile

#### CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
<b>2006</b>	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
<b>2007</b>						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7
<b>2008</b>						
Gennaio	81,8	87,4	117,2	98,4	114,0	97,9
Febbraio	84,6	87,6	103,0	90,1	126,3	99,5
Marzo	87,7	93,0	111,4	101,8	126,3	103,8
Aprile	90,5	98,1	108,6	103,6	121,4	104,2
Maggio	109,7	110,4	107,5	104,8	115,3	110,6
Giugno	88,1	94,5	105,6	103,5	128,4	104,3
Luglio	98,2	99,8	109,1	113,3	115,5	106,3
Agosto	78,3	74,1	78,3	93,0	111,7	88,3
Settembre	97,8	97,6	97,9	105,4	120,3	104,8
Ottobre	102,1	111,4	117,3	110,5	134,3	115,6
Novembre	104,5	111,5	108,9	101,9	124,5	111,7
Dicembre	141,7	143,1	142,8	152,4	179,4	153,7

# Fai di un obbligo un'opportunità



Inserire qui  
la propria firma  
e il codice fiscale di Ente Mutuo

UN MINUTO  
DEL VOSTRO  
TEMPO PER  
UN NUOVO  
PROGETTO

Per destinare la quota del 5 per mille dell'IRPEF ad Ente Mutuo occorre firmare uno dei 5 appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione CUD 2009 730/2009 UNICO persone fisiche 2009 UNICO MINI persone fisiche 2009 di cui pubblichiamo fac-simile, riportando i dati personali nel riquadro e indicando il codice fiscale di Ente Mutuo.

Il codice fiscale di Ente Mutuo è  
**80056730155**

Il riquadro nel quale va indicata l'intenzione di destinare il 5 per mille dell'IRPEF ad Ente Mutuo è identificato con la seguente dicitura: "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997". Ricordiamo che per il 5 per mille è consentita una sola preferenza di assegnazione. La scelta di destinazione del 5 per mille non va confusa e non è alternativa a quella dell'8 per mille, che può essere comunque espressa.

Come tutelare  
la tua salute  
senza alcun  
onere

# Fondo Est compie 2 anni

ha già raggiunto più di un MILIONE e CENTOMILA iscritti,  
2.400 Strutture Convenzionate in tutta Italia  
ed il Nuovo Piano Sanitario è stato ampliato  
nelle Prestazioni e nell'importo dei Massimali!

## Nessuno è come Fondo Est



## Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa  
commercio turismo servizi e settori affini

**visita subito il sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)**